COMUNE DI VICENZA
Provincia di Vicenza

PAT

Elaborato

Norme Tecniche di Attuazione

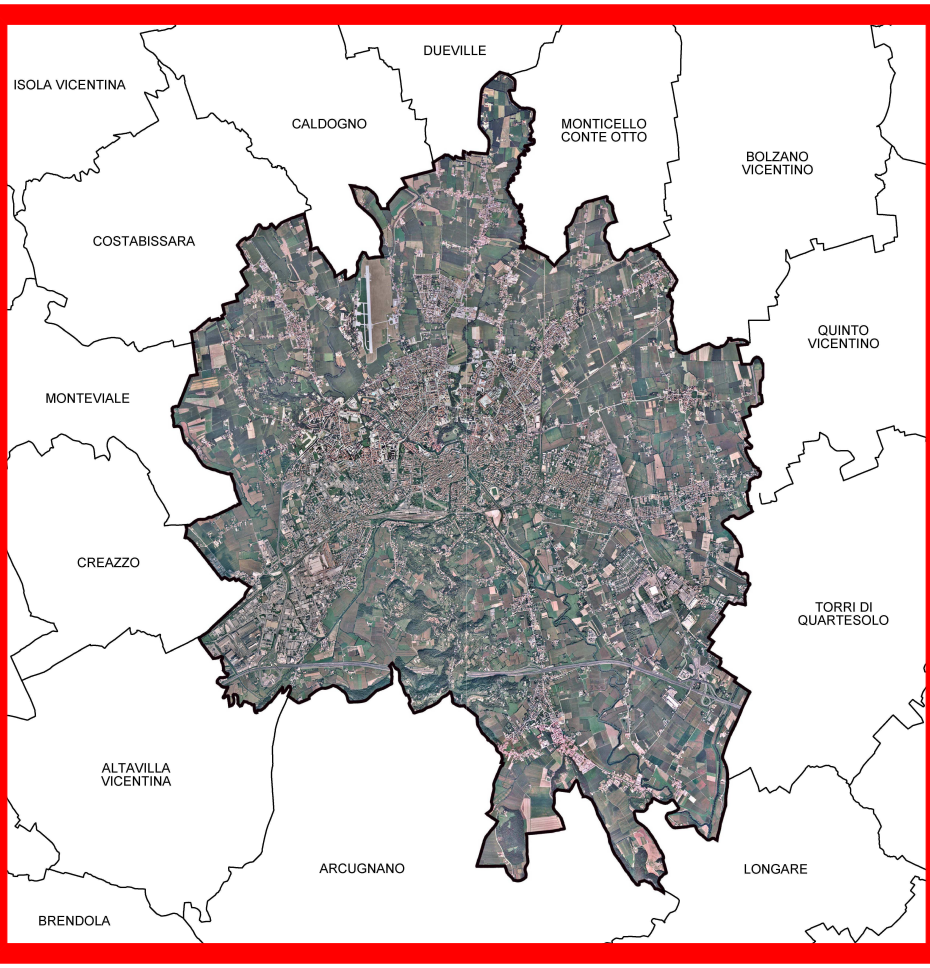

Il Sindaco
Francesco Rucco

Il Segretario Generale
Stefania Di Cindio

L'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione e Riqualificazione del Territorio, Edilizia Privata
Marco Lunardi

Il Direttore del Servizio Urbanistica
Riccardo D'Amato

Regione Veneto — *Direzione Urbanistica*
Comune di Vicenza — *Dipartimento Territorio*
Settore Urbanistica
Settore Mobilità e trasporti
Settore Ambiente e tutela del territorio
S.I.T. e Statistica
Settore Infrastrutture e verde pubblico
Università di Padova — *Dipartimento di Scienze Statistiche*
Istituto Nazionale Urbanistica — *Sezione Veneto*

Contributi e collaborazioni

Arch. Ugo Baldini - C.A.I.R.E.	Rapporto ambientale e V.A.S.
Arch. Stefano Bernardi	Normativa
Arch. Claudia de Carvalho	Dimensionamento
Ing. Giovanni Crosara	Indagine idraulica
Dott. Roberto De Marchi - LANDLAB	Indagine agronomica e V.INC.A.
Dott. Geol. Cristiano Mastella	Indagine geologica
TPS Transport Planing Service srl	Indagine mobilità

maggio 2020

approvato dalla Conferenza di Servizi in data 26/08/2010

aggiornato con delibera di C.C. n. 21 del 28/05/2020

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 - Finalità e obiettivi 5
Art. 2 - Efficacia ed attuazione 6
Art. 3 - Elaborati del PAT 8
Art. 4 - Struttura delle disposizioni normative 9
Art. 5 - Variazione delle previsioni del PAT e modifiche meramente indicative o operative (D) 10

Titolo II - DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO 11
Capo I - VINCOLI DEFINITI DALLE LEGGI E DAI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI E RICOGNITIVI 11
Art. 6 - Vincoli di fonte legislativa (P) 12
Art. 7 - Vincoli e prescrizioni definiti nella pianificazione territoriale (P) 15
Art. 8 - Fasce di rispetto (P) 17

Capo II - INVARIANTI TERRITORIALI 22
Art. 9 - Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica (D) 23
Art. 10 - Edifici e manufatti e beni di valore storico testimoniale (D) 24
Art. 11 - Invarianti di natura geologica, paesaggistica e ambientale (D) 25
Art. 12 - Corsi d'acqua principali e principali arginature (P) 27

Capo III – FRAGILITÀ 28
Art. 13 - Equilibrio geologico, idrogeologico e idraulico – zone boscate destinate al rimboschimento (D) 29
Art. 14 - Compatibilità geologica dei terreni ai fini edificatori 31
Art. 15 - Aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico (D) 36
Art. 16 - Compatibilità e tutela idraulica (D) 38
Art. 17 - Ambiti con presenza di sistemazioni agricole di interesse storico (paesaggi storici del Veneto) (P) 39

Titolo III - STRUTTURA URBANA E TERRITORIALE 40
Capo I - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - LIMITI ALLA TRASFORMABILITÀ 43
Art. 18 - Ambiti territoriali omogenei (P) 44
Art. 18 bis – Ambiti di urbanizzazione consolidata (P) 46
Art. 19 - Limite quantitativo massimo di consumo di suolo (P) 47

Capo II - LA CLASSIFICAZIONE DEI TESSUTI INSEDIATIVI E DEL TERRITORIO 48
Art. 20 - Classificazione del territorio (D) 49
Art. 21 - Tessuto antico e tessuto storico (D) 50
Art. 22 - Tutela delle Ville Venete e dei contesti figurativi (D) 53
Art. 23 - Vicenza Patrimonio Culturale dell'Umanità – La Valletta del Silenzio (D) 55
Art. 24 - Tessuto urbano consolidato (D) 57
Art. 25 - Azioni di riqualificazione e riconversione (D) 59
Art. 26 - Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale (D) 65
Art. 27 - Disposizioni per la riqualificazione degli insediamenti economico-produttivi (D) 66
Art. 28 - Grandi strutture di vendita e parchi commerciali (D) 68
Art. 29 - Territorio trasformabile (D) 70
Art. 30 - Linee preferenziali di sviluppo e limiti fisici alla nuova edificazione (D) 71
Art. 31 - Edificazione diffusa (D) 75
Art. 32 - Territorio rurale (D) 77

Titolo IV - LINEE STRATEGICHE E OBIETTIVI DEL PAT **82**
CAPO I - SICUREZZA E TUTELA DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **82**
Art. 33 - Azioni di tutela del sistema ambientale (D) 83
Art. 34 - Aree rilevanti per la rete ecologica territoriale (D) 85
Art. 35 - La rete ecologica (D) 86
Art. 36 - Aree nucleo (core areas) (D) 87
Art. 37 - Corridoi ecologici (D) 88
Art. 38 - Barriere infrastrutturali e opere di mitigazione collegate – Varchi ambientali (D) 91
Art. 39 - Ricomposizione e riordino della zona agricola a seguito dell'inserimento di impianti e infrastrutture (D) 93
Art. 40 - Dispositivi di filtro e mitigazione – barriere antropiche (D) 94

CAPO II - CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI E INNOVAZIONE EDILIZIA **95**
Art. 41 - Misure per il contenimento e la mitigazione dell'inquinamento acustico (D) 96
Art. 42 - Misure per il contenimento e la mitigazione dell'inquinamento luminoso (D) 97
Art. 43 - Disposizioni relative alla produzione, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti (D) 98
Art. 44 - Indirizzi e criteri per l'incentivazione e per la promozione dell'innovazione costruttiva e tecnologica (D) 99

Titolo V - I PARCHI URBANI E LA TUTELA DEL VERDE **100**
CAPO I - ASSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI A VERDE E DEI SERVIZI **100**
Art. 45 - Ambiti per l'istituzione di parchi di interesse sovracomunale (D) 101

CAPO II - La tutela del verde **104**
Art. 46 - Vegetazione in ambito urbano e nel territorio aperto (D) 105

TITOLO VI - SVILUPPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE, VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA **107**
Art. 47 - Cardini di accessibilità: Vicenza Est e Vicenza Ovest (D) 108
Art. 48 - Viabilità di interesse comunale e sovracomunale esistente (D) 110
Art. 49 - Infrastrutture e attrezzature di maggiore rilevanza (D) 112
Art. 50 - La rete dei percorsi ciclabili (D) 114
Art. 51 - Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza (D) 115
Art. 52 - Attuazione delle previsioni relative ai servizi pubblici e di pubblico interesse (D) 116

Titolo VII - MODALITÀ ATTUATIVE **117**
Art. 53 - Accordi tra soggetti pubblici e privati (D) 118
Art. 54 - Perequazione urbanistica (D) 119
Art. 55 - Compensazione urbanistica (D) 121
Art. 56 - Credito edilizio (D) 122
Art. 57 - Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. Soddisfazione del fabbisogno abitativo (D) 124
Art. 58 - Criteri per l'applicazione dello sportello unico per le attività produttive (D) 126
Art. 59 - Attività da trasferire per incompatibilità o opere incongrue con il contesto insediativo urbano e rurale (D) 128

Art. 60 - Attività produttive/commerciali in zona impropria da confermare o bloccare (D) 129

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 130
Art. 61 - Efficacia e valore del vigente Piano Regolatore Generale (P) 131
Art. 62 - Opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico (D) 133
Art. 63 - Adeguamento del PAT a modifiche di piani sovraordinati. Misure di salvaguardia. Modifica di disposizioni legislative (P) 134
Art. 64 - Ambiti di interesse nazionale (P) 135
Art. 65 - Monitoraggio VAS (P) 136
Art. 66 - Compatibilità Idraulica 138

APPENDICE 139
Linee guida per la formazione del “Piano delle Acque” 140
Linee guida per la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica e di elettrodotti 144
Linee guida per un corretto assetto dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità 146
Linee guida per la formazione dell’elaborato tecnico RIR 148
Dimensionamento ATO 151
Parere dell’Unità Periferica Genio Civile di Vicenza 160

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Il PAT, in coerenza e compatibilità con la pianificazione e la programmazione regionale e provinciale sovraordinata, persegue le finalità generali di cui alla LR 11/2004.

Il PAT declina ed articola dette finalità e gli obiettivi di piano secondo le seguenti linee strategiche:
- prima linea strategica: sicurezza, tutela e miglioramento dell'assetto geomorfologico, ambientale e paesaggistico.
- seconda linea strategica: salvaguardia, adeguamento e innovazione del sistema insediativo e infrastrutturale;
- terza linea strategica: sviluppo socioeconomico e valorizzazione delle risorse locali.

In riferimento a dette linee strategiche, gli obiettivi del PAT sono articolati come segue:
- obiettivi generali: che concernono tutto o parte il territorio comunale e che possiedono una rilevanza generale e intersettoriale;
- obiettivi settoriali: che concernono specifiche componenti o funzioni e che hanno un carattere autonomo o circoscritto;
- obiettivi locali e puntuali: che declinano gli obiettivi generali o settoriali nei diversi ambiti del territorio.

Il Piano di Assetto del Territorio, redatto con i contenuti di cui all'art. 13 in applicazione della LR 11/2004:
- è conformato alle disposizioni legislative e regolamentari e adeguato alle previsioni programmatorie e pianificatorie sovraordinate;
- disciplina la trasformazione del territorio e regola la formazione degli strumenti urbanistici di attuazione.

Art. 2 - Efficacia ed attuazione

Il PAT, dimensionato con riferimento ad una proiezione previsionale di dieci anni, ha efficacia a tempo indeterminato e persegue gli obiettivi con riguardo alla loro sostenibilità sociale, economica e ambientale e, nel rispetto delle altre disposizioni normative sovraordinate, esplica la sua efficacia su tutte le attività ed azioni di competenza comunale aventi rilevanza territoriale.

L'attuazione del PAT avviene mediante la formazione del Piano degli Interventi (PI) redatto ai sensi dell'Art. 18 della LR 11/04 e s.m.i.. Fino alla formazione del primo PI il vigente PRG assume, per quanto compatibile con il PAT, funzione di piano degli interventi. In sede di formazione del primo PI ai sensi dell'Art. 18 della LR 11/04 l'amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede a disciplinare tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PAT potrà in seguito avvenire per fasi successive, attraverso varianti al PI che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi.

In ogni caso ogni variante al PI è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso.

Per la definizione di programmi di intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico si potrà procedere mediante accordo di programma con le modalità di cui all'Art. 7 della LR 11/04.

La disciplina per l'assetto del territorio articola, coordina e integra:
- disposizioni con contenuto generale: concernono tutto o parte il territorio comunale, possiedono una rilevanza generale e intersettoriale e sono articolate rispetto ai sistemi ambientale, paesaggistico, insediativo e relazionale;
- disposizioni con contenuto settoriale: concernono specifiche componenti o funzioni, hanno un carattere autonomo o circoscritto e si articolano per specifiche tematiche;
- disposizioni con contenuto locale o puntuale: declinano gli obiettivi generali o settoriali entro gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), specificandone la localizzazione anche con indicazioni puntuali riferite a limitate porzioni di territorio o a precisi oggetti.

Il PAT definisce le scelte, i criteri e le modalità che il PI svilupperà, declinerà e attuerà e fornisce gli indirizzi per l'individuazione delle azioni, delle priorità, delle condizioni di fattibilità delle previsioni e per l'effettuazione delle attività di monitoraggio.

Il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della LR 11/2004, possono modificare il PAT senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, nei seguenti casi e secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per tutte le previsioni del PAT i cui i contenuti non siano espressamente previsti dal comma 1, lett. da a) a r) dell'art. 13 della LR 11/04, o che rientrino nei contenuti del PI ai sensi dell'art. 17 della medesima norma regionale.
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS.
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS.
- in tutti i casi in cui tale possibilità è comunque prevista da norme ed atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

Art. 3 - Elaborati del PAT

Il PAT è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati di progetto

Relazione tecnica - Relazione tecnica Appendice

Elaborati grafici (CD-ROM ed elaborati cartacei):

- Elaborato 0 - Vicenza Capoluogo - Progetti e strategie
- Elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- Elaborato 2 - Carta delle Invarianti
- Elaborato 3 - Carta delle Fragilità
- Elaborato 4 - Carta delle Trasformabilità
- Elaborato 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata

Schede direttive delle frazioni

Norme Tecniche di Attuazione

CD-ROM contenente la Banca Dati Alfa-numerica e vettoriale costituente il Quadro Conoscitivo, di cui all'art.10 della LR 23 aprile 2004, n.11

V.Inc.A.

Valutazione di Compatibilità Idraulica

Rapporto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica

Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica

Le indicazioni grafiche contenute nell'Elaborato 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione di pubblica utilità.

Art. 4 - Struttura delle disposizioni normative

Le disposizioni normative del PAT, strutturate nel presente articolato, sono distinte in:

- "direttiva" **(D)**, cui ci si deve riferire per la elaborazione del PI e degli altri strumenti di attuazione,
- "prescrizione" **(P)**, cui ci si deve adeguare nella definizione dei contenuti operativi e attuativi del PI e degli altri strumenti di attuazione,
- "vincolo" **(V)**, cui ci si deve conformare nella elaborazione del PI e degli altri strumenti di attuazione e nelle attività di utilizzo e nelle azioni di trasformazione diretta.

Nel caso in cui la distinzione (D), (P) o (V) sia posta alla rubrica dell'articolo tutti i commi, ad eccezione di quelli diversamente indicati, possiedono la natura dispositiva così indicata.

Le prescrizioni e i vincoli, fatte salve diverse specifiche disposizioni contenute nelle presenti norme, sono immediatamente cogenti e agli stessi si applica il regime di salvaguardia fin dalla adozione del PAT.

Le indicazioni contenute negli elaborati grafici prevalgono su quelle della relazione illustrativa. Le disposizioni delle norme tecniche di attuazione prevalgono sulle indicazioni degli elaborati grafici.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS e, in ogni caso, quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni alla trasformabilità.

Fatti salvi i criteri di cui sopra, nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni di maggiore dettaglio.

Art. 5 - Variazione delle previsioni del PAT e modifiche meramente indicative o operative (D)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della LR 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, potranno localizzare o modificare la localizzazione di opere pubbliche senza che ciò costituisca variante al PAT, purché ciò non risulti in contrasto con gli strumenti sovraordinati.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni vigenti in materia di approvazione di progetti di opere pubbliche in variante al PRG.

Non costituiscono variante al PAT la modifica delle modalità attuative ove detta possibilità sia già prevista e regolata dal presente articolato.

Non costituiscono variante, e non sono quindi assoggettate alle procedure di approvazione di cui alla LR 11/2004, le modifiche del PAT che, coerenti con gli obiettivi, potranno essere definite nel PI e introdotte in fase attuativa limitatamente ai contenuti di piano aventi carattere meramente indicativo, anche desumibili dalla Relazione Tecnica, o operativo e comunque privi di contenuto vincolante o prescrittivo. Dette modifiche, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative, restano di competenza dell'organo comunale cui compete il provvedimento di attuazione.

Titolo II - DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

Capo I - VINCOLI DEFINITI DALLE LEGGI E DAI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI E RICOGNITIVI

Art. 6 - Vincoli di fonte legislativa (P)

Negli elaborati del PAT sono rappresentati graficamente gli elementi e le aree generatori o assoggettati a vincolo presenti nel territorio comunale.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nell'Elaborato 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nell'Elaborato 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi commi dell'articolo, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Di seguito sono indicati gli obiettivi e le direttive da considerare e applicare nella formazione del PI.

Vincolo sismico
(OPCM n. 3274/2003, OPCM n. 3519/2006)
L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3 ai sensi dell'OPCM 3274/2003 recepita dalla Regione Veneto con DGR 67CR/2003. Per quanto riguarda i progetti da realizzare vanno rispettate le specifiche prescrizioni contenute nell'OPCM 3519/2006 e alla DGR 71/2008.
In sede di formazione del PI saranno definite apposite linee guida per promuovere le migliori tecniche per la costruzione e il consolidamento degli edifici, per il corretto inserimento o la modifica degli impianti negli edifici esistenti nonché per l'effettuazione di monitoraggi sul patrimonio edilizio esistente e, anche in considerazione delle particolari caratteristiche del tessuto urbano, con particolare riguardo al Centro Storico.

Vincolo a tutela del paesaggio, i corsi d'acqua
(aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art.136, art. 142 e s.m.i.)
Le finalità di tutela e valorizzazione vanno perseguite con particolare riguardo ai peculiari caratteri del contesto per eliminare e ridurre gli elementi e i fattori di compromissione del valore paesaggistico e per recuperarne e salvaguardarne l'integrità. I beni culturali e ambientali presenti nelle aree vincolate, i manufatti e gli edifici aventi valore testimoniale della cultura locale e quelli connessi alla gestione idraulica, le formazioni arboree lineari, gli esemplari i gruppi arborei, le macchie arbustive, costituiscono gli elementi strutturali che configurano il paesaggio e che devono essere oggetto di particolare attenzione per evitarne l'obliterazione e le trasformazioni incongrue e in contrasto con il loro intrinseco valore.
Il PAT e il PI recepiscono le disposizioni sovraordinate e sono adeguati alla pianificazione paesaggistica vigente.

Vincolo monumentale
(edifici, manufatti e pertinenze vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art.

10, art. 45, art.136, e s.m.i.)
Le finalità di tutela e valorizzazione vanno perseguite con particolare riguardo ai beni tutelati e alle condizioni di contesto che consentono la valorizzazione dei loro valori intrinseci, la piena fruizione e la loro integrazione nella cultura locale. La pianificazione comunale persegue l'eliminazione degli elementi e dei fattori che compromettono i beni tutelati e la loro fruizione e percezione.
Il PAT e il PI recepiscono le disposizioni sovraordinate e sono adeguati alla pianificazione paesaggistica vigente.

Vincolo archeologico
(D.Lgs. n. 42/2004,art. 10, art. 142, e s.m.i.)
Oltre alle specifiche prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione in tutto il territorio comunale le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente in merito al rinvenimento di beni culturali mobili e immobili soggetti a tutela ai sensi della normativa in vigore (attualmente Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte seconda).
Le finalità di tutela e valorizzazione vanno perseguite con particolare riguardo ai beni tutelati e alle condizioni di contesto che consentono la valorizzazione dei loro valori intrinseci, la piena fruizione e la loro integrazione nella cultura locale. La pianificazione comunale persegue l'eliminazione degli elementi e dei fattori che compromettono i beni tutelati e la loro fruizione e percezione.
Il PAT e il PI recepiscono le disposizioni sovraordinate e sono adeguati alla pianificazione paesaggistica vigente. Oltre che ai decreti di vincolo, si rinvia alla ricognizione "Le zone archeologiche del Veneto" (1987) con cui la Regione del Veneto e la Soprintendenza Archeologica del Veneto hanno segnalato i seguenti beni nell'area sottostante la Cattedrale: resti di abitazioni di epoca romana, con un tratto di strada (decumano minore) e resti di una basilica paleocristiana e di una successiva protoromanica, un criptoportico sotto immobili di piazza Duomo, le strade romane individuate nell'Elaborato 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".

Nelle aree ad alto rischio archeologico il rilascio dei permessi di costruire e le denunce di inizio attività per l'esecuzione di lavori che comportano scavi nel sottosuolo al di sotto di m 0,70 dal piano stradale sono condizionati dalla preventiva approvazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. Tale approvazione potrà richiedere l'esecuzione di eventuali sondaggi archeologici al fine di verificare la consistenza archeologica del sito. I sondaggi, il cui onere sarà a carico del titolare della richiesta, verranno effettuati sotto il controllo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
Nelle aree a rischio archeologico, per l'esecuzione di lavori che comportano scavi nel sottosuolo al di sotto di m 0,70 dal piano stradale, preventivamente alla presentazione della domanda in Comune per il rilascio dei permessi di costruire e alla presentazione delle denunce di inizio attività è obbligo per il titolare della richiesta trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto una relazione descrittiva delle opere che comportano scavi, per una valutazione preventiva dell'eventuale impatto archeologico.

Centro storico
(DM 25 febbraio 1974 e tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., vedasi anche l'Atlante dei centri storici della Regione Veneto)

La pianificazione comunale persegue l'eliminazione degli elementi e dei fattori che compromettono i beni tutelati e la loro fruizione e percezione.
Il PAT e il PI recepiscono le disposizioni sovraordinate del PTRC e del PTCP e si adeguano alla pianificazione paesaggistica.

Rete Natura 2000 - siti di interesse comunitario
(direttiva europea 79/409/CEE e 92/43/CEE, DPR 357/1997 e DPR 120/2003, DGR 1180/2006, DGR 3173/2006)
Ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna degli ambiti tutelati, gli interventi interni o esterni e potenzialmente in grado di comportare incidenze negative significative, sono soggetti alle vigenti disposizioni e, in particolare, all'obbligo di presentare il documento di studio per la valutazione di incidenza di cui alla DGR 3173/2006.
Vanno comunque e in via prioritaria salvaguardate le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dei siti. Il PI definisce specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione degli interventi e sulla successiva gestione degli stessi.

Art. 7 - Vincoli e prescrizioni definiti nella pianificazione territoriale (P)

Le disposizioni che seguono sono qui richiamate a solo titolo ricognitivo e hanno la funzione di direttiva per la formazione del PI. Il contenuto normativo delle stesse, anche avente natura vincolistica, va rinvenuto nella fonte originaria. Il PI, in sede di adeguamento, accerta il sussistere e il permanere dell'elemento che genera le disposizioni vincolistiche riferendole allo strumento di pianificazione territoriale che li definisce ed alla vigenza dello stesso.

Ambiti dei parchi o per l'istituzione dei parchi e riserve naturali ed archeologiche e di tutela paesaggistica
Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistico ambientali e paesaggistiche secondo le disposizioni del PTRC.

Aree a rischio Idraulico
Aree classificate dal PAI e pertanto assoggettate alle disposizioni delle Norme di attuazione del medesimo. Il PAT assume dette disposizioni inerenti la tutela idraulica e affida al PI, in sede di adeguamento, il recepimento delle stesse e la conforme rappresentazione di dettaglio delle aree in oggetto.

Vincolo idrogeologico forestale
Il PAT definisce il perimetro del vincolo idrogeologico e forestale.
Il PI preciserà tale indicazione.
All'interno del vincolo si applica la normativa prevista dal RDL 30.12.23 nr. 3267.

Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004
Il PAT definisce gli ambiti vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, art. 142. Per detti ambiti valgono le prescrizioni normative ivi previste. Il PI in sede di attuazione del PAT ne definirà puntualmente i perimetri.

Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Zone Boscate e Vincolo destinazione forestale LR 52/78, art. 15
Il PAT individua l'ambito di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004-zone boscate e il perimetro delle aree oggetto di vincolo forestale ai sensi della LR 52/78.
Considerata la naturale dinamicità delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nell'Elaborato 1, ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs 42/2004 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art.15 della LR. 52/78 e s.m.i., assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.
In sede di formazione del primo PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nell'Elaborato 1 dei Vincoli con un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PAT stesso.
Le zone boscate così come definite dall'art. 14 della LR. 52/78 e s.m.i. vanno tutelate e valorizzate in conformità con gli indirizzi normativi della Regione Veneto, inerenti il settore forestale.

Piano d'area dei Monti Berici

E' individuato il perimetro del Piano d'Area dei Monti Berici approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 31 del 09.07.2008 pubblicato sul BUR n. 66 del 12.08.2008.

Il PI in sede di adeguamento al PAT recepisce le disposizioni normative e cartografiche di detto piano.

Acquedotti non comunali

Il PAT individua i tracciati degli acquedotti non comunali e la relativa servitù tecnologica.

Il PI ne preciserà l'esatto tracciato in sede di attuazione del PAT.

Sono fatte salve le normative di legge statale e regionale in materia di acquedotti nonché disposizioni previste dagli organi competenti.

Elisuperficie

Tali zone sono soggette a limitazioni derivanti dall'osservanza delle norme ICAO Annesso 14, volume II, Heliports, così come disposto dal DM 08.08.2003 e dall'atto di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture d Trasporti del 24.05.2002. Il PI, sulla base degli obiettivi e delle direttive del PAT, procederà alla individuazione di siti idonei per la localizzazione di zone per elisuperfici.

Piano di Tutela delle Acque

Il piano di tutela delle acque approvato con Dgr n.107 del 5/11/2009 è il riferimento normativo per l'attuazione del PAT per quanto di competenza del piano regionale medesimo.

Art. 8 - Fasce di rispetto (P)

Le disposizioni che seguono sono qui richiamate a solo titolo ricognitivo e hanno lo funzione di direttiva per la formazione del PI. Il contenuto normativo delle stesse, anche avente natura vincolistica, va rinvenuto nella fonte originaria. Il PI, in sede di adeguamento, accerta il sussistere e il permanere dell'elemento che genera le disposizioni vincolistiche riferendole allo strumento di pianificazione territoriale che li definisce ed alla vigenza della normativa di riferimento.

Viabilità
Fasce di rispetto – DLgs n.285/1992.
Entro dette fasce, fatte salve eventuali eccezioni e deroghe espressamente previste dalla legge, non sono consentite nuove edificazioni. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nel caso di demolizione la ricostruzione dovrà rispettare le vigenti distanze minime dall'infrastruttura.
Nelle fasce di rispetto delle strade è consentita:
- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;
- la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica etc.).

Ferrovia
Fasce di rispetto relative alle infrastrutture ferroviarie, regolate dal DPR 753/1980 e s.m.i.. Il PI provvederà a recepire programmi di realizzazione di infrastrutture strategiche, individuando le relative fasce di rispetto e definendo disposizioni specifiche relative alla realizzazione di infrastrutture e urbanizzazioni, all'edificazione, alla installazione di impianti e reti tecnologiche, alla piantumazione di alberi e siepi, alla formazione di muri di cinta, steccati o recinzioni.

Cimiteri
Fasce di rispetto – TU leggi sanitarie - RD 1265/1934. Disposizioni specifiche di cui al TU leggi sanitarie - RD 1265/1934, come modificato dalla Legge n. 166 del 2002. Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri e i parcheggi. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile, effettuabile per una volta sola e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.

Elettrodotti e impianti di comunicazione elettronica

Tra i più importanti e innovativi principi contenuti nella legge-quadro nazionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001 n. 36, con l'adozione di "misure di cautela", e ciò ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine dell'interazione elettromagnetica, in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, si detta

l'esigenza del raggiungimento di ulteriori "obiettivi di qualità" ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi: tra di essi, i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie.
Ferme le competenze direttamente attribuite agli Enti Locali, anche in base al principio di sussidiarietà, l'articolo 13 della LR 11/04, al punto 1, lett q), prevede che il PAT definisca i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Alla luce della natura strutturale del PAT, con la presente disposizione si definiscono i criteri che il Piano degli Interventi, per la funzione di piano operativo, dovrà sviluppare definendo direttive suscettibili di adattamenti alle specificità dei luoghi verificati nel dettaglio. Rilevato inoltre che la materia qui trattata è suscettibile di continui adattamenti in funzione del continuo sviluppo delle tecnologie, di conseguenza i necessari adeguamenti di natura tecnica e quindi operativa saranno considerati in sede di adeguamento del PI.

Con i presenti criteri per la formazione del PI si intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e delle reti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici.

In sede di formazione del PI, anche ai fini dell'installazione di eventuali nuovi impianti o della modificazione di quelli esistenti, sarà integrata la ricognizione di cui all'Elaborato 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"del PAT.
Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di PAT, relativamente all'ubicazione degli impianti e delle reti, potranno essere risolte in sede di PI e comunque, anche in fase applicativa, a favore della situazione di fatto documentata topograficamente.

Il PI darà attuazione ai presenti criteri sulla base delle "Linee guida per la localizzazione di impianti radio base e di elettrodotti" riportata in appendice alle presenti norme.

<u>Metanodotti</u>
(DM 24 novembre 1984)
Le fasce di rispetto dei metanodotti riportate nell'Elaborato 1, sono ricognitive e sono fatte salve diverse determinazioni previo accordo tra ente gestore ed i proprietari dei fondi nei quali ricadono le condotte, in sede di autorizzazione attuativa.

<u>Aree a rischio di incidente rilevante</u>
L'Elaborato 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" indica le attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del DLgs n° 334/99 come modificato dal DLgs 21 settembre 2005 n° 328,.
In sede di PI l'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (R.I.R.) relativo al controllo dell'urbanizzazione stabilisce requisiti minimi di sicurezza al fine di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici, le vie principali, le aree vincolate, nonché di prevenire gli incidenti o di

limitarne le conseguenze.
Il PI sarà formato alla luce delle “Linee guida per la formazione dell’elaborato tecnico RIR” riportata in appendice alle presenti norme.

Aeroporto
La fascia di rispetto aeroportuale relativa ai coni di volo per la tutela della sicurezza della navigazione è regolata dal Codice della Navigazione aerea come modificato dal DLgs 9 maggio 2005 n° 96 e con DLgs 15 marzo 2006 n° 151.
Nell'ambito delle fasce di rispetto, indicate a titolo ricognitivo nell’Elaborato 1 del PAT, si applicano le vigenti limitazioni alla realizzazione di opere che possano costituire ostacolo alla navigazione aerea.

Zona militare
Le zone militari esistenti esterne al centro storico sono individuate nell’Elaborato 1 con finalità di tutela della sicurezza degli insediamenti militari e degli istituti di pena.
Per dette zone il PAT indica funzioni e usi per i quali il PI provvederà alla ricognizione ed all’aggiornamento delle zone e potrà modificare, confermare e specificare, anche modificando le destinazioni d’uso in atto, mediante intese con le competenti Amministrazioni statali.
Nelle aree di rispetto dagli istituti di pena non è ammessa alcuna edificazione, salvo quelle inerenti l'edilizia carceraria e cimiteriale.

Impianti di depurazione
Fasce di rispetto – Del. Min.LL.PP.4 febbraio 1977. Disposizioni specifiche di cui alla Del. Min.LL.PP.4 febbraio 1977. Nell’ambito della fascia di rispetto sono consentite esclusivamente le opere relative agli impianti di depurazione e ai parcheggi, altre opere pubbliche o di pubblico interesse nonché gli interventi ammessi dalla specifica disciplina sugli edifici esistenti entro la fascia di rispetto.

Pozzi di prelievo
L’Elaborato 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua i pozzi di prelievo e la relativa fascia di rispetto, determinata ai sensi dell’art. 94 (“disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”) del DLgs n° 152 del 3 aprile 2006 (“Testo Unico Ambientale”).
Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, le aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela e fasce di rispetto:
- la zona di tutela è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un’estensione di raggio non inferiore a m 10,00 rispetto al punto di captazione;
- l’estensione della zona di tutela può essere adeguatamente ampliata in sede di PI in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;
- ove necessario, per tutelare le risorse idriche, il PI può prevedere e disciplinare fasce di rispetto con un’estensione di raggio fino a 200 m rispetto al punto di captazione.

Nelle fasce di rispetto sono vietate le attività o destinazioni indicate dalla vigente normativa.
Nelle fasce di rispetto è vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme del presente articolo, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Idrografia - Corsi d'acqua e specchi lacustri
Servitù idraulica di cui al RD 368/1904 e RD 523/1904. Non sono consentite nuove edificazioni nella fascia di 10 ml dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine. Qualsiasi intervento che debba attuarsi in detta fascia dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio) e comunque dovrà essere a titolo precario, fermo restando l'obbligo, se non diversamente stabilito con apposita autorizzazione dal competente Ente, di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 ml.

Zone di tutela art.41 LR11/2004
Il PI definirà nel dettaglio, in riferimento alle caratteristiche dei corsi d'acqua e delle caratteristiche territoriali, le specifiche disposizioni di tutela.
Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al DLgs 42/2004, il PAT dispone che i corsi d'acqua e le relative aree pertinenziali, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
- conservare il carattere ambientale mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, etc. nonché le opere, da realizzare nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio, necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua;
- nelle zone di tutela, all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, limitatamente alle fattispecie di seguito indicate, non sono consentite nuove edificazioni:
  - nelle aree periurbane per una profondità di ml. 20 dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale;
  - nelle aree rurali diverse da quelle periurbane, per una profondità di ml. 50 dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale;
- all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa l'edificabilità è preclusa solo nella parte soggetta a servitù idraulica (RD 368/1904 e RD 523/1904).

Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle disposizioni di pianificazione territoriale sovraordinata, e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo.

Allevamento zootecnico intensivo

Le aree di rispetto saranno determinate in sede di PI sulla base del censimento aggiornato degli allevamenti intensivi. All'interno di tali aree si applicherà la disciplina degli atti di indirizzo di cui all'art.50 lett. d) della LR 11/04.

Capo II - INVARIANTI TERRITORIALI

Art. 9 - Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica (D)

Costituiscono invarianti di natura storico-monumentale e architettonica: il centro storico (UNESCO) e relativa buffer zone, gli edifici e i complessi monumentali, le ville venete e i relativi contesti figurativi e gli altri immobili e manufatti di interesse storico-architettonico individuati nell'Elaborato 2 "Carta delle invarianti" e nell'Elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità"

Il PI, per queste aree e/o edifici dovrà attuare una politica di salvaguardia, di valorizzazione e di recupero dei manufatti e delle aree di pertinenza, misurata sul loro grado di integrità, di riconoscibilità e di riutilizzo da parte dell'intero sistema urbano di riferimento, e quindi misurata sulla scala della loro natura di elementi storico-documentativi o di veri e propri monumenti della città.

Per tutti gli elementi di cui al primo comma, si applicano le specifiche norme di salvaguardia previste dal PAT che li riguardano. Sono ammessi in ogni caso solo interventi che prevedano la conservazione dei valori storico-monumentali e culturali che rappresentano e la valorizzazione secondo le modalità previste dal Codice dei Beni Culturali.

In sede di redazione del primo PI dovrà essere aggiornata la ricognizione degli elementi di cui al 1° comma.

Art. 10 - Edifici e manufatti e beni di valore storico testimoniale (D)

Costituiscono invariante gli edifici e i manufatti con valore storico testimoniale e le relative pertinenze, anche esterni al centro storico, individuati negli Elaborati 2 e 4 del PAT.

Il PAT favorisce gli interventi orientati a conservare e valorizzare detti edifici e manufatti come elementi costitutivi dell'identità locale.

Il PI, sulla base di appropriate analisi finalizzate al riconoscimento dei valori culturali e dei caratteri architettonico-costruttivi, disciplina le modalità per effettuare, in riferimento alle specifiche caratteristiche e valori degli edifici e manufatti e mediante progetto unitario esteso alle pertinenze, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento.

In sede di redazione del primo PI sarà aggiornata la ricognizione delle corti rurali, colmelli, idrovore (idrovora di sant'Agostino) e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine o manufatti, anche in legno, aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico della zona rurale e ne disciplinerà la tutela mediante assegnazione di differenziati gradi di rilevanza.

Art. 11 - Invarianti di natura geologica, , paesaggistica e ambientale (D)

Invarianti di natura geologica
Nell'Elaborato 2 sono individuate le invarianti di natura geologica, per le quali non opera il principio della temporaneità o della indennizzabilità.
Dette invarianti sono costituite da elementi puntuali, lineari ed areali quali: doline, orli di scarpata, tracce di corsi fluviali estinti (paleoalvei), ingressi di grotte, sorgenti e risorgive.

Il PI completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal presente articolo e gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all'importanza dei siti.

Il P.I. censisce e tutela sorgenti, risorgive, ed inoltre:
a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti ed i contesti;
b) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
c) indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di anelli verdi di congiungimento dei diversi ambienti naturalistici. A tal fine prevede l'adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per ricavare servizi a sostegno dell'iniziativa.

P) In detti ambiti o elementi gli interventi edilizi ed urbanistici devono rispettare i segni fisici che indicano la presenza delle invarianti di natura geologica. Inoltre non sono ammessi movimenti di terra se non quelli direttamente collegati agli interventi edilizi. Il rispetto delle caratteristiche delle invarianti dovrà essere asseverato nella relazione geologica di progetto secondo la normativa vigente.

V) Sono vietati inoltre:
a) l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi delle grotte e doline;l'alterazione morfologica interna ed esterna delle grotte e doline;
b) l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;
c) nelle tracce di corsi fluviali estinti e nelle grotte e doline non deve essere sversato nessun inquinante (DL 152/2006) né chimico né biologico (fertirrigazione o cumulo di liquame).

P) Sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione esclusivamente con tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica.

V) Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali, per una fascia di larghezza pari a 20 mt. dai confini delle aree interessate dalle sorgenti, dalle risorgive,

Invarianti di natura paesaggistica e ambientale

Nell'Elaborato n° 2 sono individuate le invarianti di natura paesaggistica e ambientale.
Dette invarianti sono costituite da elementi puntuali ed aerali quali: gli esemplari arborei di pregio, i boschi urbani, i parchi storici, il parco del Retrone, i paesaggi storici del Veneto, il sistema dei rilievi i corsi d'acqua e principali arginature e i laghi di cava (Oasi di Casale).

Il PI completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal presente articolo e gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all'importanza dei siti.

Esemplari arborei di pregio

(P) Il PI definisce le modalità e gli strumenti, anche finanziari, tramite i quali attuare le azioni di tutela degli esemplari o gruppi di esemplari arborei che rivestono interesse ambientale o paesaggistico in ragione della specie, dimensione, portamento, ruolo visivo e condizioni fitosanitarie.

(P) Gli abbattimenti sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, pubblica utilità ovvero di pericolo per la comunità, in particolare, nel caso delle formazioni vegetali di valore storico-culturale, queste, in caso di abbattimento anche accidentale o doloso, devono essere sostituite con altre della stessa specie.

Il PI può individuare ulteriori elementi vegetali di interesse paesaggistico o di valore storico-culturale.

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali, per una fascia di larghezza pari a 20 mt. dai confini delle aree interessate dai laghi di cava.

Art. 12 - Corsi d'acqua principali e principali arginature (P)

Costituiscono invariante la presenza del corso d'acqua nella sua continuità e delle relative arginature, con i caratteri che garantiscono la funzionalità di questi elementi dal punto di vista idraulico e ambientale.

Valgono le prescrizioni inerenti la servitù idraulica di cui al RD 368/1904 e RD 523/1904, il vincolo paesaggistico di cui al DLgs n. 42/2004, le zone di tutela di cui alla LR11/2004.

Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, quali: difese delle sponde, briglie, traverse, etc.

E' inoltre consentita, previa autorizzazione degli enti preposti alla tutela idraulica, la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.

Nei tratti ricadenti all'interno di aree di urbanizzazione consolidata all'insediamento, vanno confermate o ricostruite le relazioni tra gli spazi pubblici.

Il PI individua i percorsi arginali da riqualificare e attrezzare, per favorire la fruizione del corso d'acqua, anche a scopo sportivo e ricreativo, e del territorio circostante.

Capo III - FRAGILITÀ

Art. 13 - Equilibrio geologico, idrogeologico e idraulico – zone boscate destinate al rimboschimento (D)

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle norme tecniche emanate con DM 14.01.2008 e DM 11.03.1988 riguardante le "Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". Gli interventi, fatte salve le esigenze di sicurezza e di pubblico interesse, dovranno sempre ricercare soluzioni di carattere conservativo dell'assetto morfologico e ambientale. Per gli interventi di maggior rilevanza, anche se non assoggettati a valutazione di impatto ambientale, il PI definirà apposita disciplina finalizzata a regolare la preliminare predisposizione e valutazione di più alternative progettuali che evidenzino tra l'altro, per ciascuna di esse, le misure di mitigazione e compensazione previste.

Aree di frana

(P) Il PAT individua nell'Elaborato 3 "Carta delle fragilità" alcune aree di frana in zona collinare ..
Il PI, a fronte di specifici studi geologici e geotecnici per la valutazione della pericolosità nelle aree di frana, potrà modificare le disposizioni per la sicurezza e la tutela del territorio nella fascia di rispetto.

Aree di risorgiva

Il PAT individua nell'Elaborato 3 "Carta delle fragilità" le aree di risorgiva, di cui il PI preciserà il perimetro.
All'interno di dette aree sono ammessi esclusivamente interventi, da effettuare con l'utilizzo di tecniche cocompatibili e di ingegneria naturalistica, di recupero ambientale e quelli finalizzati a garantire la sicurezza delle persone e la fruizione pubblica.

(V) Fatta eccezione per quelli ammessi dalla specifica disciplina definita dal PI per il centro storico di Maddalene Vecchia e per quelli ammessi dal precedente comma, nelle aree di risorgiva e in una fascia di rispetto di profondità pari a 50 metri sono vietati gli interventi edilizi.

Corsi d'acqua e specchi lacuali

I corsi d'acqua e gli specchi lacuali costituiscono fragilità da tutelare e di valorizzazione dei caratteri naturalistico-ambientali che ne fanno contenitore di risorse naturali/ambientali per il mantenimento e sviluppo della biodiversità oltre che elemento da tutelare per la funzionalità idraulica dei corpi idrici.

Il PI in attuazione del PAT, in conformità alle normative vigenti, provvederà a dettare specifica disciplina per la tutela individuando le eventuali e compatibili forme di fruizione per finalità ricreative, didattiche, sportive e di studio naturalistico.

Aree boscate o destinate a rimboschimento

(P) Nelle aree boscate, individuate dal PAT nell'Elaborato 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e meglio specificate in sede di attuazione dal PI, si applicano norme di tutela che ne prevedono in linea generale l'inedificabilità. Il PI determinerà gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti compatibilmente con le norme di tutela idrogeologica e forestale.

(P) Fino all'entrata in vigore del PI sugli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza previa demolizione.

Art. 14 – Compatibilità geologica dei terreni ai fini edificatori

Sulla base delle analisi, la classificazione delle compatibilità geologica ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative alla stabilità dei versanti nelle aree collinari, ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, ai possibili sprofondamenti per la presenza di cavità di dissoluzione carsica o di origine antropica, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche e delle risorse naturali.

Sulla base della normativa vigente (L.R. 11/2004, D.M. 11/03/1988, L. 64/1974, D.M. 14/9/2005, D.M. 14/01/2008 riguardante Norme Tecniche per le Costruzioni), degli studi effettuati e della classificazione proposta, il PAT ha individuato tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono

a. **AREE IDONEE**: si tratta di aree in cui la falda risulta sempre maggiore di 2 metri di profondità da piano campagna. Esse sono costituite prevalentemente da depositi granulari a diversa pezzatura (sabbie e ghiaie fini) in matrice limosa argillosa di caratteristiche geotecniche buone. Tali aree peraltro sono ad alta vulnerabilità per gli acquiferi sotterranei;
   in tali aree non c'è alcun limite all'edificabilità; l'indagine geologica sarà redatta come previsto dalla normativa vigente e sarà necessaria per fornire i parametri corretti per la progettazione delle fondazioni anche in chiave antisismica e sarà necessario un adeguato approfondimento delle condizioni idrogeologiche al fine di valutare il rischio idrogeologico per le falde sotterranee e venga adeguatamente progettato l'eventuale sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), ed eventuali azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

b. **AREE IDONEE A CONDIZIONE:** aree mediamente esposte a pericolosità geologico – idraulica.
   In tali aree l'edificabilità è limitata in rapporto a possibile dissesto idrogeologico, forti pendenze, acclività con remota possibilità di frane, zone a vulnerabilità idrogeologica, a rischio di esondazione, per deflusso difficoltoso delle acque e con caratteristiche geotecniche penalizzanti.
   Sono individuate le seguenti aree idonee a condizione:

   01 – **per la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti e medio-alto rischio di esondazione dei corsi d'acqua:** si tratta di aree soggette a medio alto rischio di inondazione periodica e costituite prevalentemente da depositi recenti dei corsi d'acqua di natura argillosa e argillosa-limosa, complessivamente scadenti dal punto di vista geotecnico, in cui l'insieme di elementi sfavorevoli necessita di una attenta valutazione degli interventi edilizi. La falda in questo ambito è compresa entro i 5 metri di profondità, anche se insistono ampie fasce ad una profondità inferiore ai 2 metri.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificandone le criticità individuate; sarà necessario verificare che la realizzazione di indagini di dettaglio siano estese a tutto il territorio interessato e in un ragionevole intorno, e siano finalizzate ad evitare che gli interventi proposti possano creare pregiudizio rispetto alle condizioni penalizzanti sopra indicate. In quest'ultimo caso indicare le possibili modalità per ovviare a tale eventualità.

Per ogni intervento e/o opera in questo ambito si prescrive quanto segue:

- realizzare riporti di terreno con materiali granulari di buone caratteristiche geotecniche;
- non realizzare scantinati al di sotto del piano campagna se non dopo aver realizzato un riporto adeguato
- realizzare eventuali opere in sotterraneo (specie per ambiti in cui la falda sia superiore ai 2 metri di profondità) con adeguate opere di drenaggio e di impermeabilizzazione e gli accessi in sotterraneo e le bocche di lupo con aperture sopra il piano campagna
- per la scelta delle fondazioni evitare quelle che possono comportare cedimenti differenziali
- non realizzare sistemi di depurazione degli scarichi reflui nel suolo che possano comportare pregiudizio per gli acquiferi sotterranei (in particolare per gli ambiti in cui la falda si trova a profondità inferiore ai 2 metri da piano campagna)

Stante le caratteristiche idrauliche delle aree, negli ambiti per i quali si evidenzino rischi di esondazione, sarà necessario procedere a preventive valutazioni di compatibilità idraulica in sede di formazione del PI .

02 – **per la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti a basso rischio di esondazione dei corsi d'acqua e profondità della falda < 2 metri:** si tratta di aree soggette a basso rischio di esondazione, costituite, prevalentemente, da depositi alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri di natura limo-argillosa, complessivamente scadenti dal punto di vista geotecnico e caratterizzate da una profondità di falda sempre al di sotto di due metri da piano campagna, in cui l'insieme di elementi sfavorevoli necessita di una attenta valutazione degli interventi edilizi.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificandone le criticità individuate; sarà necessario verificare che la realizzazione di indagini di dettaglio siano estese a tutto il territorio interessato e in un ragionevole intorno, e siano finalizzate ad evitare che gli interventi proposti possano creare pregiudizio rispetto alle condizioni penalizzanti sopra indicate. In quest'ultimo caso indicare le possibili modalità per ovviare a tale eventualità.

Per ogni intervento e/o opera in questo ambito si prescrive quanto segue:

- realizzare riporti di terreno con materiali granulare di buone caratteristiche geotecniche
- non realizzare scantinati al di sotto del piano campagna se non dopo aver realizzato un riporto adeguato
- realizzare eventuali opere in sotterraneo con delle adeguate opere di drenaggio e di impermeabilizzazione e gli accessi in sotterraneo e le bocche di lupo con aperture sopra il piano campagna
- per la scelta delle fondazioni evitare quelle che possono comportare cedimenti differenziali
- non realizzare sistemi di depurazione degli scarichi reflui nel suolo che possano comportare pregiudizio per gli acquiferi sotterranei

03 – **per la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche mediocri, profondità della falda > 5 metri ed alta vulnerabilità degli acquiferi:** si tratta di aree poste a contorno dei rilievi collinari e il centro storico in rilevato di Vicenza. Le prime possono essere soggette ad eventi di ristagno idrico per sbarramento idraulico. Esse sono costituite prevalentemente da depositi granulari a diversa pezzatura (sabbie e ghiaie fini) in matrice limosa argillosa di caratteristiche geotecniche perlopiù mediocri e in cui la falda si trova sempre ad una profondità maggiore di 5 metri da piano campagna. Tale aree sono ad alta vulnerabilità per gli acquiferi sotterranei.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze delle condizioni idrogeologiche dell'area, con conseguente individuazione del grado di vulnerabilità delle falde sotterranee ed eventuale progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), e di possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

04 – **per il rischio di dissesto idrogeologico sui versanti e l'elevata vulnerabilità degli acquiferi:** si tratta delle aree poste sulle dorsali collinari di natura calcarea perlopiù carsificata con presenza di forme epigee e ipogee e con accumulo sui versanti di depositi coesivi di scarsa consistenza soggetti a dissesto idrogeologico specie con media acclività (15-30°) e in concomitanza con interventi antropici non adeguati.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze delle condizioni idrogeologiche dell'area, con conseguenti individuazione del grado di vulnerabilità delle falde sotterranee ed eventuale progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per

quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), e di possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

Nei contesti interessati da fenomeni di carsismo deve essere accertata, anche con metodi di indagine indiretta, la presenza di cavità sotterranee che possono ripercuotersi con sprofondamenti in superficie, nonché la presenza di materiali fini di riempimento con caratteristiche geotecniche talora insufficienti e da verificare.

Per le seconde per renderle idonee in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che per ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, dovrà essere accompagnata da indagini di dettaglio estese a tutto il territorio interessato e in un ragionevole intorno, finalizzati alla verifica della stabilità dei pendii sia in condizioni naturali che in seguito alla realizzazione delle opere previste ed all'individuazione di eventuali interventi di stabilizzazione necessarie ad evitare che le soluzioni proposte possano creare pregiudizio per l'intervento stesso o per le aree circostanti anche con la modifica dell'assetto idrogeologico dell'area.

c. **AREE NON IDONEE**: si tratta di aree molto esposte a pericolosità geologico – idraulica.
La nuova edificabilità è preclusa per l'elevatissima penalizzazione a causa di estese coltri colluviali e detriti di falda di spessore >2 metri, acclività>30%, possibile presenza di movimenti franosi, scadenti caratteristiche geomeccaniche, rilevante carsismo superficiale.

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

- gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino variazioni di sedime;
- la realizzazione di infrastrutture, non altrimenti ubicabili, previa verifica geologica e geotecnica.

Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A. dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.

In sede di PI si potranno rivedere in dettaglio i limiti delle aree della compatibilità geologica indicate dal PAT in base ad uno studio approfondito ad una scala adeguata al tipo di intervento.

Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.

d. **AREE A DISSESTO O A RISTAGNO IDRICO**

01 **- Aree a dissesto per frana:** Il PAT individua nell'Elaborato n. 3 "Carta delle fragilità" due frane puntuali in zona collinare all'interno delle quali non

è ammessa alcuna trasformazione edilizia o territoriale. Inoltre, prevede all'intorno di queste situazioni puntuali, una fascia di rispetto di 50 metri nella quale, per gli edifici esistenti, sono ammessi, esclusivamente, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia senza demolizione, e sono vietati l'ampliamento, la demolizione e la nuova costruzione come già specificato nella normativa delle aree non idonee.

Il PI, a fronte di specifici studi geologici e geotecnici per la valutazione della pericolosità nelle aree di frana, potrà modificare le disposizioni per la sicurezza e la tutela del territorio nella fascia di rispetto.

Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc., sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto.

02 **- Aree a dissesto per risorgiva:** Il PAT individua nell'Elaborato n. 3 "Carta delle fragilità" le aree di risorgiva, di cui il PI preciserà il perimetro, nelle quali è prioritario l'interesse per la tutela della risorsa idrica. In dette aree è ammessa l'attività ricreativa, didattica e di studio naturalistico.

All'interno di queste zone sono ammessi esclusivamente interventi, da effettuare con l'utilizzo di tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica, di recupero ambientale e quelli finalizzati a garantire la sicurezza delle persone e la fruizione pubblica.

Art. 15 - Aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico (D)

Il PI, in riferimento alle aree già individuate o che saranno individuate come aree esondabili o con periodico ristagno idrico con successiva ricognizione di concerto con i competenti Enti, disciplina le trasformazioni secondo le seguenti direttive e alla luce delle Linee guida per la formazione del "Piano delle Acque" di cui al successivo articolo e riportate in appendice alle presenti norme:

- individua appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione;
- indica le situazioni che potranno essere assoggettate a programmi complessi e all'applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e le modalità di intervento.

(P) Al fine di salvaguardare e non compromettere ulteriormente l'assetto idraulico, fino all'entrata in vigore del PI adeguato alle presenti disposizioni, in dette aree si applicano le seguenti prescrizioni:

- divieto di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica sicurezza. In caso di tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;
- eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte e quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero. L'autorità competente potrà comunque definire e prescrivere luci e sezioni diverse in relazione a piani, programmi e progetti di messa in sicurezza, riassetto e riqualificazione;
- negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, in misura da precisarsi attraverso un'analisi della situazione morfologica circostante e comunque non inferiore ai cm. 30;
- negli interventi di nuova edificazione per i volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio e adottate tecniche e dispositivi per impedire allagamenti dei locali, sono vietati gli scivoli esterni per accesso ad autorimesse, inoltre bocche di lupo, sfiati etc. vanno disposti sempre con apertura superiore a una quota come definita al punto precedente;
- gli interventi per il riassetto della rete idraulica dovranno, in particolare, perseguire la salvaguardia e il ripristino delle condizioni di:
  - funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti critici strutturali (in particolare delle parti intubate)
  - accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.

Il PI in sede di adeguamento, sulla base di specifiche analisi geologiche e idrauliche, ridefinisce e precisa i limiti delle aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico e specifica e dettaglia i divieti e le prescrizioni di cui sopra anche vietando, ove necessario, la realizzazione di interventi di trasformazione dei luoghi.

Art. 16 - Compatibilità e tutela idraulica (D)

Il PI disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le presenti disposizioni che provvede a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare.

Le urbanizzazioni, gli interventi infrastrutturali, gli interventi di miglioramento fondiario, gli interventi di manutenzione e riqualificazione urbana, gli interventi di recupero e di nuova edificazione, dovranno essere attuate minimizzando, mitigando e compensando l'impatto idraulico.

Ciascun progetto dovrà recepire le misure di mitigazione e compensazione e le modalità operative prescritte nella Valutazione di compatibilità idraulica o derivanti dall'applicazione di altre disposizioni comunali o degli enti competenti.

Per il perseguimento delle finalità del PAT e la coordinata gestione del territorio in materia di compatibilità e tutela idraulica, di concerto e in collaborazione con gli enti competenti, il PI definisce criteri e modalità per la predisposizione di un regolamento denominato "Piano delle Acque" da redigersi secondo le Linee Guida riportate in appendice delle presenti NTA.

In sede di formazione del PI, con riferimento alla Valutazione di compatibilità idraulica del PAT, in conformità alle vigenti disposizioni del PAI e delle misure di salvaguardia, si provvederà alla elaborazione della Valutazione di compatibilità idraulica per il PI medesimo, tenuto conto delle aree individuate dal Genio Civile di cui alla nota Prot. 584699 del 22.10.2009, per le quali si dovrà procedere, in caso di interventi, alla predisposizione di appositi studi idraulici finalizzati alla individuazione delle necessarie opere di difesa idraulica nonché degli interventi di mitigazione e compensazione. Ai sensi della D.G.R. 1322/2006, si procederà alla preventiva acquisizione del parere del Genio Civile, introducendo nella strumentazione urbanistica le eventuali necessarie prescrizioni.

Art. 17 - Ambiti con presenza di sistemazioni agricole di interesse storico (paesaggi storici del Veneto) (P)

Il PAT riconosce le sistemazioni agricole tradizionali, e tra queste l'area delle "Risare" a Polegge e la Valletta del Silenzio, quali componenti significative per l'assetto insediativo e per il miglioramento della qualità ambientale.

Il PI, nelle parti di territorio nelle quali permangono sistemazioni agricole tradizionali, promuove e incentiva il mantenimento di particolari morfologie del suolo, la partizione dei campi, il reticolo idrico e le formazioni vegetali (esemplari arborei, siepi, filari, etc.) connessi alla rete idrica, riconoscibili quali elementi originari e caratterizzanti dette sistemazioni.

Il PI, in sede di adeguamento al PAT, individua gli elementi originari e caratterizzanti di cui al precedente comma e definisce apposita disciplina di tutela e riqualificazione.

Titolo III - STRUTTURA URBANA E TERRITORIALE

Capo I - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - LIMITI ALLA TRASFORMABILITÀ

Art. 18 - Ambiti territoriali omogenei (P)

Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo ed identificati nell'Elaborato 4 "Carta delle trasformabilità":

- ATO 1, comprende il centro storico del capoluogo;
- ATO 2, comprende la città cresciuta intorno al centro storico e San Pio X;
- ATO 3, comprende gli insediamenti della strada Pasubio, di Monte Crocetta e di Cattane nel territorio compreso tra il Bacchiglione, il confine ovest, l'Orolo e Viale del Sole;
- ATO 4, comprende la località Carpaneda, la zona industriale e S. Agostino.
- ATO 5, comprende Monte Berico e la Riviera Berica fino al Bacchiglione;
- ATO 6, comprende gli insediamenti di Casale, Vicenza Est e Settecà dal Bacchiglione alla linea FS VE-MI;
- ATO 7, comprende gli insediamenti di Bertesinella e Bertesina tra la linea FS VE-MI, via Aldo Moro e la linea FS VI-TV;
- ATO 8, comprende gli insediamenti di Ospedaletto, Anconetta, Saviabona, Polegge e Laghetto.

Per l'intero comune e per ogni ATO, nelle tabelle allegate in appendice alle presenti norme, sono indicati:
- i parametri teorici di dimensionamento decennale;
- i limiti quantitativi e fisici, costituenti il carico insediativo aggiuntivo, per lo sviluppo degli insediamenti residenziali comprensivi dell'artigianato di servizio e della ricettività turistica, produttivi, commerciali-direzionali;
- i parametri per i cambi di destinazione d'uso nonché la relativa quota di aree per servizi.

Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal vigente PRG ad eccezione di quella relativa a:
- strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di adozione del PAT;
- superfici utili di attività produttive attive alla data di entrata in vigore del PAT in zona impropria e da trasferire;
- ampliamento di abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore del PAT, fino al 20% della volumetria esistente e senza incremento del numero di unità, limitatamente alle aree e agli interventi definiti dal PI, per la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza, all'accessibilità, all'efficienza energetica e alla qualità architettonica delle abitazioni in coerenza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 57 delle presenti norme;
- ampliamento di attività produttive attive, ricadenti in zona impropria e confermate dal vigente PRG, fino al 10% della superficie utile e fino al massimo di 300 mq di superficie utile, limitatamente alle aree e agli interventi definiti dal PI per la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza, all'efficienza energetica e alla qualità architettonica in coerenza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 58 delle presenti norme.

Il dimensionamento complessivo teorico decennale del PAT può essere incrementato o ridotto fino al massimo del 10% senza che ciò comporti variante. Detto incremento o riduzione dovrà essere oggetto, in sede di formazione del PI, a specifica motivazione in relazione allo stato di attuazione del PAT, alle dinamiche insediative complessive e in ciascun ATO, per le diverse destinazioni e verificate, sotto il profilo della sostenibilità, con riferimento alla VAS.

Il 10% della capacità insediativa prevista per ogni singolo ATO può essere ridistribuita negli ATO limitrofi, nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT senza che ciò comporti variante. Detta distribuzione dovrà essere oggetto, in sede di formazione del PI, di specifica motivazione in relazione allo stato di attuazione del PAT, alle dinamiche insediative complessive e in ciascun ATO, per le diverse destinazioni e verificate, sotto il profilo della sostenibilità, con riferimento alla VAS.

La capacità insediativa conseguente alla compensazione ed ai crediti edilizi costituisce una quota insediativa aggiuntiva rispetto al dimensionamento teorico comunale del PAT. Detta quota aggiuntiva non può superare il 10% del totale e può essere attuata in ATO diversi da quelli da cui origina la compensazione o il credito.

Art. 18 bis - Ambiti di urbanizzazione consolidata (P)

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, individuati nell'Elaborato 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata, sono definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017.

Art. 19 - Limite quantitativo massimo di consumo di suolo (P)

In attuazione della LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, il PAT recepisce la quantità massima di consumo di suolo di cui alla LR 14/2017 (art. 2, comma 1, lett. c)) assegnata con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto n. 191 del 20 novembre 2019, pari a 48,45 ha.

La revisione quinquennale della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e comma 6 della LR 14/2017 comporta l'aggiornamento automatico della quantità assegnata al comune, senza configurarsi variante al PAT.

In sede di PI il dimensionamento del PAT e la quantità di consumo di suolo dovranno essere monitorati, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta al limite quantitativo di consumo di suolo, ovvero dal bilancio tra le superfici interessate da nuovi interventi di impermeabilizzazione del suolo o di copertura artificiale e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale.

Non costituiscono consumo di suolo, e pertanto non rientrano nel parametro dimensionale sopraesposto, gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale negli ambiti di urbanizzazione consolidata - ai sensi dell'art. 12, comma 1, LR 14/2017 - come individuati nell'Elaborato 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata.

Capo II - LA CLASSIFICAZIONE DEI TESSUTI INSEDIATIVI E DEL TERRITORIO

Art. 20 - Classificazione del territorio (D)

Negli ATO, allo scopo di perseguire gli obiettivi del piano, sono stati individuati in relazione ai caratteri funzionali, fisici, morfologici, ambientali e giuridici, tessuti e territori urbani storici, tessuti urbani di recente urbanizzazione o da urbanizzare, territori rurali e aree e beni di interesse monumentale e paesaggistico.

Detti tessuti e territori sono classificati nel PAT come:
- Tessuto antico e tessuto storico (Articolo 21);
- Tessuto urbano consolidato (Articolo 24)
- Territorio trasformabile (Articolo 29)
- Territorio rurale (Articolo 32) suddiviso in:
  - periurbano intercluso;
  - periurbano aperto;
  - rurale ambientale;
  - rurale collinare;
  - rurale agricolo.

Il PAT inoltre riconosce la rilevanza delle frazioni e degli altri nuclei quali elementi costitutivi del sistema insediativo, dei servizi e di organizzazione sociale. Per ciascuna frazione e nucleo, con apposite "Schede direttive delle frazioni", il PAT individua gli elementi essenziali e caratterizzanti degli insediamenti e delinea direttive per la loro riqualificazione.

Il PI, in coerenza con dette direttive e in coerenza con il progetto generale di PAT, mediante apposita cartografia e/o disposizioni normative, definisce la specifica disciplina attuativa.

Art. 21 - Tessuto antico e tessuto storico (D)

Il PAT individua la “città storica” comprendente le parti, anche non urbanizzate o edificate, che necessitano di particolari misure di tutela e valorizzazione al fine di salvaguardarne i caratteri urbanistici, architettonici, storici, culturali, archeologici e paesaggistici.

Il PAT persegue:
- la tutela del tessuto urbano nonché degli edifici e dei manufatti aventi valore storico monumentale e testimoniale;
- il recupero delle componenti e delle parti degradate, l'eliminazione, riduzione o riambientazione di quelle incongrue anche mediante interventi di nuova costruzione;
- la tutela e il recupero dei caratteri urbani, tipologici e costruttivi dell'impianto originario e, mediante progetti di ristrutturazione e recupero congrui con l'assetto urbanistico storico, di quelli determinati da più recenti interventi urbanistici o edilizi;
- la “ri-abitazione” e la vitalizzazione del Centro Storico mediante l’incremento della popolazione stabile e delle attività connesse quali l’artigianato di servizio e il commercio al dettaglio e l'insediamento di attività compatibili;
- il potenziamento e l'innovazione dell'offerta di servizi e attività per la fruizione e la produzione culturale mediante il recupero del patrimonio edilizio.

(P) La trasformazione degli edifici dismessi da attività produttive e' assoggettata a convenzionamento allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

(P) In caso di eliminazione di superfetazioni e altre costruzioni o parti di costruzioni incongrue e incompatibili con gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione del centro storico, le superfici utili eliminate potranno costituire credito edilizio trasferibile negli altri ATO, in surplus rispetto al dimensionamento di PAT, secondo la disciplina che verrà definita in sede di adeguamento del PI.

(P) Il PAT rileva che nell’ATO 1, in relazione alle sue specifiche caratteristiche e al numero e qualità delle funzioni presenti nonché alla luce delle previsioni di piano, il fabbisogno di servizi è soddisfatto anche in relazione alle future trasformazioni previste. Permanendo per ciascun intervento assoggettato, l’obbligo ad assolvere il debito di standard per servizi e non essendo necessario reperire servizi con natura areale, riconosciuta la rilevanza dell’obiettivo di “ri-abitazione” e vitalizzazione del centro storico e il ruolo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, il PAT considera il soddisfacimento del fabbisogno abitativo di interesse pubblico e forma idonea, preferenziale e prioritaria per il soddisfacimento del complessivo debito di standard.
Il PI, in attuazione della direttiva di PAT, definirà con specifica disciplina i parametri di correlazione tra debito di standard e la cessione al comune, o in

alternativa la destinazione vincolata e convenzionata per trenta anni a favore del comune o a terzi secondo appositi criteri e modalità, di alloggi da locare a canone convenzionato (social housing). I parametri saranno determinati secondo criteri riferiti alla localizzazione dell'intervento assoggettato, alla sua tipologia operativa, alle quantità e alle destinazioni d'uso nonché alle altre eventuali speciali condizioni attuative previste.

Il PAT, per l'ATO 1, allo scopo di ridurre la permanenza di autoveicoli in sosta nelle strade del Centro Storico, compatibilmente con gli obiettivi di tutela, promuove la realizzazione di autorimesse per la sosta a rotazione e pertinenziale da realizzare in via prioritaria in aree perimetrali o, in alternativa, in aree interne allo stesso al Centro Storico ma direttamente collegate agli assi viari di adduzione. Il PI in sede di adeguamento individuerà le aree idonee definendo apposite puntuali discipline.
Negli edifici d'interesse storico e monumentale, vincolati e assoggettati a restauro, le destinazioni d'uso compatibili, con priorità per quelle abitativa e alberghiera, sono determinate in sede di definizione di progetto. Allo scopo di non penalizzare gli interventi di recupero e tutela del patrimonio architettonico d'interesse storico e monumentale, in sede di formazione del PI dovrà essere effettuata apposita ricognizione delle destinazioni in atto per definire quali ulteriori destinazioni potranno essere ammesse in via alternativa.

(P) Negli edifici privi d'interesse storico e monumentale la destinazione d'uso abitativa e' sempre compatibile. Ai piani interrato, terreno e primo, sono ammesse, previa stipula di convenzione, destinazioni commerciali di vicinato, artigianali, pubblici esercizi e direzionali.

In sede di adeguamento il PI disciplinerà le modificazioni d'uso degli immobili mediante convenzionamento sulla base di criteri che accertino:
- la coerenza con l'obiettivo di "ri-abitazione" e vitalizzazione del Centro Storico;
- la compatibilità degli usi con quelli in atto e previsti negli edifici circostanti;
- di adeguatezza dell'accessibilità e della sicurezza.
- In caso di edifici già integralmente utilizzati con destinazioni diverse da quella abitativa, in caso di interventi interessanti l'intero edificio, e' sempre ammesso mantenere le destinazioni in atto alla data di adozione del PAT purché compatibili con la tutela dei caratteri tipologici e costruttivi originari.

Il PI individua nell'ATO1 gli spazi pubblici o di uso pubblico aventi particolare valore storico o monumentale dove andrà disciplinata l'apertura e la trasformazione delle vetrine allo scopo di preservare i caratteri estetico-architettonici del contesto urbano e perseguire gli altri obiettivi di cui alle presenti disposizioni.

Il PI individua i parchi, i giardini storici e gli spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale e ne disciplina la tutela in coerenza con le seguenti direttive:
- va mantenuta la giacitura, l'estensione e la conformazione dei giardini;
- va mantenuta l'integrità e le relazioni con il contesto;

- le attività e gli usi non devono compromettere i caratteri storici e ambientali dell'impianto;
- vanno tutelati e conservati gli elementi di valore storico-architettonico, i beni e risorse presenti, le alberature e gli altri elementi vegetazionali di pregio naturalistico o di valore storico-ambientale che non possono essere abbattuti, salvo per ragioni fito-sanitarie o di sicurezza con immediata sostituzione con altri della stessa specie.

Il PI, in una fascia di 50 ml per lato dal sedime delle Mura storiche e delle relative pertinenze, definisce criteri e modalità per la riqualificazione urbanistica e edilizia e per il recupero degli elementi di interesse storico e architettonico con la finalità di valorizzare le mura storiche e il contesto.

(P) Entro detta fascia, fino all'adeguamento del PI potranno essere realizzati esclusivamente:
- interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione;
- interventi pubblici e di pubblico interesse;

sono sempre consentiti gli interventi finalizzati alla eliminazione di edifici e manufatti incongrui con i caratteri dei beni e dei contesti tutelati. Possono essere comunque realizzati interventi in attuazione di organici programmi di recupero previa individuazione dell'ambito d'intervento da definire, sulla base di idonea documentazione tecnica, da parte del Consiglio Comunale.

(P) Stante la preminenza degli obiettivi di tutela del patrimonio storico e culturale, fino alla entrata in vigore del PI adeguato al PAT le disposizioni di cui al presente articolo, per quanto direttamente applicabili, costituiscono prescrizione prevalente sulle vigenti normative di PRG.

In sede di formazione del PI e dei successivi strumenti di attuazione le disposizioni di dettaglio di cui sopra potranno essere oggetto di modificazione, anche sotto il profilo dei parametri quantitativi, per perseguire in modo più efficace gli obiettivi del PAT.

Il PAT individua nell'Elaborato 4 tre differenti contesti di valore delle aree comprese all'interno del Centro Storico dell'ATO1. Il PI in sede di adeguamento verifica e integra mediante apposita analisi dei tessuti edilizi e urbani l'individuazione dei contesti indicati dal PAT e detta specifiche norme di tutela.

Per le frazioni e gli altri nuclei esterni all'ATO1 l'adeguamento del PI, oltre che al presente articolo, si riferirà anche alle specifiche "schede direttive delle frazioni".

Art. 22 - Tutela delle Ville Venete e dei contesti figurativi (D)

Il PAT riconosce e rappresenta le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", nonché gli edifici e i complessi di valore monumentale.

Il PAT assume e integra i contesti figurativi indicati dal PTCP adottato, non ancora in vigore, per le tre ville palladiane (Capra Valmarana, Gazzotti Grimani Curti, Trissino Trettenero), ed inoltre individua ulteriori contesti figurativi relativi agli altri beni da tutelare.

Il PI, in sede di adeguamento, verifica, integra e dettaglia, di concerto con la Provincia e gli altri Enti competenti, l'ambito dei contesti figurativi individuati dal PAT relativamente alle singole Ville Venete di cui art. 40, comma 4 LR 11/04.

Il PI aggiorna e integra la conoscenza degli edifici e dei manufatti di valore testimoniale ed ambientale e del relativo contesto figurativo e attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento, le destinazioni d'uso compatibili con il grado di tutela, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della LR 11/2004.

Il PI disciplina le trasformazioni all'interno dei contesti figurativi e in particolare:
- la conservazione dei coni visuali privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni oggetto di tutela;
- la conservazione dell'integrità del rapporto tra i beni di interesse storico monumentale, paesaggistico e testimoniale e le rispettive pertinenze e le circostanti aree rurali;
- l'individuazione degli elementi incongrui eliminabili per i quali sarà possibile applicare forme compensative e il credito edilizio;
- la creazione di quinte arboree ed altri elementi di mitigazione degli elementi incongrui non eliminabili;
- il mantenimento delle componenti naturali e di quelle relative alle sistemazioni fondiarie agricole tradizionali;
- la definizione di linee guida per la realizzazione di infrastrutture, urbanizzazioni, impianti, cartellonistica pubblicitaria ed edifici all'interno dei contesti figurativi.

Il PI assume le indicazioni dello "schema norma del *Borgo di S.Agostino*" del P.A.MO.B e, a seguito di apposite indagini storiografiche, cartografiche e iconografiche, individua gli elementi aventi rilevanza storica e ne disciplina la tutela in coordinamento con le direttive relative alla riqualificazione e alla valorizzazione del Borgo di S. Agostino.
Il PI, in particolare, verificato il grado di integrità del contesto e individuate le criticità, indica le azioni per realizzare un filtro di mitigazione degli impatti derivanti dalla prossimità all'infrastruttura autostradale e ai flussi commerciali che impegnano la viabilità locale dell'area.

Per la valorizzazione del Borgo il PI verificherà le condizioni per l'adeguamento dell'accessibilità ciclopedonale e la realizzazione delle aree di sosta, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, evitando o riducendo al minimo le impermeabilizzazioni. Particolare cura andrà posta nella definizione dei criteri per la ricostruzione di elementi dell'assetto rurale tradizionale oggi obliterato.

(P) Fino all'approvazione del PI adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e relativo circostante contesto figurativo, come individuato nell'Elaborato 4 del PAT, sono comunque ammessi gli interventi consentiti dal vigente strumento urbanistico purché compatibili con le altre previsioni del PAT.
Sono inoltre comunque ammessi gli interventi previsti dai piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 61 delle presenti norme, gli interventi di cui all'articolo 25, quelli per l'eliminazione dei manufatti ed edifici incongrui e connessa eventuale compensazione e quelli finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei beni, alla sicurezza delle persone e quelli di pubblico interesse.

Art. 23 - Vicenza Patrimonio Culturale dell'Umanità – La Valletta del Silenzio (D)

La perimetrazione dell'ambito territoriale individuato a seguito del riconoscimento del sito "La città di Vicenza" da parte dell'UNESCO nel 1994 si riferisce al cerchio della città murata come configuratosi nel XV secolo sotto la dominazione veneziana. Entro tale ambito sorgono le ventitrè opere attribuite a Palladio elencate nel provvedimento di riconoscimento.
Sono oggetto di analoga considerazione e tutela gli ambiti costituiti dalle tre ville palladiane, e relative pertinenze, di Cricoli (proprietà Trettenero) , di Bertesina (proprietà Curti) e Villa Capra detta "La Rotonda" (proprietà Valmarana), esterne al tessuto urbano.
Le motivazioni indicate dall'UNESCO per il riconoscimento quale sito culturale sono le seguenti:

- Vicenza costituisce una realizzazione artistica eccezionale per i numerosi contributi architettonici di Andrea Palladio, che integrati in un tessuto storico, ne determinano il carattere d'insieme;
- grazie alla sua tipica struttura architettonica, la città ha esercitato una forte influenza sulla storia dell'architettura, dettando le regole dell'urbanesimo nella maggior parte dei paesi europei e del mondo intero.

Anche alla luce delle motivazioni sopra richiamate, il PAT assume e fa propri, per quanto di competenza comunale, gli obblighi derivanti dalla convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, come ratificata dalla legge 184/77, e delimita e tutela il sito anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'Attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale.

All'interno di tali ambiti è pertanto richiesta una particolare attenzione alla qualità e al decoro urbanistico e ambientale che il PI attua, in adeguamento alle previsioni del PAT, definendo la tutela e gli interventi ammessi e individuando, sulla base di analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi sono raggruppabili per le loro caratteristiche tipologiche, i valori di tutela attribuibili in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare.

Il PI provvede quindi, per gli ambiti sopra individuati:

- a completare il censimento e la tutela delle testimonianze di valore storico-architettonico, per gli immobili non già tutelati in sede di PAT;
- a limitare l'altezza delle opere edilizie di nuova costruzione o sopraelevazione, o demolizione con ricostruzione non fedele, al fine di tutelare la visibilità e percezione unitaria del centro storico;
- ad individuare i coni visuali ed i contesti da tutelare per l'integrità della percezione visiva e d'insieme del centro storico dagli accessi principali della città e dal fondale panoramico collinare, ponendo limiti all'edificazione, agli indici di edificabilità ed alle altezze;
- a definire, anche in riferimento ai provvedimento regionali relativi a detti ambiti, un apposito progetto di tutela e riqualificazione per la Valletta del Silenzio e per il contesto figurativo entro cui ricade;

- a favorire, nell'ambito del Piano di Gestione UNESCO, interventi e destinazioni funzionali alla valorizzazione e a disincentivare quelle in contrasto o peggiorative degli obiettivi di tutela;
- ad individuare gli edifici soggetti a demolizione in quanto contrastanti con gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo e a disciplinare il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

A norma dell'art. 36 della LR 11/2004, la demolizione di edifici finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, costituisce intervento di miglioramento della qualità urbana e territoriale e determina, secondo i criteri e i parametri definiti dal PI, un credito edilizio a favore dell'avente titolo.

Art. 24 - Tessuto urbano consolidato (D)

La “città consolidata” comprende la parte del territorio comunale costruita ed i contesti territoriali di “completamento” (sia residenziali che produttivi - commerciali - direzionali), già dotati delle principali opere di urbanizzazione, nonché le aree assoggettate dal PRG a strumento urbanistico attuativo già approvato. Per la “città consolidata”, vanno perseguiti obiettivi di riqualificazione, innovazione e valorizzazione con particolare riguardo a:

- riduzione dei tempi di percorrenza per la fruizione dei servizi;
- contenimento dei consumi energetici e delle risorse idriche;
- contenimento della produzione ed efficiente gestione dei rifiuti;
- miglioramento del microclima urbano mediante la riduzione delle impermeabilizzazioni, interventi che favoriscano la ventilazione urbana, il potenziamento del patrimonio arboreo, l’efficienza energetica degli edifici e delle reti tecnologiche;
- promozione della qualità architettonica e dell’arredo urbano;
- edifici e tessuti urbani di pregio da tutelare;
- sicurezza urbana e coesione sociale mediante specifiche modalità di realizzazione delle aree pubbliche e mediante la distribuzione di servizi di interesse pubblico e di esercizi pubblici.

Alla “città consolidata” sono equiparati anche gli insediamenti di edilizia non rientranti nel territorio agricolo, compresi i lotti e/o le zone previsti con specifica disciplina dal vigente PRG e non ancora edificati.

Il PI in sede di adeguamento al PAT riconsidera gli ambiti RSA2 RSA3 e RSA4 nonché il PPM2, come individuati nel vigente PRG, al fine di integrare nel nuovo quadro normativo la disciplina di tali aree in coerenza con le strategie e gli obiettivi del PAT. Gli ambiti che il PAT indica come centro storico saranno oggetto di revisione delle previsioni urbanistiche del vigente PRG al fine di assicurare la tutela degli elementi di valore storico, monumentale, testimoniale e archeologico.

Il PI stabilisce le destinazioni urbanistiche delle singole zone e/o aree, i parametri edificatori, la dotazione dei servizi, le modalità attuative nonché, fatta salva l’esigenza di salvaguardare i caratteri tipologici del tessuto urbano, quali interventi sull’edilizia esistente siano sempre possibili (nuove costruzioni, ampliamenti, riqualificazione, riconversione).

Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, sulla base del quadro conoscitivo aggiornato e per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione, innovazione e valorizzazione di cui al presente articolo, provvede a:

- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparto urbanistico stabilendo le modalità tecniche di redazione del medesimo;
- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio da salvaguardare;

- definire le modalità per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione anche mediante la determinazione di crediti edilizi;
- individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- prevedere l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti.

Gli edifici e i manufatti esistenti, anche esterni alla "città storica", che presentano elementi tipologici, di finitura, decorazioni e/o particolari connotazioni di valore storico-culturale, vanno conservati e tutelati e tal fine, in sede di adeguamento di PI, si procederà ad apposita ricognizione.

(P) A seguito dell'approvazione del PAT le previsioni del PRG vigente inerenti alla città consolidata acquistano il valore e l'efficacia del PI. Sino all'adozione del primo PI anche le NTA del PRG vigente restano in vigore per le parti non in contrasto con le presenti NTA.

Il perimetro della città consolidata indicato all'Elaborato 4 "Carta della trasformabilità" sarà meglio precisato dal PI per le parti previste in attuazione del PAT.

In tale sede il PI potrà introdurre modifiche connesse alla definizione esecutiva degli interventi e, a fronte di una ricognizione di maggior dettaglio relativa allo stato reale dei luoghi, potrà introdurre le conseguenti rettifiche.

In tale sede il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, dai perimetri delle Tessuto Urbano Consolidato, alle seguenti condizioni:

- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di consumo di suolo determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza;
- che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 25 - Azioni di riqualificazione e riconversione (D)

Il PAT individua gli ambiti su cui attivare le principali azioni di riqualificazione e riconversione, da sviluppare in ciascun sito o in connessione con altre, per la rigenerazione di parti dell'insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale nonché per realizzare nuovi interventi di particolare rilevanza.

Si tratta di azioni relative a funzioni e ambiti:

a) non più adeguate alle funzioni originarie;
b) coinvolte in progetti finalizzati a determinare l'evoluzione e l'innovazione delle infrastrutture;
c) dismesse, non più funzionali o in situazione di degrado;
d) occupate da attività in atto non compatibili con il contesto o con l'attuazione delle previsioni di PAT;
e) prossime ad altre funzioni o aree di particolare rilevanza.

Dette azioni sono riconosciute dal PAT come strategiche per riqualificare l'assetto urbano anche mediante la localizzazione di funzioni e servizi pubblici o di interesse pubblico e sono individuate in modo differenziato come :

- azioni di Interesse Pubblico Strategico (IPS), che prevedono l'innovazione radicale dell'attuale assetto localizzativo e/o funzionale di servizi e attività pubbliche o di interesse pubblico di rilevanza anche sovracomunale;
- azioni con Assetto Delineato (AD), per le quali nel processo di pianificazione è stato accertato, anche mediante specifiche intese preliminari, l'interesse dei proprietari a collaborare all'attuazione mediante forme perequative e compensative e per le quali il Comune e la proprietà hanno già delineato una ipotesi di modalità attuativa e di assetto insediativo dell'ambito interessato e l'opzione per il prioritario inserimento nel PI;
- azioni con Assetto Aperto (AA), per le quali non è stata delineata una ipotesi di modalità attuativa e di assetto insediativo dell'ambito interessato, e per la cui definizione ed eventuale inserimento del PI si procederà mediante ricognizione e selezione delle manifestazioni di interesse all'attuazione delle previsioni di PAT con procedure trasparenti e concorsuali.

Gli ambiti e le previsioni per le azioni IPS, AD e AA hanno carattere preliminare o indicativo e saranno oggetto di definizione in sede di PI che potrà inoltre modificare l'individuazione degli ambiti allo scopo di perseguire più efficacemente gli obiettivi specifici e generali del PAT. Tutte le azioni sono finalizzate ad attivare analoghi processi di innovazione e riqualificazione nelle aree limitrofe. Talune azioni, per la loro particolare rilevanza e per loro dislocazione nel tessuto consolidato, sono state individuate e definite per svolgere espressamente la funzione di "motore" della riqualificazione urbana. In tal senso il PI individuerà le modalità per favorire detta funzione.

Talune delle aree più avanti elencate sono collocate all'interno della "Spina Ovest" che, a partire dalla Stazione FS si sviluppa verso nord ovest comprendendo numerose aree già utilizzate da attività produttive ora

dismesse. La “Spina Ovest” costituisce un progetto strategico del PAT che il PI svilupperà in via prioritaria per attuarlo con la collaborazione di operatori privati e in stretta correlazione ad altri processi di riqualificazione dei limitrofi tessuti urbani.

Tra gli obiettivi del progetto “Spina Ovest” il PAT indica:
- riconnessone delle relazioni tra parti della città,
- potenziamento dell’armatura ambientale della città consolidata;
- modernizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse;
- promozione e supporto alla mobilità sostenibile;
- promozione di interventi edilizi di elevata qualità architettonica e costruttiva;
- concretizzazione dell’obiettivo di Vicenza Capoluogo generando una adeguata densità e qualità di servizi rari e innovativi;

Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell’analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori ambiti e azioni di riqualificazione e riconversione, oltre a quelle elencate, in ragione del differente stato di definizione delle funzioni e dell’ipotesi di assetto, e identificate come di seguito:

IPS

1. Stazione FS VI: riqualificazione e valorizzazione della stazione e spazi limitrofi, formazione di aree a parcheggio, realizzazione di nuove strutture di accesso al centro della Città;
2. Area San Biagio AIM/Ex Carceri/Complesso conventuale/Ex ACI: recupero del complesso conventuale, inserimento di funzioni culturali e amministrative, integrazione di funzioni residenziali, direzionali, commerciali di vicinato e artigianato di servizio, potenziamento della sosta a rotazione, realizzazione di percorsi lungo il Bacchiglione, formazione di parcheggi pertinenziali;
3. Mura zona viale Mazzini, San Rocco e Santa Maria Nova: recupero delle Mura e sistemazione delle aree limitrofe, riqualificazione delle aree di centro storico e di quelle esterne prospicienti le mura. Formazione in San Rocco del Polo dei Servizi Sociali, dove si integreranno tutte le funzioni relative alla programmazione e alla gestione dei servizi alla persona, e in Santa Maria Nova del Polo Scolastico Primario;
4. Ex centrale del latte: abbattimento delle strutture esistenti, formazione di un’area verde a parco e costituzione di una “piazza” coordinata con le strutture parrocchiali e connessa con Parco Astichello;
5. Maddalene, Monte Crocetta, Colonia Bedin Aldighieri, Laghetto, Bertesinella: inserimento di strutture per l’assistenza sociale agli anziani. Per l’intervento a Maddalene è previsto il potenziamento dell’area a bosco e il completamento con parco e attrezzature a supporto della ciclabile;
6. Depuratore di Casale: potenziamento e adeguamento funzionale dell’impianto, realizzazione di opere per la sicurezza idraulica dell’impianto e per la compensazione idrogeologica, adeguamento delle infrastrutture e realizzazione di opere di mitigazione dell’impatto percettivo;
7. Ospedale e Seminario Nuovo: si assume la scelta strategica del

potenziamento e riqualificazione dell'Ospedale di San Bortolo mediante l'utilizzazione degli immobili del Seminario Nuovo e la complessiva riorganizzazione del complesso ospedaliero, integrata con la riorganizzazione del sistema di accessibilità, e delle altre strutture della ULSS;

8. Servizi per la gestione urbana: riorganizzazione dei servizi per la gestione urbana, rilocalizzazione e ristrutturazione degli impianti e delle sedi con l'individuazione di un ambito (strutture AIM) di prioritario attrezzamento, a cavallo della linee ferroviarie Schio-Treviso, di un ambito strategico per azioni di riqualificazione e compensazione ambientale della zona industriale e del sistema produttivo territoriale compreso tra l'asse autostradale, il Retrone e Viale S. Agostino e comprendente il depuratore di S. Agostino, e dell'are in prossimità del Casello di Vicenza Est, sede dell'attività di Valore Ambiente.
9. Quartiere dell'Università e Polo della Meccatronica e Tecnologico: comprende aree, immobili e infrastrutture che, sulla base di linee guida, dovranno garantire il coordinato sviluppo di un sistema integrato di servizi per la formazione professionale e universitaria, per la ricerca e per la promozione di produzioni e tecnologie avanzate, con particolare riguardo alla meccatronica, in stretta connessione con il sistema produttivo. Per la grande rilevanza strategica e per la dimensione almeno regionale, la costituzione Polo della Meccatronica e Tecnologico integrato con il Quartiere dell'Università costituisce fattore innovativo per lo sviluppo economico della Città e del territorio vicentino. Il PI definisce le linee guida per redigere il relativo master plan e per l'attivazione e il coordinamento delle previsioni di PAT.
10. Quartiere Fieristico: riqualificazione del tessuto urbanistico e ambientale, miglioramento e innovazione dell'accessibilità alle strutture delle Fiera e integrazione nel sistema infrastrutturale e urbano mediante la realizzazione di un sistema di comunicazione e informazione, con terminali e pannelli dislocati nei punti interessati dai più rilevanti flussi di traffico. Nell'ambito del Quartiere Fieristico saranno regolate le destinazioni ammesse considerando la preminenza dell'interesse pubblico per il potenziamento della funzione fieristica e per la rilevanza di una coordinata e qualitativamente adeguata gestione delle funzioni espositive e di accoglienza degli espositori e dei visitatori;
11. Polo della Prevenzione: rilocalizzazione e integrazione in un unico ambito, individuato in destra Astichello tra la frazione di Polegge e Laghetto, delle funzioni, strutture e attrezzature per la gestione della sicurezza e della prevenzione (protezione civile, SUEM, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, etc.) da realizzare anche mediante forme di perequazione e individuando eventuali destinazioni che possano risultare compatibili, complementari e di supporto allo svolgimento delle attività di prevenzione;
12. Polo degli impianti sportivi: riorganizzazione delle attrezzature sportive mediante la loro interconnessione e il potenziamento delle modalità di accessibilità;
13. Asse Culturale Piazza Castello – Giardini Salvi – Piazza Matteotti: si sviluppa all'interno del Centro Storico e connette le più importanti sedi per attività culturali, museali e luoghi di interesse culturale della Città. In

questo quadro assume particolare rilievo la previsione di trasferimento degli uffici dal Palazzo degli Uffici che consentirà la piena valorizzazione del complesso della Basilica Palladiana come centro culturale multifunzionale. Il PI definisce un apposito progetto prevedendo anche interventi di valorizzazione del patrimonio e per lo sviluppo dell'Asse individuando e disciplinando gli interventi, anche complementari, necessari per la funzionalità delle attività culturali e per la promozione turistica.

AD - con assetto delineato

Per le indicazioni relative agli interventi di seguito elencati si rinvia alle intese preliminari già definite e richiamate nel provvedimento di presa d'atto della Giunta Comunale n. 300 del 08/10/2009.

Il contenuto di dette intese ha valore di direttiva per la definizione degli accordi di cui all'articolo 6 della LR 11/2004 che il PI, in sede di adeguamento, recepirà con le necessarie specificazioni e discipline.

1. Arena Eventi/Stadio Menti, comprendente la realizzazione di una struttura idonea a sostituire lo stadio Menti, di cui è prevista la demolizione, insediamenti commerciali, turistici e direzionali, la realizzazione di infrastrutture viabilistiche per l'interconnessione dell'area e la previsione delle aree per una fermata SFMR;
2. Piazza Bertesina, comprendente la realizzazione di aree a parcheggio e opere viarie, la sistemazione a piazza dell'area antistante la chiesa e la complessiva valorizzazione del contesto palladiano rinforzando l'accessibilità e la vocazione turistica;
3. Monte Asolone/Astichello, comprendente insediamenti residenziali, la formazione di aree integrate nel parco Astichello, parcheggi e strutture residenziali di pubblico interesse e con carattere sociale/assistenziale;
4. Area ex Zambon, comprendete la realizzazione di un'area a parco attrezzata, la realizzazione di infrastrutture stradali e ciclopedonali e la previsione di insediamenti residenziali e la localizzazione di funzioni pubbliche;
5. Banca Popolare VI, comprendente la realizzazione di insediamenti direzionali, la ristrutturazione delle aree pubbliche e delle dotazioni di parcheggio, la demolizione di un edificio incongruo a ridosso delle Mura storiche e la sistemazione delle aree scoperte;
6. Montagnole/PP6, comprendente la realizzazione di insediamenti residenziali, la previsione di realizzazione di un parco urbano nell'area montagnole e l'urbanizzazione di parte dell'area PP6;
7. Campo Federale/PP6, comprendente la realizzazione di attrezzature per gli impianti sportivi e la realizzazione di parte delle previsioni insediative del PP6;
8. IVEM/ex PP5, comprendente la realizzazione di insediamenti commerciali e direzionali e la realizzazione di parcheggi d'uso pubblico;
9. Marchetto/ex PP5, comprendente la previsione per la realizzazione del nuovo centro amministrativo comunale e attività commerciali e direzionali;

AA - con assetto aperto

1. Centro logistico VI Est: formazione di un centro a supporto delle attività economiche integrato con tutte le funzioni complementari, correlate e ancillari in grado di dare completezza e adeguatezza alla funzione e di ospitare le funzioni di Dogana;
2. Ex Consorzio Agrario, aree limitrofe e aree inattuate PP9 (Spina Ovest): riconversione del compendio per integrarlo nel tessuto urbano con destinazioni residenziali, corrispondenti dotazioni commerciali di vicinato, realizzazione di servizi per l'infanzia, aree a parco urbano integrate nella "spina ovest", strutture per l'assistenza sociale agli anziani, strutture per servizi per la sicurezza pubblica;
3. Portale VI Est (Cardine Est): insediamento di funzioni di "terminal" (infopoint, servizi di ristoro, servizi commerciali, edicola, noleggio autovetture, carsharing, servizi internet, etc.);
4. Portale VI Ovest (Cardine Ovest): insediamento di funzioni di "terminal" (ristorazione, sale riunioni e servizi business, sportelli bancari, infopoint, servizi commerciali, edicola, noleggio autovetture, carsharing, deposito bagagli, rest rooms, servizi sanitari, servizi internet, etc.);
5. Arsenale/LEGO/Ex Cotonificio Lanerossi: insediamento sostitutivo di attività economiche, residenziali, servizi, infrastrutture, caratterizzati dalla loro natura e modalità insediativa innovativa e finalizzati a realizzare un processo di volano per la riqualificazione e l'ammodernamento insediativo, produttivo e tecnologico della zona industriale;
6. Magazzini Generali/Mercato: sostituzione e ammodernamento delle funzioni presenti, formazione di un parco costituito da un sistema di "giardini a tema" tra loro collegati e ciascuno connesso ad una specifica destinazione, funzione e attività (mercato, ristorazione, servizi sociali e per l'infanzia, biblioteca/ludoteca, ricicleria, residenza, serra per la manutenzione del verde pubblico, esposizione, padiglione della musica, etc.);
7. Piazza per Saviabona: riassetto del sistema urbano per potenziare il fulcro comunitario di Saviabona traslando la viabilità di attraversamento e costituendo una nuova parte insediativa dotata di residenza, commercio di vicinato, strutture pubbliche, piazza, etc.;
8. Aree produttive Laghetto-Astichello: attivazione di un processo di riqualificazione o sostitutivo e di rilocalizzazione, anche mediante forme di incentivazione, compensazione e credito edilizio per liberare il corso dell'Astichello dalla pressione insediativa e recuperare un minimo contesto fluviale oggi obliterato;
9. Ambito Dioma Zona Industriale Ovest: attivazione di un processo di riqualificazione del tessuto insediativo produttivo, anche mediante forme di incentivazione, compensazione e credito edilizio per valorizzare il corso della Dioma con funzione di mitigazione idraulica e come asse per percorsi ciclopedonali e per la realizzazione di un sistema lineare attrezzato, organizzato in nodi alle interconnessione delle infrastrutture, dotato di centri di servizio e attività per la ristorazione, la ricreazione, attività ludico/spettacolari inidonee per la collocazione in aree urbane

residenziali.

(P) Le azioni di cui al presente articolo, assoggettate al previo accordo di cui all'Art. 6 della LR 11/2004 e all'applicazione della perequazione urbanistica, al netto di eventuali infrastrutturazioni di scala urbana che saranno valutate in sede di progetto o di inserimento nel PI, dovranno essere sviluppate perseguendo l'obiettivo della riduzione della attuale complessiva superficie impermeabilizzata. Detta riduzione di impermeabilizzazione dovrà essere perseguita al netto delle altre misure di mitigazione e compensazione indicate in sede di valutazione di compatibilità idraulica. Inoltre, in sede di adeguamento, le indicazioni relative alle azioni AD potranno essere oggetto di ridefinizione relativamente alle quantità, destinazioni e localizzazione degli interventi al fine di conseguire, in coerenza con il PAT, il migliore equilibrio insediativo e funzionale.

Art. 26 - Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale (D)

Trattasi di aree di rilevante interesse per la riqualificazione urbana e ambientale che richiedono interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale comportanti la revisione delle destinazioni d'uso in atto e/o delle densità edilizie esistenti o previste.

Di seguito si elencano le aree assoggettate alla presente disposizione:

- aree limitrofe o prospicienti le mura storiche;
- aree del centro storico prospicienti spazi pubblici o d'uso pubblico;
- aree limitrofe ai principali corsi d'acqua;
- aree collocate in diretto e prossimo rapporto visuale con i beni di rilevante interesse storico e monumentale;
- aree limitrofe ad altre destinate alla realizzazione di strutture e servizi pubblici o di interesse pubblico.

L'obiettivo di miglioramento, strettamente connesso e vincolato al perseguimento di un concreto e organicamente compiuto risultato di miglioramento, deve essere riferito ai seguenti criteri di individuazione delle aree:

- possibilità di apertura o ampliamento alla pubblica fruizione;
- eliminazione di situazioni di cesura della percorribilità lungo i corsi d'acqua o di affaccio e accesso agli stessi;
- interconnessione di spazi e strutture pubbliche o d'uso pubblico.

Il PI provvederà alla dettagliata individuazione delle aree e alla disciplina degli interventi al fine di definire le utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici adeguati per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione attivando anche l'iniziativa dei proprietari delle aree interessate. Detti obiettivi potranno essere perseguiti attraverso l'applicazione di misure compensative.

Il PI subordinerà gli interventi alle modalità attuative, anche dirette, più efficaci in riferimento al contesto, all'assetto proprietario nonché alla complessità dell'intervento urbanistico.

Art. 27 - Disposizioni per la riqualificazione degli insediamenti economico-produttivi (D)

Nella riqualificazione delle aree per gli insediamenti economico-produttivi, il PAT persegue i seguenti obiettivi specifici da attuarsi in sede di PI e degli altri strumenti di attuazione:

- sviluppo di una progettualità strategica, orientata a creare e rafforzare i fattori territoriali di competitività, favorendo la costruzione di strategie cooperative e di investimento in progetti e istituzioni comuni e favorendo funzioni sin qui solo in parte sfruttate, quali la comunicazione, il marketing e più in generale l'immagine anche architettonica delle aziende;
- sviluppo di servizi comuni per le imprese, per gli operatori e per gli addetti;
- recupero delle acque meteoriche per un loro riutilizzo compatibile con le attività dell'area e per il contenimento dell'impatto idraulico;
- riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti, del loro consumo di risorse non rinnovabili e dei connessi impatti sulle infrastrutture;
- previsione delle linee preferenziali di sviluppo in contiguità con aree già individuate;
- particolare attenzione agli insediamenti prossimi a zone residenziali da proteggere con adeguate barriere vegetali;
- qualificazione e potenziamento delle attività di logistica.

Modalità di compensazione sono stabilite in sede di PI e degli altri strumenti di attuazione scegliendo prioritariamente tra i seguenti interventi:

- aree da adibire a bosco di pianura/laminazione idraulica;
- risparmio delle risorse idriche;
- produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, biomasse);
- risparmio ed efficienza energetica (edifici, impianti produttivi).

Per gli ATO 4 e ATO 7 il PAT riconosce la rilevanza del coordinamento con i Comuni interessati alla definizione di un assetto insediativo, ambientale e infrastrutturale che travalichi i confini amministrativi.

Per l'ATO 4 e in particolare per il sistema produttivo, per i servizi previsti, per le principali infrastrutture e per la salvaguardia ambientale il PAT indica obiettivi e progetti che hanno caratteristiche tali da poter essere efficacemente attuati mediante pianificazione intercomunale.

- Le direttive del PAT per detto ambito potranno essere quindi oggetto di revisione nell'ambito di un processo per la formazione di un PATI tematico con i Comuni limitrofi e con quelli i cui insediamenti sono localizzati lungo il "corridoio 5", per affrontare tra gli altri i seguenti argomenti:
- attivazione di un sistema di TPL in sede protetta o riservata, integrato con il SFMR, con parcheggi scambiatori e con percorsi ciclopedonali;
- definizione di un progetto per la riqualificazione delle aree di interesse ambientale lungo il fascio infrastrutturale "corridoio 5" e individuazione di misure idonee a mitigare gli impatti sul sistema insediativo residenziale;
- definizione di indirizzi comuni per la riqualificazione degli insediamenti produttivi come aree ecologicamente attrezzate.

Per l'ATO 7 e in particolare per il sistema economico commerciale, il PAT rileva le criticità determinate dai flussi di traffico gravanti anche sulla viabilità locale e il conseguente effetto di frammentazione delle relazioni territoriali.

Le direttive del PAT per detto ambito potranno essere quindi oggetto di revisione nell'ambito di un processo per la formazione di un PATI tematico con i Comuni limitrofi per affrontare tra gli altri i seguenti argomenti:

- attivazione di un sistema di TPL in sede protetta o riservata, integrato con il SFMR, con parcheggi scambiatori e con percorsi ciclopedonali;
- definizione di un progetto per la riqualificazione delle aree di interesse ambientale e in particolare dell'Asse Tribolo-Tesina.

Il PI, in sede di adeguamento, dando attuazione al PAT sviluppa appositi approfondimenti analitici e concertativi per avviare, anche in assenza di PATI tematici, processi di coordinamento con i Comuni interessati.

Art. 28 - Grandi strutture di vendita e parchi commerciali (D)

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle grandi strutture di vendita e ai parchi commerciali così come definiti dalla normativa regionale in materia di commercio, legge regionale n. 15/2004 e art. 15 della LR n. 21/2007 e s.m.i..

Le grandi strutture di vendita di nuova formazione sono individuate, fatte salve le previsioni delle intese già definite e richiamate nel provvedimento di presa d'atto della G.C. n. 300/2009, in sede di PI esclusivamente all'interno di:

- ambiti produttivo/commerciali esistenti o programmati dal PRG vigente da riconvertire e/o riqualificare;
- ambiti di trasformazione secondo le linee preferenziali di sviluppo insediativo previste nell'Elaborato 4 del PAT.

In ogni caso l'individuazione in sede di PI di ambiti per l'insediamento di grandi strutture di vendita deve essere verificata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) compatibilità ambientale:
- condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del contesto dell'insediamento;
- inquinamento acustico ed atmosferico derivante dalla valutazione dello stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
- tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;

b) compatibilità relazionale:
- collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
- grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
- effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale;

c) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
- valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
- valutazione degli standard urbanistici di progetto (aree destinate al verde pubblico e parcheggio);
- valutazione degli elementi di arredo urbano;
- valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica (recupero delle acque meteoriche, tetti verdi, parcheggi inerbiti ecc).

Il PI stabilirà la disciplina di competenza comunale per accertare l'idoneità territoriale e ambientale per la localizzazione e/o l'autorizzazione di grandi strutture di vendita o per l'eventuale individuazione o modificazione di ambiti per parchi commerciali da individuarsi prioritariamente, in coerenza con le strategie generali del PAT e con gli obiettivi di riqualificazione urbana, in ambiti del tessuto consolidato già interessati dalla presenza di insediamenti commerciali o in ambiti di cui all'articolo 25 delle presenti norme. Detta disciplina dovrà definire, tra l'altro, le verifiche da effettuare e tra queste:

per i profili ambientali
- in considerazione dei flussi di traffico aggiuntivi previsti, valutazione del relativo impatto sul sistema ambientale e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione;
- in considerazione dell'incremento in loco della produzione di rifiuti, valutazione del relativo impatto e del sistema di raccolta e smaltimento e delle eventuali misure di adeguamento;

per i profili della mobilità
- valutazione delle connesse previsioni di traffico e dell'adeguatezza del sistema viario, ciclopedonale e di Trasporto Pubblico Locale;
- ricognizione dell'assetto viabilistico e dell'attuale classificazione funzionale della rete per valutare se la stessa sia in grado di mantenere detto assetto funzionale e quindi la relativa classificazione;

per i profili commerciali
- in considerazione delle eventuali nuove superfici attivabili, la valutazione di incidenza sull'esistente sistema distributivo;
- la verifica dell'esistente indice di equilibrio e la valutazione degli impatti dovuti alle nuove superfici;

per i profili urbanistici
- la verifica di coerenza e conformità alle previsioni territoriali e urbanistiche;
- la verifica connessa al monitoraggio VAS;

accertamento sintetico
- mediante apposita considerazione e pesatura delle valutazioni e verifiche sopra indicate si procede all'accertamento sintetico che verifica la sostenibilità territoriale e ambientale della ipotesi localizzativa/autorizzatoria considerata.

(P) Il PI, al fine di ottemperare alla vigente disciplina regionale, attua le disposizioni di cui sopra delimitando le aree degli esistenti parchi commerciali, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi del PAT, mediante l'eventuale individuazione o modificazione di ambiti per parchi commerciali.

(P) Fino all'entrata in vigore del PI, adeguato alla direttiva di PAT, le verifiche, le valutazioni e gli accertamenti sopra elencati assumono valore prescrittivo.

Art. 29 - Territorio trasformabile (D)

Il territorio trasformabile è costituito dalle parti di territorio inedificato non comprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata ed è destinato al raggiungimento degli obiettivi insediativi del PAT, con priorità per la realizzazione delle nuove funzioni e centralità dei servizi e degli interventi di edilizia pubblica.

Gli ambiti di trasformabilità corrispondono agli ambiti individuati nell'Elaborato 4 come linee preferenziali, nei quali è possibile collocare le nuove aree di espansione urbana per le quali il PI definirà l'effettiva localizzazione delle aree edificabili, le forme perequative, le modalità di intervento, le destinazioni d'uso e i parametri urbanistici ed edilizi.

Tali linee preferenziali hanno lo scopo primario di delineare gli orientamenti strategici per le eventuali espansioni insediative da attuarsi attraverso i PI e sono vincolanti per nuovi insediamenti di dimensione significativa.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Le parti di città da trasformare saranno individuate nel PI come estensione degli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo le linee di sviluppo indicate nell'Elaborato 4 e nei limiti di consumo di suolo di cui alla LR 14/2017, così come quantificati all'art. 19 delle presenti NTA.

L'attuazione degli interventi previsti dal PI potrà avvenire secondo le seguenti direttive:

- la nuova espansione non può superare i "limiti fisici della nuova edificazione", fatte salve le variazioni di assestamento;
- l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- la nuova espansione edilizia di dimensioni significative sotto il profilo strategico deve essere prevista coerentemente con le linee preferenziali di sviluppo insediativo / produttivo e sulla scorta dei criteri e modalità di applicazione della perequazione urbanistica;
- tutte le nuove aree di espansione, a meno di specifica diversa previsione del PI, dovranno essere soggette a PUA o a comparto.

Art. 30 - Linee preferenziali di sviluppo e limiti fisici alla nuova edificazione (D)

Il PAT individua, rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata, le linee preferenziali di sviluppo insediativo, ossia le direzioni di sviluppo degli insediamenti più opportune.

Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo distinguendole nelle seguenti tipologie:

Linee Preferenziali A - LPA: prevedono il completamento e la ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata del Capoluogo, con interventi di dimensione insediativa adeguati alla perequazione degli obiettivi di pubblico interesse, integrando la realizzazione di servizi e luoghi centrali che, per dimensione territoriale e caratteristiche funzionali assumono rilevanza per l'intero quartiere di riferimento. Dette aree sono individuate nelle località di:

- S. PIO X, nella quale, con gli insediamenti residenziali e in forma perequata, si prevede di realizzare, attrezzature per attività ludiche, ricreative, sportive e educative ambientate in un parco urbano con il recupero dei caratteri tipici dell'assetto rurale tradizionale;
- Anconetta, nella quale, con gli insediamenti residenziali e in forma perequata, si prevede di localizzare attrezzature per attività ricreative e sportive dislocate in un'area boscata attraversata da percorsi pedonali e accessibile mediante un sistema integrato di Trasporto Pubblico Locale e percorsi ciclabili;
- Laghetto; nella quale, con gli insediamenti residenziali e in forma perequata, si prevede di localizzare attrezzature strutture per l'assistenza e impianti per attività ricreative, sportive e ludiche che richiedono minime attrezzature e ampie superfici verdi.

(P) In tali aree, al netto di eventuali infrastrutture di scala urbana quali: parcheggi, aree attrezzate per lo sport e il gioco, strade, marciapiedi e piste ciclabili, isole ecologiche, piazze, slarghi e altre analoghe infrastrutture, la percentuale di superficie di nuova impermeabilizzazione non dovrà essere di norma superiore al 15% della complessiva superficie territoriale. Detta percentuale di impermeabilizzazione dovrà comunque essere definita in riferimento alle misure di mitigazione e compensazione da attuare all'interno dell'area e indicate in sede di valutazione di compatibilità idraulica. Al fine di perseguire detto obiettivo il PI indicherà, alla luce della Valutazione di Compatibilità Idraulica, idonei criteri.

Linee Preferenziali B - LPB: prevedono il completamento e la ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata, non direttamente connesse alle aree centrali del Capoluogo e non adeguatamente strutturate, con interventi di contenuta dimensione insediativa, integrando in forma perequata gli insediamenti residenziali e la realizzazione di aree verdi e parcheggi che, per dimensione territoriale e caratteristiche funzionali, assumono rilevanza locale. Dette aree sono individuate nelle località di:

- Tormeno;
- Bertesinella;
- Polegge.

(P) In tali aree, al netto di eventuali infrastrutture di scala urbana quali: parcheggi, aree attrezzate per lo sport e il gioco, strade, marciapiedi e piste ciclabili, isole ecologiche, piazze, slarghi e altre analoghe infrastrutture,, la percentuale di superficie di nuova impermeabilizzazione non dovrà essere di norma superiore al 10% della complessiva superficie territoriale. Detta percentuale di impermeabilizzazione dovrà comunque essere definita in riferimento alle misure di mitigazione e compensazione da attuare all'interno dell'area e indicate in sede di valutazione di compatibilità idraulica. Al fine di perseguire detto obiettivo il PI indicherà, alla luce della Valutazione di Compatibilità Idraulica, idonei criteri.

Linee Preferenziali C - LPC: riprendono previsioni del vigente PRG con interventi di contenuta dimensione insediativa, integrando la realizzazione di aree verdi e parcheggi che, per dimensione territoriale e caratteristiche funzionali, assumono rilevanza locale. In considerazione della contenuta dimensione e della loro localizzazione, assume particolare rilevanza l'obiettivo di integrazione coordinata con il tessuto esistente e il completamento dei servizi esistenti.

Le due previsioni insediative LPC previste a Bertesinella, tra via Cà Balbi e la Linea FS VE-MI, dovranno prevedere rispettivamente in perequazione, quella ad ovest la cessione delle aree necessarie per la realizzazione del parcheggio per la fermata SFMR lato nord e quella ad est la cessione delle aree necessarie per la realizzazione di una struttura assistenziale per anziani autosufficienti. In sede di adeguamento del PI, sulla base delle effettive previsioni insediative, potranno essere valutate misure compensative.

(P) In tali aree, al netto di eventuali infrastrutture di scala urbana quali: parcheggi, aree attrezzate per lo sport e il gioco, strade, marciapiedi e piste ciclabili, isole ecologiche, piazze, slarghi e altre analoghe infrastrutture,, la percentuale di superficie di nuova impermeabilizzazione non dovrà essere di norma superiore al 10% della complessiva superficie territoriale. Detta percentuale di impermeabilizzazione dovrà comunque essere definita in riferimento alle misure di mitigazione e compensazione da attuare all'interno dell'area e indicate in sede di valutazione di compatibilità idraulica. Al fine di perseguire detto obiettivo il PI indicherà, alla luce della Valutazione di Compatibilità Idraulica, idonei criteri.

Linee Preferenziali D – LPD: prevedono il completamento dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata con insediamenti di natura economico-produttiva.

(P) In tali aree, al netto di eventuali infrastrutture di scala urbana quali: parcheggi, aree attrezzate per lo sport e il gioco, strade, marciapiedi e piste ciclabili, isole ecologiche, piazze, slarghi e altre analoghe infrastrutture,, la percentuale di superficie di nuova impermeabilizzazione non dovrà essere di norma superiore al 35% della complessiva superficie territoriale. Detta percentuale di impermeabilizzazione dovrà comunque essere definita in riferimento alle misure di mitigazione e compensazione da attuare all'interno dell'area e indicate in sede di valutazione di compatibilità idraulica. Al fine di perseguire detto obiettivo il PI indicherà, alla luce della Valutazione di Compatibilità Idraulica, idonei criteri.

Per tutte le tipologie di linee preferenziali sopra indicate, gli interventi

urbanistici di sviluppo insediativo devono:
- essere funzionalmente coerenti e compatibili con le contigue aree di urbanizzazione consolidata;
- interfacciarsi, relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti, per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo.

Il PI, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO:

- individua gli ambiti di trasformazione da assoggettare a PUA, a comparto o a disciplina puntuale di cui alla LR 11/04;
- indica le modalità di attuazione e trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi;
- disciplina le destinazioni d'uso valutando la possibilità di operare con programmi complessi e di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- individua e disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.

Il PI inoltre disciplina gli interventi volti a:
- garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio;
- predisporre idonee condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e all'entità delle funzioni introdotte;
- definire le modalità di trasferimento, eliminazione o mitigazione dell'impatto di eventuali attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
- integrare e riorganizzare l'edificazione esistente presente all'interno degli ambiti di sviluppo insediativo;
- ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto;
- applicare le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- definisce i criteri per favorire e incentivare iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante;
- definisce i criteri per favorire e incentivare interventi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e degli equilibri idraulici del suolo.

Devono comunque essere rispettate le disposizioni date per ciascun ATO e le altre disposizioni relative alla attuazione delle previsioni insediative.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di giacitura come rinvenibili sulla base geografica informatizzata.

L'Elaborato 4 "Carta delle trasformabilità" indica i limiti fisici per lo sviluppo dei nuovi insediamenti.

Il PI, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, può prevedere variazioni dei limiti di cui al presente articolo che siano finalizzate al miglior coordinamento tra l'attuazione della trasformazione e lo stato del territorio limitrofo, nel rispetto del limite massimo di consumo di suolo, dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.

Il PI può attivare o meno, per intero o in parte, gli ambiti indicati graficamente dal PAT. Il PI, inoltre, per gli ambiti attivati, allo scopo di perseguire in modo coordinato e funzionale gli obiettivi insediativi, definisce le eventuali modeste modifiche da apportare alle indicazioni grafiche del PAT nelle aree circostanti.

Art. 31 - Edificazione diffusa (D)

Il PAT prevede il contenimento e la riqualificazione dell'edificazione diffusa mediante l'individuazione di ambiti di "edificazione diffusa" relativa ad addensamenti edilizi a morfologia lineare o nucleare lungo gli assi viari e quelli a morfologia isolata.

Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade e provviste delle principali opere di urbanizzazione.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Le indicazioni grafiche del PAT hanno esclusivamente la funzione di evidenziare i contesti che il PI, a seguito di una più approfondita considerazione dei contesti e verificata la consistenza e lo stato di utilizzazione degli edifici, dovrà considerare per definire una perimetrazione degli ambiti rigorosamente aderente alle aree di pertinenza degli edifici, alle opere di urbanizzazione e agli interventi di mitigazione e compensazione, ed in particolare:

- definire i perimetri e, in caso di particolari esigenze funzionali, individuare zone da assoggettare a speciale disciplina insediativa;
- disciplinare gli interventi ammissibili anche in forma puntuale e determinare, sulla base di criteri di omogeneità, i parametri urbanistici ed edilizi appropriati a ciascun contesto;
- indicare, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica, garantire il coordinamento degli interventi, disciplinare le destinazioni d'uso e valutare la possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

In tali ambiti il PI disciplina in modo organico definendo appositi schemi gli interventi volti a:

a) migliorare la qualità della struttura insediativa mediante:
   - l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
   - l'integrazione degli insediamenti con limitrofe aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
   - l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne attività produttive/commerciali e determinando le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali;
   - l'integrazione, il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;

- la prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura e mediante idonee modalità per la raccolta dei rifiuti;
- la definizione strutturale delle condizioni di sicurezza dell'insediamento sia sotto il profilo dell'assetto fisico che della fruibilità degli spazi pubblici;

b) disciplinare le attività produttive/commerciali in zona impropria;
c) favorire gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse;
d) favorire il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
e) rispondere alle esigenze abitative di ordine famigliare e non speculativo con la previsione, di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli ATO;
f) integrare e riorganizzare l'"edificazione diffusa" esistente e prossima a "linee preferenziali di sviluppo insediativo" correlando gli ambiti e integrando urbanizzazioni e infrastrutture.

Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante:
- realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti,
- riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza,
- sistemazione e messa in sicurezza degli accessi,
- collocazione preferenziale dei nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi esistenti nel fronte edificato lungo la strada.

Lungo gli assi viari maggiormente interessati dai fenomeni dell'edificazione diffusa e di edificazione lineare, lungo le infrastrutture medesime, il PAT prevede il mantenimento di punti di discontinuità dell'edificazione. A questo fine, su detti assi, sono posizionati simboli per il "Mantenimento delle discontinuità presenti" con i quali si individuano i tratti degli assi viari in corrispondenza dei quali, nelle prospicienti aree, devono essere individuate fasce di rispetto libere da edificazione. Il PI, al fine di mantenere le discontinuità presenti, provvede a disciplinare:
- l'individuazione di dette fasce di rispetto;
- la localizzazione e le modalità per realizzare l'eventuale quantità edificabile generata nelle fasce di rispetto interessate;

detta disciplina potrà anche prevedere l'applicazione di misure compensative e la generazione di credito edilizio.

(P) Fino all'adeguamento del PI, nelle aree prospicienti i tratti segnalati per il "Mantenimento delle discontinuità presenti" di cui al precedente capoverso, per una fascia di ampiezza pari a 20 ml dall'asse viario, è vietata l'edificazione.

Art. 32 - Territorio rurale (D)

Il territorio rurale è costituito di particolare pregio e caratterizzazione dal punto di vista naturalistico, ambientale e paesaggistico, per la vegetazione, la presenza di corsi o specchi d'acqua, le sistemazioni fondiarie storiche, etc..

Il PAT si pone i seguenti obiettivi strategici da sviluppare nel PI:
- tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso eco-sostenibile;
- tutelare e restaurare il paesaggio agrario;
- promuovere l'attività ricettiva agrituristica ed il turismo rurale e tutte le attività produttive di "filiera corta";
- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la partizione ed identificazione delle proprietà;
- favorire la rilocalizzazione in zona propria delle attività produttive secondarie esistenti in zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio;
- favorire e incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistenti e non più funzionali per le attività agricole;
- attuare le opere di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero.

Il PAT stabilisce altresì:
- per gli edifici con valore testimoniale ricadenti in zona agricola le destinazioni d'uso ammissibili, privilegiando le esistenti, le residenziali ed in ogni caso quelle compatibili con il sito in cui si trovano;
- nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, secondo quanto disposto dagli articoli 44 e 45 della LR. 11/04, e interventi di pubblico interesse indicati da PAT o dalla pianificazione sovraordinata;
- le zone agricole possono essere utilizzate anche per la realizzazione di opere di compensazione ambientale e in particolare per la realizzazione di fasce boscate.

I criteri dettati per la formazione del PI, mantenendo fermi gli obiettivi sopra indicati, sono i seguenti:
- individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale;
- individuare gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammessi, sulla base degli aggregati abitativi aziendali e delle necessità agricolo produttive;
- individuare le destinazioni d'uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale;
- individuare gli edifici posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, non funzionali a queste, attribuendo ad ognuno di essi le categorie di intervento e le destinazioni ammissibili e compatibili nel rispetto della disciplina regionale vigente;
- individuare gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare, integrando le individuazioni ed indicazioni del PAT;
- individuare le modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività incompatibili con le zone agricole.

Il PAT promuove la riqualificazione e manutenzione delle aree rurali, da inserire nel sistema dei percorsi ciclo-pedonali di visitazione e fruizione del territorio. Il PI recepisce le presenti disposizioni e promuove le attività finalizzate alla fruizione turistica e quelle a scopo ricreativo, didattico e scientifico-culturale, rispetto alle quali è consentita la creazione di percorsi, luoghi di sosta e minime attrezzature ricettive, da realizzarsi in coerenza con gli obiettivi di tutela indicati dal PAT.

Il territorio rurale, costituito dal territorio agricolo produttivo con i relativi annessi, aree improduttive e incolte, aree forestali, insediamenti produttivi, commerciali, direzionali, residenziali e per servizi, è identificato nell'Elaborato 4 e comprende le seguenti suddivisioni:

Rurale Periurbano Intercluso (RPI): aree che, per ubicazione e assetto strutturale, funzionale e insediativo, svolgono una funzione di transizione tra il tessuto consolidato e le aree agricole e che possono assumere una funzione integrativa e di completamento per i fabbisogni ricreativi. In queste aree sono promosse e incentivate le attività per la ricreazione e il ristoro. Qualora venga accertata la non funzionalità degli annessi rurali per l'attività agricola, il PI, , stabilisce la disciplina per l'utilizzo degli annessi medesimi ad ospitare le attività ammesse;

Rurale Periurbano Aperto (RPA): aree che, per collocazione e assetto funzionale e insediativo caratterizzato da una significativa presenza residenziale priva di connessioni con le attività agricole, richiedono la definizione di specifiche misure per:
- ridurre la frammentazione ambientale e percettiva e per avviare un processo di riqualificazione;
- adeguare le urbanizzazioni con particolare riguardo alla sicurezza della mobilità, alla raccolta dei rifiuti e alla depurazione delle acque;
- ricomporre l'assetto edilizio mediante interventi di ristrutturazione che riducano la dispersione e facilitino l'adeguamento delle urbanizzazioni;
- favorire il permanere degli operatori agricoli mediante l'incentivazione di attività integrative di quelle per la produzione agricolo-zootecnica;
- soddisfare i fabbisogni sociali della popolazione residente mediante il miglioramento dell'accessibilità ai servizi;

Rurale ambientale (RAM): aree che, per il loro assetto geomorfologico e ambientale, rivestono una rilevante funzione di riequilibrio ecologico contribuendo a formare l'armatura ambientale su cui si fonda la sostenibilità del progetto di PAT. In queste aree va salvaguardata l'integrità aziendale, devono essere minimizzate le trasformazioni di urbanizzazione, vanno promosse e incentivate le azioni di potenziamento del patrimonio naturale vegetazionale e faunistico e le coltivazioni a ridotta richiesta di input energetici.

Il PI:
- salvaguarda l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola;
- promuove lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola, e in particolare le tecniche e modalità di conduzione informate ai principi della sostenibilità ambientale;

- favorisce la fruizione ricreativa e turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio;
- tutela, recupera e valorizza gli elementi che rivestono particolare valenza dal punto vista naturalistico-ambientale e quelli caratterizzanti la struttura agricola tradizionale del territorio;

Rurale collinare (RCO): aree che, per il loro assetto geomorfologico e ambientale, rivestono una rilevante funzione di riequilibrio e contribuiscono a formare l'armatura ambientale su cui si fonda la sostenibilità del progetto di PAT. In queste aree va salvaguardata l'integrità aziendale, devono essere minimizzate le trasformazioni di urbanizzazione e vanno promosse e incentivate le azioni di potenziamento del patrimonio naturale vegetazionale e faunistico, le sistemazioni collinari e le colture tradizionali.
Il PI:
- salvaguarda l'assetto agrario tradizionale collinare e recupero di quelle obliterate;
- promuove lo sviluppo di tecniche e modalità di conduzione dell'inattività agricola informate ai principi della sostenibilità ambientale;
- favorisce la fruizione ricreativa e turistica, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali, la cura e la tutela delle superfici boscate;;
- tutela, recupera e valorizza gli elementi che rivestono particolare valenza dal punto vista naturalistico-ambientale e quelli caratterizzanti la struttura agricola tradizionale del territorio;

Rurale agricolo (RAG): aree che possiedono una buona integrità fondiaria e svolgono la preminente funzione di produzione agro-zootecnica e che, per il loro assetto geomorfologico e ambientale, contribuiscono a formare l'armatura ambientale su cui si fonda la sostenibilità del progetto di PAT, possiedono una buona integrità e svolgono la preminente funzione di produzione agricola. In queste aree va salvaguardata l'integrità aziendale. Il PI, anche a fronte dei processi innovativi che vedono la diffusione di nuove tecnologie e modalità operative nel settore agricolo, definisce apposita disciplina urbanistica, ma non edilizia e in particolare per:

- la realizzazione, l'adeguamento o la trasformazione delle strutture agricolo-produttive;
- la realizzazione degli impianti e delle reti tecnologiche;
- la realizzazione di impianti di produzione di energia anche connessa all'attività agricolo-zootecnica.

Il PI individua gli ambiti per la formazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalità:
- la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
- il recupero del patrimonio edilizio rurale;
- lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;
- le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche;
- le iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.

(P) Nelle more dell'approvazione del primo PI adeguato alle direttive che precedono, nelle zone a prevalente destinazione agricola non diversamente tutelate dalle presenti norme, sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dal regime transitorio regolato dall'articolo 48 della LR 11/2004.

(P) Fino all'adeguamento del PI al PAT, restano in vigore le disposizioni del vigente PRG relative alle tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni nonché le modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare riferimento agli edifici con valore testimoniale. Il PI a seguito di analisi e approfondimenti tecnico scientifici, sulla base delle disposizioni vigenti sopra richiamate, provvederà alla verifica di adeguatezza ai fini della migliore tutela dei valori storici e ambientali dei beni sopra indicati.

(V) In considerazione delle caratteristiche ambientali e idrogeologiche del territorio rurale, comunque classificato, non è consentita la realizzazione/attivazione di allevamenti zootecnici intensivi.

(P) I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 200 anni nel caso si sia in ambito montano e ci si riferisca ad opere di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%, sulla base delle suddivisioni interne correlate ai limiti di impermeabilizzazione e ad alcune destinazioni particolari imposti dal Comune quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica leggermente arrotondati nel caso specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica vengono generalmente determinati, per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), così come classificati nel PAT in argomento, come segue:

- > 270 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 4 "servizi di gestione urbana con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 10%";
- > 290 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. 5 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 10%", n. 8 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%";
- > 325 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. 2 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%", n. 7 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%", n. 8 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%";
- > 390 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. 6 "area eventi stadio Menti", n. 7 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 20%";
- > 600 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente negli ATO: n. 2 "aree a destinazione residenziale(, n. 3 "aree a destinazione residenziale", n. 5 "aree a destinazione residenziale", n. 6 "aree a destinazione residenziale", n. 7 "aree a destinazione residenziale", n. 8 "aree a

destinazione residenziale";

> 720 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 6 "aree a destinazione produttivo-logistica";

> 760 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 8 "servizio di gestione urbana con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%".

Titolo IV - LINEE STRATEGICHE E OBIETTIVI DEL PAT

CAPO I - SICUREZZA E TUTELA DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Art. 33 - Azioni di tutela del sistema ambientale (D)

Il PAT, allo scopo di preservare le qualità ambientali del territorio e di migliorarne la capacità rigenerativa prevede:

- il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni agricole produttive, di cui promuove la conduzione secondo i principi della sostenibilità ambientale, comprese le attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti e le attività agrituristiche e di servizio che incentivano la fruizione turistica del territorio e lo sviluppo socioeconomico;
- la salvaguardia delle aree agricole integre e il mantenimento, il ripristino, la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio (reticolo dei corsi d'acqua e delle strade poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia e allineamento delle alberature e delle piantate, sistemazioni agricole tradizionali, ecc.), come componenti di un sistema integrato e continuo;
- il mantenimento delle alberature d'alto fusto, da integrare con nuovi raggruppamenti arborei, composti da specie tradizionali e disposti in rapporto agli insediamenti, alla tessitura dei fondi ed alle visuali;
- il recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico, idraulico dell'ambiente;
- la riqualificazione e tutela degli ecosistemi naturali, con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali;
- la progettazione di "sistemi" di fruizione turistica dei luoghi e la predisposizione di attrezzature e sistemazioni per la ricettività e la visita in connessione con i "sistemi ambientali" territoriali;
- lo sviluppo di attività economiche che si svolgano in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la conservazione della natura (agricoltura biologica, agriturismo, attività connesse con la fruizione turistico e ricreativa del territorio aperto, ecc.), nel rispetto del dimensionamento del PAT.

Il PI, sulla base degli obiettivi sopra indicati, analizza le condizioni per promuovere e incentivare le iniziative private finalizzate alla manutenzione del territorio e al miglioramento della qualità ambientale con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione del territorio rurale, preservando le colture e gli specifici caratteri delle zone agricole produttive, e favorendo lo sviluppo sinergico di attività compatibili e integrate con quelle di allevamento, coltivazione e commercializzazione da parte degli operatori agricoli.

Il PI promuoverà l'adozione delle migliori tecniche per integrare i processi depurativi e migliorare la qualità delle acque superficiali.

Il PI e la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dovranno contenere una relazione di Incidenza Ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi recati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione e/o le eventuali alternative proposte.

Allo scopo di potenziare il patrimonio arboreo, il PI definirà un parametro quantitativo da applicare agli interventi di infrastrutturazione e urbanizzazione allo scopo di formare aree boscate con funzione di mitigazione e compensazione ambientale da realizzare in aree pubbliche o in aree private

con vincolo di mantenimento dell'area boscata. La formazione di dette aree boscate potrà partecipare al soddisfacimento degli standard.

Art. 34 - Aree rilevanti per la rete ecologica territoriale (D)

Nelle aree in oggetto, costituiscono invariante da tutelare e valorizzare i caratteri naturalistici-ambientali per il mantenimento e sviluppo della biodiversità.

Il PI:

- sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e creano l'habitat ideale per il passaggio della fauna e la introduzione/conservazione della flora. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", in particolare alle Misure 214/a "Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti" e 214/d "Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità ;tutela, recupera e valorizza gli elementi che rivestono particolare valenza dal punto vista naturalistico e ambientale;
- favorisce la fruizione ricreativa e turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;
- disciplina l'edificazione diffusa di cui all'articolo 31 delle presenti normative;
- disciplina gli interventi edilizi di trasformazione funzionali all'attività agricola secondo criteri di limitazione del consumo di suolo, di tutela dell'integrità agricola e di corrispondenza alle esigenze funzionali produttive.

Art. 35 - La rete ecologica (D)

Una rete ecologica è un insieme di ambiti e di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio e dei processi naturali che lo caratterizzano. Rappresenta un approccio alla tutela della natura, basato sul concetto di biodiversità, che punta a salvaguardare e potenziare la diversità biologica, fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, all'interno di una rete continua, diffusa e globale, non limitata esclusivamente a "isole verdi". È uno strumento indispensabile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista politico per la pianificazione territoriale e l'incremento della qualità del territorio, al fine di creare un nuovo equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato.

Lo sviluppo della rete ecologica va incentivata con progetti misti pubblico-privato, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", e attraverso la collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche e le Associazioni agricole e produttive riconosciute.

Il PI prevede forme di incentivazione per quei soggetti che realizzano interventi di mantenimento e di creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, etc..

Ogni intervento all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, applicando, nei casi previsti dalla legge, le opportune e codificate metodologie di valutazione.

Le azioni da perseguire, sono le seguenti:

- prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, etc.;
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- organizzare accessi e percorsi turistici, ricreativi e didattici;
- introdurre colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose da utilizzare come fonte di energia o per legname d'opera;
- introdurre colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato) ed altre analoghe misure;
- valorizzare l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la conversione degli annessi per uso ricettivo.

Si definiscono nei successivi articoli gli elementi strutturali costituenti la rete ecologica locale e le disposizioni relative ai tematismi specifici, così come individuati dalla LR 11/04 e successivi atti di indirizzo.

Art. 36 - Aree nucleo (core areas) (D)

Si definiscono tali gli ecosistemi più significativi, dotati di una elevata naturalità, che sostituiscono l'ossatura della rete ed in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica.

Esse coincidono con le aree SIC (Bosco di Dueville, interessato nei tratti fluviali del Bacchiglione e del Tesina) ,SIC-ZPS (Oasi di Casale) e l'ambito delle risorgive della Seriola.

Per una più efficace tutela dell'area ZPS Oasi di Casale e per favorire la funzione di Area Nucleo, nelle circostanti aree rurali, in una fascia di profondità di 200 ml, la formazione di nuove aree boscate potrà essere compensata con la generazione di crediti edilizi da realizzare in loco, compatibilmente con la tutela dell'area nucleo da accertare mediante VInCA, o in altra area anche già individuata come trasformabile.

Il PI recepirà e svilupperà le disposizioni del PTRC relative alle aree nucleo e disciplinerà la formazione di aree boscate e ambiti di connessione ecosistemica (buffer zones)nelle aree circostanti l'Oasi di Casale.

(P) La progettazione sotto ordinata, come i Piani degli Interventi e la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dovrà contenere la relazione di Incidenza Ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi recati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione e/o le eventuali alternative proposte.

(P) Gli interventi migliorativi interni ed esterni al SIC/ZPS "Ex Cave di Casale - Vicenza" indicati alle pagg. 72÷79 della Valutazione d'Incidenza dovranno essere sottoposti a specifico progetto definitivo di riqualificazione ambientale e potenziamento del sito SIC/ZPS IT 3220005 denominato "Ex Cave di Casale – Vicenza" per il quale dovrà essere pure redatto apposito studio di valutazione ambientale ed ottenuto il parere da parte della Regione del Veneto.

(P) Dovrà essere garantita la permeabilità delle aree a sosta, sentiero e spiaggia, escludendo quindi l'utilizzo di getti in calcestruzzo all'interno del sito SIC/ZPS IT 3220005 denominato "Ex Cave di Casale – Vicenza".

(P) Dovrà essere prevista la conservazione delle vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua

(P) Nelle previsioni progettuali per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.

Art. 37- Corridoi ecologici (D)

Gli altri elementi individuati come costituenti della rete ecologica sono i seguenti:
- Ambiti di connessione naturalistica;
- Corridoi ecologici principali;
- Corridoi ecologici secondari;
- Isole ad elevata naturalità (stepping stones).

Ambiti di connessione naturalistica

Gli ambiti di connessione naturalistica indicati nell'Elaborato 4 vengono esattamente definiti e localizzati in sede di PI, in coerenza e in attuazione del PAT, garantendo in ogni caso il mantenimento delle connessioni individuate dal PAT medesimo.

In generale essi sono individuati nelle porzioni di territorio con:

- destinazione agricola prevalente e obiettivo la creazione di aree boscate-buffer zones;
- destinazione "mista", ove cioè sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti e obiettivo il mantenimento di connessioni/varchi urbani.

Esse vengono distinte in sede di formazione del PI, secondo il grado di priorità degli interventi, in:

a) grado 1, individuate prevalentemente su:
   - fasce adiacenti ai corsi d'acqua già tutelati da vincolo paesaggistico;
   - aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l'esigenza di garantire la connettività e la continuità dei flussi faunistici;
   - aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di progetto, richiedano azioni di mitigazione;

b) grado 2, individuate prevalentemente su aree con destinazione agricola prevalente o "mista" ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità naturalistica.

Il PI dovrà promuovere interventi di rinnovamento, di incremento e di creazione ex novo del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo della qualità delle acque, di promozione di usi ed attività di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale.

Il PI dovrà inoltre definire apposite disposizioni al fine di accertare che gli interventi in queste aree non ne compromettano la funzione di interconnessione.

Gli interventi relativi alla creazione di boschi andranno programmati, destinandone parte alla produzione di biomassa legnosa e parte alla permanente valorizzazione ecologica del territorio.

Corridoi ecologici principali

Si definiscono corridoi ecologici principali quelle porzioni continue di territorio in grado di svolgere funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse) e fra elementi che strutturano la rete ecologica o

che abbiano valenza di connessione sovracomunale.

Essi si localizzano prevalentemente lungo e in connessione con il sistema idrografico (blueways). Vengono inoltre previsti corridoi principali terrestri (*greenways*) di nuova progettazione, come dorsali delle aree di connessione naturalistica.

Ogni intervento in questi ambiti dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione.
Il PI, dovrà:
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale, garantire e/o monitorare la qualità chimico-fisica delle acque;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

Il PI dovrà inoltre definire apposite disposizioni al fine di accertare che gli interventi in queste aree non compromettano la funzione di connessione.

<u>Corridoi ecologici secondari</u>
Si definiscono corridoi ecologici secondari quelli che collegano ambiti di connessione naturalistica e garantiscono il mantenimento di "varchi".
Si individuano come tali i corsi d'acqua della rete idrografica minore (blueways) caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale; le dorsali degli ambiti di connessione naturalistica, come i corridoi terrestri (greenways) di nuova progettazione.
Ogni intervento in questi ambiti, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.
Il PI, dovrà:
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità di qualsiasi segno nel territorio legato al corso d'acqua e alle siepi campestri, compatibilmente con le attività agricola;
- aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione, sia di quella riparia e spondale, che di quella campestre;
- raccordare siepi e filari alberati che con piccoli interventi possano creare un sistema continuo;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

Il PI dovrà inoltre definire apposite disposizioni al fine di accertare che gli interventi in queste aree non ne compromettano la funzione di connessione.

<u>Isole ad elevata naturalità (stepping stones)</u>

Si definiscono tali gli ambiti che per la loro dimensione non possono assumere il ruolo di aree nucleo, ma che rivestono ugualmente una funzione ecosistemica, come nodo locale di appoggio per trasferimenti faunistici, soprattutto se posti in prossimità di altri nodi o di altri elementi della rete.

Il PI individuerà dette isole tra le seguenti aree:
- aree naturalistiche “minori” di interesse regionale (censimento ARPAV);
- aree umide di origine antropica;
- ambiti di golena fluviale originati da paleoalvei;
- aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione;
- altri parchi e giardini di rilevante dimensione.

Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

Il Comune, in sede di PI, dovrà:
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;
- promuovere l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare la produzione di specie legnose da utilizzare come fonte di energia o per legname d’opera;
- valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi;
- favorire, a seguito di specifici studi, l’introduzione di colture e tecniche con ridotto carico inquinante sugli acquiferi;
- dovrà specificare i criteri minimi dei previsti interventi di compensazione e delle misure di mitigazione da applicare alle diverse tipologie di intervento.

Art. 38 - Barriere infrastrutturali e opere di mitigazione collegate – Varchi ambientali (D)

Il PI individua e disciplina le barriere infrastrutturali, le opere di mitigazione collegate e i varchi ambientali.

Si definiscono barriere infrastrutturali, con incidenza areale o puntuale, le discontinuità nelle vie di transizione della fauna causate da infrastrutture, impianti o insediamenti.

Si verificano barriere infrastrutturali con incidenza areale quando l'infrastruttura, l'impianto o l'insediamento si interfacciano direttamente con aree della rete ecologica o con suoli agricoli integri o non edificati o scarsamente edificati.

Si verificano barriere infrastrutturali con incidenza puntuale in caso di intersezioni tra infrastrutture e corridoi ecologici.
Le barriere infrastrutturali con incidenza areale si distinguono in:
1° grado: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento si interfacciano direttamente con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono di primaria importanza. Sono obbligatori gli interventi di mitigazione per una fascia di larghezza non inferiore a 20 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento), da estendere a 30 m in prossimità delle zone residenziali esistenti e/o programmate.
2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati. Sono obbligatori gli interventi di mitigazione per una fascia di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento).

Le barriere infrastrutturali con incidenza puntuale comportano sempre l'obbligatorietà delle opere di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione.

Per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento) che generi barriere infrastrutturali, deve essere garantito il mantenimento della connettività della rete ecologica.

Le eventuali opere di mitigazione non partecipano al soddisfacimento del fabbisogno di standard urbanistici.

Le opere di mitigazione relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su proprietà privata, non sono soggette ad esproprio, ma all'istituzione di una fascia di rispetto. Dette opere dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto dell'arteria principale, (compresi svincoli, raccordi, aree di servizio) e di tutte le opere e i manufatti realizzati ex novo a servizio dell'infrastruttura.

Gli interventi di mitigazione dovranno:
- costituire barriera/filtro ambientale per l'inquinamento acustico e da polveri, nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno essere

predisposti studi sulla vegetazione atta a conseguire gli obiettivi della mitigazione;
- prevedere adeguato drenaggio e filtraggio delle acque di sgrondo, realizzando fossature la cui sistemazione spondale abbia capacità fitodepurativa, grazie ad una adeguata geometria della sezione e alla vegetazione riparia;
- predisporre adeguate misure e interventi finalizzati a consentire la continuità dei flussi di transizione. La posizione, la frequenza e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, vanno individuate in base alle specie faunistiche presenti e alle loro abitudini.

(P) I varchi già individuati nell'Elaborato 4, fino all'adeguamento del PI alle direttive del PAT, devono essere mantenuti liberi da edificazioni per una fascia di 50 ml dall'asse dell'infrastruttura.

Il PI definisce apposita disciplina per l'attribuzione dei costi di realizzazione dell'opera di mitigazione e/o compensazione, dovuti alla presenza di tali opere su terreni di proprietà privata, a carico del soggetto attuatore dell'infrastruttura/insediamento. I costi di gestione dell'opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio dell'infrastruttura/insediamento, sono a carico del medesimo ente realizzatore e, nel caso insista su altrui proprietà, eventualmente oggetto di apposita convenzione con i soggetti presenti nel territorio, in primis con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi, o in alternativa, con servizi territoriali pubblici.

Art. 39 - Ricomposizione e riordino della zona agricola a seguito dell'inserimento di impianti e infrastrutture (D)

Il PI promuove e incentiva l'organizzazione e la sistemazione delle parti di territorio aperto interessato dall'inserimento di nuovi impianti e infrastrutture ai fini di:

- ridurre il disagio o danno provocato alle aziende agricole operanti, riorganizzando e ripristinando le condizioni di operatività delle funzioni agricole anche garantendo, tra corpi aziendali separati dalle infrastrutture, i collegamenti minimi funzionali alla conduzione dell'attività agricola;
- ridisegnare il paesaggio rispetto al nuovo elemento infrastrutturale inserito, riducendone gli impatti anche attraverso interventi di rimboschimento dei fondi;
- mitigare l'impatto visivo, acustico e da polveri legato alle nuove infrastrutture, in particolare rispetto agli insediamenti esistenti, attraverso la creazione di fasce tampone boscate di adeguata profondità e correttamente strutturate per un'efficace azione di filtro.

Il PI, rispetto al raggiungimento degli obiettivi descritti, valuta la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Art. 40 - Dispositivi di filtro e mitigazione – barriere antropiche (D)

Il PAT individua le principali situazioni di contiguità tra funzioni e attrezzature che determinano un certo grado di disturbo sull'intorno, in termini acustici, visivi, olfattivi, o di altra natura, e funzioni per le quali, in particolare, tale disturbo non è compatibile.

Il PI prevede il superamento o limitazione di tali situazioni di incompatibilità, prevedendo e incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili ovvero disponendo l'inserimento di dispositivi di filtro e schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate da una delle due funzioni sulla contigua. A questo fine il PI valuta la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare la compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Il PI dovrà garantire che le previsioni del PAT sia di carattere insediativo che infrastrutturale, dovranno essere attuate garantendo la contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione come indicati nel PAT medesimo.

CAPO II - CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI E INNOVAZIONE EDILIZIA

Art. 41 - Misure per il contenimento e la mitigazione dell'inquinamento acustico (D)

Il PAT rinvia alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, in particolare DPCM 14/11/97, e affida al PI il recepimento, previa apposite analisi e valutazioni, della zonizzazione acustica già adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 22.07.2009.

Il PI, in sede di adeguamento, definirà apposite linee guida finalizzate a definire criteri urbanistici ed edilizi, nonché le modalità tecniche costruttive, da adottare nella realizzazione dei nuovi insediamenti, nella realizzazione di infrastrutture e nella realizzazione di impianti per l'attenuazione degli impatti.

Il Piano Comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

Art. 42 - Misure per il contenimento e la mitigazione dell'inquinamento luminoso (D)

Il PAT, anche in considerazione dei rilevanti valori storico ambientali del territorio comunale, favorisce la riqualificazione degli impianti illuminanti esterni e promuove e incentiva l'innovazione degli stessi con particolare attenzione agli ambiti di maggior rilevanza storico culturale.

In sede di formazione del PI saranno definite apposite linee guida per la progettazione degli impianti, delle opere di urbanizzazione e degli elementi di mitigazione dell'inquinamento luminoso.

Art. 43 - Disposizioni relative alla produzione, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti (D)

Devono in ogni caso essere conseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata definiti dal D.Lgs. 05.02.97, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio".

Ai fini di cui al comma 1 devono in particolare essere individuati, anche negli insediamenti esistenti, che possano essere oggetto di trasformazioni e/o di ristrutturazione urbanistica, appositi ed adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, prevedendo il riutilizzo a tale scopo di aree dismesse, tenendo conto delle prescrizioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione urbanistica, nonché nelle scelte localizzative delle funzioni, devono essere adeguatamente considerate, e soddisfatte, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti urbani (con particolare attenzione al recupero di carta, organico e imballaggi da grandi utenze o comparti territoriali omogenei) e le esigenze del servizio di raccolta dei rifiuti speciali, pericolosi e non.

Sono sempre ammessi interventi per il reperimento di aree di servizio alla raccolta differenziata da definire previa verifica di coerenza con le disposizioni settoriali sovraordinate.

Il PI, in sede di adeguamento, definirà apposite linee guida per dare attuazione agli obiettivi e alle direttive del PAT.

Art. 44 - Indirizzi e criteri per l'incentivazione e per la promozione dell'innovazione costruttiva e tecnologica (D)

Il PI, in sede di adeguamento al PAT e in riferimento alla LR 4/07, definirà apposite linee guida in materia di edilizia sostenibile e gestione ambientale urbana supportate da adeguato disciplinare tecnico.

Le direttive del PI tratteranno in particolare i seguenti argomenti:
- efficienza energetica;
- microclima edilizio e urbano;
- risparmio idrico;
- materiali bioecolologici;
- solare termico,
- energia da biomassa;
- pannelli fotovoltaici;
- riduzione dell'impermeabilizzazione;
- cattura, inertizzazione e raccolta delle polveri in area urbana;
- fito bio depurazione
- recupero acque meteoriche;
- bonifica dei terreni mediante procedure biologiche;
- turbine d'acqua.

Il PI definirà inoltre specifiche modalità per la promozione, la sperimentazione e l'incentivazione degli interventi.

Titolo V - I PARCHI URBANI E LA TUTELA DEL VERDE

CAPO I - Assi per l'organizzazione degli spazi a verde, dei servizi,

Art. 45 - Ambiti per l'istituzione di parchi di interesse sovracomunale (D)

Il PAT, anche in riferimento alla LR 40/1984, individua ambiti per l'istituzione dei parchi fluviali agricoli in aree che conservano caratteri naturalistici e morfologici e paesaggistici di pregio e che risultano destinate in prevalenza ad uso agricolo.

Il PI definisce con precisione i limiti destinati a tutela e valorizzazione con particolare salvaguardia ambientale.

Nell'intero ambito destinato a "parco fluviale agrario" si persegue, la valorizzazione e la leggibilità di paleoalvei, golene, e di qualsiasi altro segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, attraverso:
- la tutela delle emergenze storico-culturali identitarie del paesaggio fluviale e delle sistemazioni agricole tradizionali;
- la creazione di accessi e di percorsi ricreativi e didattici pubblici e la promozione di attività e attrezzature per il tempo libero;
- l'incentivazione di colture a basso impatto e con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi, in particolare per la produzione di specie legnose da utilizzare come fonte di energia o come legname d'opera;
- la valorizzazione dell'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la conversione degli annessi per scopi ricettivi.

Ai fini della fruizione turistica del territorio e della riqualificazione e potenziamento della rete ecologica, il PI programma, lungo assi strategici preferenziali la messa a sistema delle aree per servizi e a verde in modo da garantire una maggiore funzionalità delle stesse, una migliore qualità del tessuto urbano in cui i servizi si integrano, il consolidamento/sviluppo di una rete di aree a verde connessa con il territorio aperto esterno agli insediamenti.

Il PI recepisce le direttive del PAT:
- nell'organizzazione territoriale delle funzioni e in particolare degli spazi e attrezzature didattiche, per lo sport e il tempo libero;
- nella localizzazione dei percorsi e spazi ciclopedonali;
- nella disciplina del territorio agricolo;
- nella disciplina degli spazi aperti pubblici/privati interni ed esterni agli insediamenti;

Il PI inoltre recepisce le seguenti direttive specifiche per gli assi di seguito individuati:

<u>Asse Astichello</u>

Il PI sviluppa e valorizza le valenze strategiche, dal punto di vista ambientale e turistico, attraverso:
- il mantenimento dei coni visuali dalle principali infrastrutture stradali e la formazione di belvedere (Cricoli, Ospedale, Parco Querini);
- l'individuazione di percorsi di fruizione turistica (da Cricoli a Parco Querini);

- l'eliminazione degli elementi incongrui e detrattori dell'ambiente (aree produttive);
- la tutela e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti la sistemazione agricola tradizionale dell'area delle "Risare" a Polegge;
- la realizzazione di strutture e impianti per la fruizione (parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, postazioni per la pesca sportiva);
- l'interconnessione con i corridoi ecologici trasversali.

Asse Bacchiglione

Il PI sviluppa e valorizza le valenze strategiche, dal punto di vista ambientale e turistico, attraverso:
- il mantenimento dei coni visuali dalle principali infrastrutture stradali e la formazione di belvedere (nel Centro Storico, nel Quartiere Universitario, a Casale e San Pietro Intrigogna in corrispondenza delle previste infrastrutture);
- l'individuazione di percorsi di fruizione turistica (lungo l'intero corso fluviale)
- l'eliminazione degli elementi incongrui e detrattori dell'ambiente (sistemazione degli argini in Centro Storico,);
- la realizzazione di strutture e impianti per la fruizione (parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, postazioni per la pesca sportiva) con priorità per la zona del Centro Storico;
- la valorizzazione, anche mediante idonea illuminazione, dei monumenti collocati lungo il corso d'acqua;
- il tratto di corso d'acqua compreso nell'ambito di tessuto consolidato dovrà essere oggetto di specifiche misure di riqualificazione per recuperare la qualità ambientale delle sponde, per favorirne la fruizione mediante percorsi e aree di sosta, nonché per potenziarne la naturalità;
- l'interconnessione con i corridoi ecologici trasversali.

Asse Dioma

Il PI sviluppa e valorizza le valenze strategiche, dal punto di vista ambientale e insediativo, attraverso:
- la riqualificazione del corso d'acqua nella zona industriale con l'eliminazione degli elementi incongrui e detrattori dell'ambiente;
- la realizzazione di parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili;
- si veda inoltre quanto indicato all'Articolo 25 delle presenti normative.

Asse Orolo

Il PI sviluppa e valorizza le valenze strategiche, dal punto di vista ambientale, attraverso:
- la compensazione ambientale e idrogeologica in relazione alle previsioni infrastrutturali;
- l'interconnessione con i corridoi ecologici trasversali.

Asse Retrone

Il PI sviluppa e valorizza le valenze strategiche, dal punto di vista ambientale e turistico, attraverso:
- il mantenimento dei coni visuali dalle principali infrastrutture stradali e la formazione di belvedere (nel Centro Storico e nel Quartiere Universitario);
- l'individuazione di percorsi di fruizione turistica (in Centro Storico)
- l'eliminazione degli elementi incongrui e detrattori dell'ambiente (sistemazione degli argini in Centro Storico);
- la valorizzazione, anche mediante idonea illuminazione, dei monumenti collocati lungo il corso d'acqua.

Asse Tribolo - Tesina

Il PI, anche in coordinamento con le previsioni relative al territorio del Comune di Torri di Quartesolo, valorizza le caratteristiche ambientali, ricreative e turistiche dei corsi d'acqua e, in particolare, individua percorsi di fruizione ricreativa e per la visitazione dei beni monumentali e di interesse storico.

Per gli ATO interessati dallo sviluppo degli assi sopra indicati, il PAT riconosce la rilevanza del coordinamento con i Comuni interessati alla definizione di un assetto insediativo, ambientale e infrastrutturale che travalichi i confini amministrativi per obiettivi e progetti efficacemente attuabili mediante pianificazione intercomunale.
Le direttive del PAT per gli assi relativi a detti ATO potranno essere oggetto di revisione nell'ambito di un processo per la formazione di PATI tematici con i Comuni interessati per affrontare tra gli altri i seguenti argomenti:
- coordinamento del sistema di percorsi ciclopedonali;
- coordinamento dei sistemi di gestione e fruizione delle aree di interesse ambientale e dei relativi servizi;
- realizzazione di progetti comuni per il potenziamento dell'assetto naturalistico e per l'integrazione degli assi nella rete ecologica a scala sovracomunale.

Il PI, in sede di adeguamento, dando attuazione al PAT sviluppa appositi approfondimenti analitici e concertativi per avviare, anche in assenza di PATI tematici, processi di coordinamento con i Comuni interessati.

CAPO II - La tutela del verde

Art. 46 - Vegetazione in ambito urbano e nel territorio aperto (D)

Il PAT indica come obiettivo strategico la riqualificazione dei corsi d'acqua e delle altre aree caratterizzate da significativa naturalità come ambiti prioritari per la ricostruzione del patrimonio forestale di pianura mediante la formazione di aree boscate, anche di dimensioni contenute, tra loro connesse ecologicamente.

L'obiettivo del PAT relativo alle aree a significativa naturalità si integra con quelli relativi alle aree rurali e urbane. In tale senso, i corsi d'acqua devono essere oggetto di specifici progetti per il potenziamento della naturalità mediante tecniche che, garantendo la sicurezza idraulica, consentano di migliorare la qualità ambientale e depurativa sia nelle zone rurali che in area urbana.

La realizzazione della rete ecologica delineata nel PAT costituisce il riferimento per la realizzazione di un "anello verde" intorno alle aree urbane del Capoluogo come sistema ecologico multifunzionale: ambientale, ricreativo, didattico, sportivo, produttivo, energetico, depurativo, idraulico e con funzione di connessione est-ovest.
Detto "anello verde" sarà oggetto, in sede di adeguamento del PI, di apposito progetto di sviluppo in coordinamento con l'attivazione di interventi insediativi e infrastrutturali.

Per le finalità di cui sopra, fatta salva la competenza statale per l'area demaniale, il PAT conferma, per la parte non interessata dalla realizzazione della nuova Base militare statunitense in corso di costruzione, la funzione strategica dell'area del Dal Molin nella costruzione dell'armatura ambientale e attribuisce alla stessa e alle circostanti aree una prioritaria funzione di riequilibrio per le funzioni ricreative, sportive e come snodo fondamentale, insieme al sistema dei corsi d'acqua, nel disegno del PAT per costituire l'"anello verde" intorno al Capoluogo.

Nel territorio sud una rilevante funzione di potenziamento dell'assetto ambientale è assegnata all'ambito dei Berici e, in particolare, all'attivazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione quali la Valletta del Silenzio e il "Parco Campagna" da delineare con il Comune di Arcugnano in coerenza con le indicazioni del P.A.MO.B..

Nei diversi contesti urbani e di territorio aperto il PI promuove l'impiego preferenziale di specie vegetali autoctone, scelte tra quelle le cui caratteristiche generali meglio rispondono alla specifica situazione.

Dette specie dovranno essere idonee per la formazione di siepi e filari in ambiti campestri, per la messa a dimora lungo i corsi d'acqua, per formare alberature lungo gli assi stradali e, ove possibile, lungo tutto il perimetro esterno del Capoluogo, per la formazione di parchi o giardini pubblici e di giardini privati, per realizzare interventi di mitigazione ambientale.

La selezione delle specie nei diversi contesti ambientali e urbani dovrà avvenire in riferimento ai diversi obiettivi da perseguire:

- ambientale: conservazione della natura;
- ricreativo, didattico, sportivo;
- produttivo: legname, energia;
- depurativo: dell’acqua, dell’aria, del suolo;
- geo-idraulico: permeabilità, consolidamento.

TITOLO VI - SVILUPPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE, VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA

Art. 47 - Cardini di accessibilità: Vicenza Est e Vicenza Ovest (D)

Il PAT identifica due ambiti denominati “Cardine Est” e ”Cardine Ovest”, che comprendono i caselli autostradali di Vicenza Est e di Vicenza Ovest, le principali infrastrutture che penetrano nel sistema insediativo e le aree limitrofe.

Il PI, in sede di attuazione del PAT, disciplina detti ambiti individuando nel dettaglio le funzioni e le destinazioni da insediare nonché ripartendo tra le stesse le quantità dimensionali nei limiti stabiliti per l’ATO di riferimento. Detta disciplina svilupperà le direttive di seguito riportate.

In detti ambiti, costituenti i principali accessi al sistema insediativo di Vicenza, le trasformazioni e gli usi non dovranno determinare impatti negativi sull’efficienza del sistema infrastrutturale.

A fronte della rilevanza infrastrutturale per la mobilità e i trasporti, in detti ambiti si prevede la localizzazione di infrastrutture e funzioni complementari e ancillari dell’attuale assetto. Dette infrastrutture e funzioni potranno essere sviluppate autonomamente o contestualmente alle iniziative di trasformazione per l’insediamento delle attività, sinergiche e compatibili con la prioritaria funzione di accessibilità, ammesse all’interno di ciascun ambito.

Allo scopo di contenere il complessivo impatto insediativo, all’interno dell’area dovrà essere conseguita una complessiva riduzione delle attuali superfici scoperte impermeabilizzate in misura di norma non inferiore al 5%. Detta riduzione è finalizzata a perseguire un miglioramento dell’attuale assetto ambientale e recuperare la pregressa impermeabilizzazione determinata, in particolare, dalla realizzazione delle opere complementari alle infrastrutture principali (parcheggi, aree di servizio, svincoli, etc.). Detta riduzione dell’impermeabilizzazione dovrà comunque essere definita in riferimento alle misure di mitigazione e compensazione da attuare all’interno dell’ambito e indicate in sede di valutazione di compatibilità idraulica e potrà essere conseguita anche mediante la modificazione del manto delle aree di sosta e parcheggio, l’incremento delle superfici territoriali dei fossati di guardia delle infrastrutture, la riduzione delle lastricature dei piazzali privati, ed altre analoghe modalità.

<u>Cardine Est</u>

Oltre alle destinazioni e attività già presenti, che vengono confermate, si prevede la localizzazione, in ambiti specificatamente individuati, di:

a) una ”arena eventi”, organico complesso di attività e funzioni (ricettive alberghiere, commerciali, residenziali, ed altre coerenti con l’equilibrato assetto del’ambito) aggregate intorno ad una nuova struttura per spettacoli, attività sportive e altri eventi ad alta partecipazione di pubblico che dovrà sostituire l’attuale stadio comunale Menti;
b) un “centro logistico” che, anche riqualificando l’attuale Foro Boario, costituisca un polo di servizio al sistema economico e al fascio infrastrutturale del corridoio 5; il “centro logistico” potrà ospitare servizi di logistica delle merci, servizi per i trasportatori in transito, strutture

tecniche ed amministrative connesse alla gestione delle merci, strutture di ristorazione, uffici, attività commerciali di vicinato, artigianato di servizio, sedi associative, etc.;

c) un “portale” di accesso costituito da una o più strutture che, con adeguata rilevanza formale e funzionale, costituisca il primo centro di servizi per chi è diretto alla città o transita nel corridoio infrastrutturale; il “portale” potrà ospitare servizi di ristorazione, sale riunioni e servizi business, sportelli bancari, noleggio di autovetture e carsharing, deposito bagagli, rest rooms, etc..

Cardine Ovest

Oltre alle destinazioni e attività già presenti, che vengono confermate, si prevede la localizzazione, in ambiti specificatamente individuati, di:

a) un polo intermodale a Ponte Alto che potrà ospitare servizi di ristorazione, uffici, attività commerciali di vicinato, artigianato di servizio, sedi associative, etc.;
b) un “portale” di accesso costituito da una o più strutture che, con adeguata rilevanza formale e funzionale, costituisca il primo centro di servizi per chi è diretto alla zona industriale, alla Fiera, alla Città o transita nel corridoio infrastrutturale; il “portale” potrà ospitare servizi di ristorazione, sale riunioni e servizi business, sportelli bancari, noleggio di autovetture e carsharing, deposito bagagli, rest rooms, etc..

Il PI, potrà ridefinire il perimetro degli ambiti al fine di conseguire un più organico e funzionale assetto.

Per garantire il coordinato sviluppo delle principali funzioni da insediare, l’attuazione delle previsioni relative all’Arena degli Eventi, al Centro Logistico e al polo intermodale avverranno mediante comparto urbanistico e quelle relative ai portali mediante previsione puntuale da attuare mediante master plan dell’area della barriera autostradale e delle aree limitrofe, da predisporre di concerto e in collaborazione con i competenti enti, e successivo progetto preliminare.

(P) Fino all’adeguamento del PI al PAT sono confermate le previsioni del vigente PRG fatta eccezione per quegli interventi di natura infrastrutturale che dovessero risultare in contrasto con gli obiettivi sopra riportati.

Art. 48 - Viabilità di interesse comunale e sovracomunale esistente (D)

Il PAT evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità esistente (autostrade, strade statali, strade regionali, strade provinciali, strade comunali) e con l'Elaborato 4 "Carta della trasformabilità" integra il sistema della viabilità.

Nelle fasce di rispetto stradali dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni di legge se ed in quanto applicabili:
- Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo codice della strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- art. 9 della L. 24 luglio 1961 n. 729 "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali";
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

Nelle fasce di rispetto stradale, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della mobilità e strutture di pubblico interesse. Per quanto concerne i Cardini di accessibilità si rinvia alle indicazioni dell'articolo 47 delle presenti normative.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale, favorire la fluidità del traffico e la mobilità sostenibile, il PI:
- definirà apposita normativa finalizzata a favorire l'inserimento di rotatorie, corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, piste ciclabili protette. Detta disciplina dovrà in particolare regolare la costruzione e la ricostruzione di edifici nelle aree circostanti le intersezioni tra le principali infrastrutture e quelle che rivestono rilevanza per la funzionalità della mobilità;
- individuerà le aree che, in fregio alle strade e già utilizzate per servizi e attività al servizio della viabilità, comprese quelle destinate e utilizzate per impianti di distribuzione carburanti, potranno essere destinate alla sosta, al servizio del trasporto pubblico locale, alla formazione di percorsi pedonali e piste ciclabili e altri servizi pubblici e definirà apposita disciplina. Detta disciplina dovrà in particolare regolare l'utilizzo di dette aree in caso di dismissione degli impianti di distribuzione carburanti.

(P) Nelle more di approvazione del primo PI, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente PRG, ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968 n° 1404 o in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n° 380/2001, compresa la

ricostruzione, in area agricola adiacente e/o su altra area, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; in ogni caso per opere di rango sovracomunale è necessario il benestare dell'Ente proprietario della strada.

Il PI completa l'individuazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Art. 49 - Infrastrutture e attrezzature di maggiore rilevanza (D)

Il PAT indica le infrastrutture di maggiore rilevanza con specifico riferimento alla viabilità e ai trasporti che saranno meglio definite, anche con l'individuazione delle opere complementari e connesse, in fase di PI e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche.
Le infrastrutture che il PAT indica anche graficamente nell'Elaborato 4 hanno un grado di definizione tale da poter essere oggetto di inserimento nel PI in adeguamento al PAT.

Il PAT non indica graficamente nell'Elaborato 4 il tracciato della linea Alta Velocità richiama qui l'indicazione della delibera CIPE del 29 marzo 2006 cui si riferisce per la trattazione dell'argomento in sede di adeguamento del PI.

Il PAT, riconosce l'attuale assetto funzionale regionale delle strutture aeroportuali e la necessità di connettere il Capoluogo con la rete aeroportuale. Le più adeguate modalità di connessione saranno oggetto di definizione operativa in sede di PI. Al fine di individuare un sito idoneo alla realizzazione di una pista o piattaforma di atterraggio a basso impatto territoriale e ambientale, il PAT indica come idonei per l'eventuale localizzazione gli ambiti costituenti i Cardini Est e Ovest, le aree già destinate e utilizzate per tale funzione, altri ambiti indicati per funzioni di pubblico interesse e quelle circostanti e, tra questi, anche quello indicato per la realizzazione del Polo della prevenzione.
Il PI, in sede di adeguamento, alla luce della presente direttiva, previa approfondita verifica, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale nonché di concerto con la Regione, la Provincia, con la Camera di Commercio e con le competenti Amministrazioni statali provvede alla definizione della modalità di connessione al sistema aeroportuale, anche verificando ipotesi alternative a quelle sopra indicate, e definisce le caratteristiche urbanistiche per la realizzazione degli eventuali necessari impianti.

Per le infrastrutture di cui l'Elaborato 4 e per quelle di cui il PAT non indica il tracciato, l'introduzione nel PI potrà essere preceduta dalla preventiva predisposizione di approfondimento progettuale a livello di studio di fattibilità o di progetto preliminare. Nel caso di infrastrutture interessanti altri comuni le indicazioni del PI potranno essere oggetto di specifico accordo di programma con le amministrazioni interessate.

Di seguito si riporta l'elenco delle infrastrutture considerate e:
- Variante alla SP 46;
- Prolungamento di Via Aldo Moro e ristrutturazione con prolungamento del cavalcaferrovia di Ca' Balbi;
- Potenziamento di viale Serenissima e ridefinizione su livelli sfalsati del nodo di connessione all'Arena degli Eventi;
- SP 247 da Debba/San Pietro Intrigogna al Casello di Vicenza EST;
- Tangenziale nord di Vicenza;
- Eliminazione del passaggio a livello di Anconetta, connessione a Via Aldo Moro e ristrutturazione della viabilità di circonvallazione nord e delle intersezioni con la viabilità radiale;

- La realizzazione di parcheggi a nord e sud della stazione FS;
- Nuova infrastruttura da zona industriale (LEGO) a Stazione FS e, mediante tunnel connessione a Riviera Berica, Viale dello Stadio e Via Martiri delle Foibe;
- Realizzazione di scolmatore idraulico del Retrone integrato al tunnel di cui sopra;
- Parcheggi scambiatori, azione strategica nell'ambito della mobilità, di cui il PI definisce in dettaglio le caratteristiche e la localizzazione;
- Fermate del SFMR localizzate allo scopo di perseguire la massima integrazione intermodale;
- Un ambito idoneo alla rilocalizzazione dell'Arsenale FS in località Carpaneda e il tracciato del raccordo ferroviario;
- La realizzazione di parcheggi a nord e sud della stazione FS che potranno essere realizzati, connettendoli alla viabilità comunale e consentendo l'accesso diretto ai binari, anche mediante processi di valorizzazione con destinazioni a pubblici esercizi e altre funzioni complementari alla mobilità delle persone;
- Il prioritario potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e di un Sistema di trasporto in sede protetta o riservata il cui tracciato determina un vincolo di salvaguardia generico all'edificazione, da valutare in modo specifico in sede di progettazione edilizia, garantendo tuttavia che le nuove previsioni edilizie non ne pregiudichino la realizzazione futura della linea di trasporto pubblico. Sarà comunque il PI a definire in dettaglio il tracciato e a dettare norme per gli insediamenti in fregio alla tramvia, sia ai fini della sicurezza che ai fini di tutela dall'inquinamento acustico e elettromagnetico.

Il PAT riconosce l'importanza strategica dello sviluppo dei servizi telematici ed informatici per favorire la comunicazione, lo scambio di informazioni e dati nonché la conoscenza, attraverso il sistema delle reti a banda larga, wireless e simili. Il PI promuove la crescita e l'implementazione della rete informatica attraverso la cooperazione di enti e soggetti pubblici e privati secondo le seguenti azioni:

- indica le priorità di sviluppo, individua i soggetti coinvolti, i tempi e le modalità di intervento;
- rappresenta la struttura dei servizi telematici e stabilisce i diversi ambiti di intervento al fine favorire la uniforme copertura del servizi telematici nel territorio comunale ed evitare sovrapposizione di servizi;
- detta i criteri guida per l'implementazione della rete e per il suo corretto utilizzo;
- individua agevolazioni, incentivi e modalità di partecipazione alla cooperazione pubblico - privato e disciplina gli interventi unicamente privati;
- promuove e favorisce l'adozione di soluzioni tecnologiche atte a consentire l'accessibilità anche ai cittadini diversamente abili.

In sede di adeguamento al PAT nella formazione del PI saranno adottati gli obiettivi e i criteri contenuti nelle "Linee guida per un corretto assetto dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità" riportate in appendice alle presenti norme.

Art. 50 - La rete dei percorsi ciclabili (D)

Il PAT conferma i tracciati dei percorsi ciclabili già previsti nel vigente strumento urbanistico come indicazione territoriale per la pianificazione di livello inferiore.

Il PI definirà, in particolare, i tracciati per completare circuiti anulari del Centro Storico e della città consolidata, i percorsi da realizzare lungo i corsi d'acqua, l'"anello verde", i percorsi per l'integrazione modale dei parcheggi d'interscambio, i percorsi a servizio dei principali poli di interesse pubblico di cui all'articolo 25 delle presenti norme.

La rete delle piste ciclabili si potrà suddividere in tre livelli:
- la rete ciclabile extraurbana, SISTEMA RADIALE di collegamento con i comuni contermini in potenziamento di quelle esistenti;
- la rete ciclabile urbana, che con un SISTEMA ANULARE raccoglie i ciclisti provenienti dall'esterno e li distribuisce nei quartieri della città e verso il centro;
- la rete ciclabile di quartiere, come MICROSISTEMA diffuso capillarmente nei quartieri contestualmente alla creazione di isole ambientali e zone 30 a traffico limitato.

Il PI potrà individuare ulteriori tracciati, modificare quelli già previsti e definirne i dettagli operativi e detterà norme per gli insediamenti in fregio alle piste ciclabili ai fini della sicurezza dei ciclisti e lungo i corsi d'acqua.

Il PI individuerà le modalità per far si che le reti ciclo pedonali possano integrarsi con lo sviluppo di servizi di car sharing, car pooling e bike sharing, perseguendo l'obiettivo di sviluppare forme alternative all'uso dell'auto privata, a vantaggio della sostenibilità ambientale sociale ed economica.

Art. 51 - Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza (D)

Il PAT prevede i servizi esistenti e di nuova realizzazione o trasformazione di interesse comune di maggiore rilevanza di seguito elencati:

- Ospedale
- Nuovi uffici comunali
- Centri di servizio sociosanitario
- Università
- Polo dell'istruzione secondaria
- Polo dell'istruzione primaria
- Polo del sociale
- Musei
- Teatri
- Servizi di pubblica sicurezza
- Polo della prevenzione
- Fiera
- Centro logistico
- Attrezzature per lo sport e lo spettacolo
- Parchi

Il PI, previa intesa con i competenti enti e amministrazioni, anche in riferimento alla programmazione comunale delle opere pubbliche, attua le previsioni del PAT procedendo alla individuazione di dettaglio delle aree e degli immobili interessati e disciplina le modalità di realizzazione.

Art. 52 - Attuazione delle previsioni relative ai servizi pubblici e di pubblico interesse (D)

L'assetto dei servizi esistenti come analizzato dal PAT, sarà oggetto di aggiornamento e più specifica valutazione in sede di formazione del PI.

Il PI valuterà il grado di soddisfacimento dei fabbisogni per le diverse funzioni e per le diverse parti del territorio e, in correlazione alla programmazione comunale delle opere pubbliche, indicherà gli interventi necessari, da attivare in forma coordinata con lo sviluppo insediativo e con i processi di riqualificazione urbanistica, per soddisfare i fabbisogni di servizi.

In sede di adeguamento del PI saranno verificate le condizioni per la riorganizzazione e la localizzazione dei servizi per ridurre distanze e tempi di spostamento degli utenti e rendendo i servizi accessibili mediante TPL e percorsi ciclopedonali.

Il PI inoltre provvederà a disciplinare:
a) le funzioni da confermare;
b) le funzioni da trasferire;
c) le funzioni da riconvertire;
d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

L'attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Titolo VII - MODALITÀ ATTUATIVE

Art. 53 - Accordi tra soggetti pubblici e privati (D)

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla LR 11/04, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici e privati sono definiti in sede di PI, sulla base di proposte presentate dai privati, nel rispetto degli obiettivi del PAT.

L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. In carenza di recepimento e/o approvazione l'accordo perde efficacia senza che ciò possa costituire titolo o motivo di rivalsa nei confronti del Comune.

Appare infine opportuno precisare che, come per la perequazione urbanistica, va affermata anche per gli accordi Pubblico/Privato la natura "strumentale" dell'istituto, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti. In sintesi si ritiene di affermare che l'utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto "partecipativo" da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono. Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di PAT non potranno che avere forme e contenuti di natura strategico strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono pertanto valutati ed approvati dall'Ente deputato. In più, sembra opportuno che il ricorso a tale strumento in sede di PI sia da subordinarsi all'attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte - necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal PAT e dal programma delle opere pubbliche.

Art. 54 - Perequazione urbanistica (D)

La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione urbana, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali e dalle quote di volumetria o superficie per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 39 della LR 11/2004.

Analogamente e per le finalità sopra descritte, la perequazione ambientale persegue la ripartizione equa degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi.

Il PI stabilisce i parametri, le modalità e le prescrizioni per l'applicazione dell'istituto della perequazione, individua le aree interessate alla perequazione ed i contenuti specifici in rapporto alle modalità di applicazione definite dallo stesso. Il PI individua, sulla base dei differenti caratteri territoriali e ambientali, omogenei contesti cui riferire la disciplina perequativa che dovrà essere informata ai principi di equità, proporzionalità, coerenza e trasparenza.

Gli interventi di nuova urbanizzazione e quelli di riqualificazione urbana di cui al successivo comma, da sottoporre a PUA, a comparto urbanistico, ad atto di pianificazione negoziata o alla disciplina puntuale di cui al comma 3 dell'art. 17 della LR 11/200, sono assoggettati a perequazione urbanistica secondo l'apposita disciplina definita dal PI con riferimento alle presenti normative e alle indicazioni di cui all'Elaborato 4.

Gli interventi di riqualificazione urbana assoggettati a perequazione urbanistica sono quelli che, nelle aree di Centro Storico (ATO 1) e del tessuto consolidato del Capoluogo (ATO 2), prevedono la realizzazione di interventi:
- di ristrutturazione urbanistica, anche senza variazione delle destinazioni d'uso in atto o previste, con volumetria superiore a mc. 10.000 o relativi ad ambiti territoriali di superficie superiore a mq. 10.000;
- relativi ad immobili con superficie utile complessiva di oltre 2.000 mq e variazione delle destinazioni d'uso attuali superiore al 40%.

Agli interventi previsti già assoggettati a modalità perequative dal PRG vigente e compatibili con il PAT, sino all'adeguamento del PI, si applicano le NTA del PRG vigenti alla data di adozione del PAT.

La definizione perequativa degli interventi di cui alle azioni AD indicate nell'articolo 25 delle presenti norme sarà definita nel PI, mediante accordo di cui all'articolo 6 della LR 11/2004 da predisporre con riferimento alle intese preliminari, richiamate nel provvedimento di presa d'atto della Giunta Comunale n. 300 del 08/10/2009, i cui contenuti hanno valore di direttiva.

Il PI, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, stabilisce le modalità secondo cui gi interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione urbana indicheranno, in relazione ai caratteri degli interventi stessi e in coerenza con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione Comunale, l'interesse e la convenienza pubblica, sostanziata mediante

cessione di immobili, opere o prestazione di servizi, senza corrispettivo in denaro e in aggiunta alle dotazioni minime di aree per servizi di cui all'art. 32 della LR 11/04.

Il PI, con riferimento al perseguimento di vantaggi di valore sociale e di interesse collettivo, può stabilire ulteriori criteri e modalità per la determinazione dell'interesse e convenienza pubblica.
A meno di diversa espressa indicazione del PI, la perequazione sarà finalizzata alla formazione di alloggi per edilizia residenziale pubblica e sociale da cedere gratuitamente al Comune e/o da assoggettare a convenzione.

Per la attuazione di interventi di interesse pubblico da assoggettare a perequazione, potranno essere attivate forme di evidenza pubblica al fine di selezionare le proposte che meglio rispondono agli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nel PAT e nelle linee programmatiche del PI.

Art. 55 - Compensazione urbanistica (D)

La compensazione urbanistica è l'istituto mediante il quale è consentito ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione al Comune dell'area oggetto di vincolo.

Il Comune, in sede di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica, di inserimento dello stesso nella programmazione delle opere pubbliche e, in ogni caso, quando l'interessato manifesti la disponibilità alla cessione delle aree, può acquisire il consenso dell'espropriando per la applicazione della compensazione urbanistica in alternativa all'indennizzo espropriativo.

Il PI, nel rispetto del dimensionamento del PAT, determina le quote di diritti edificatori assegnati alle aree ed edifici per i quali è prevista la compensazione.

Art. 56 - Credito edilizio (D)

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della demolizione di opere incongrue, dell'eliminazione di elementi di degrado, della realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'art. 37 della LR 11/04.

Il Piano degli Interventi disciplina gli interventi di trasformazione che determinano un credito edilizio.

Il credito edilizio corrisponde alla conversione del valore economico dell'immobile da trasformare in diritti edificatori, da utilizzare in sede diversa, individuata dal PI, ad opera del medesimo soggetto proprietario del bene da trasformare o anche di terzi aventi titolo.

Il PI individua e disciplina le aree e gli immobili in relazione ai quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, nell'ambito delle seguenti fattispecie e finalità:
- ripristinare e riqualificare il territorio dal punto di vista urbanistico, paesaggistico, architettonico e ambientale, mediante l'eliminazione di elementi di contrasto con vincoli, valori e tutele, fragilità e invarianti;
- demolire immobili, e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
- migliorare la qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti stradali e relativi incroci);
- riordinare la zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e di insediamenti produttivi ubicati in zona impropria da trasferire, etc.;
- realizzare invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e superfici boscate per la realizzazione della rete ecologica;
- acquisire al demanio pubblico le aree di "forestazione" relative al "riequilibrio ecologico" derivante dalla perequazione ambientale;
- risarcire il vincolo di utilizzo a "forestazione".

Tale elenco potrà essere integrato e ulteriormente disciplinato sulla base delle indagini effettuate per la predisposizione del PI.

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria edilizia, le opere realizzate in violazione di norme di legge o di previsioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non possono dare luogo al riconoscimento del credito edilizio.

La misura dei crediti edilizi, espressa in cubatura o in superficie, corrisponde al rapporto tra il valore di mercato dell'immobile da trasformare/realizzare e il valore delle quantità urbanistiche commisurate a detto valore. Il PI determinerà i parametri di correlazione tra valore e quantità tenuto conto delle destinazioni d'uso e della localizzazione degli interventi.

Per ogni ambito soggetto alla disciplina del credito edilizio il PI prevede una scheda urbanistica che definisce:

a) la localizzazione dell'intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
b) la quantificazione del credito, da determinarsi ai sensi del presente articolo precisandone le destinazioni d'uso.

I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro riportante:

- dati anagrafici del titolare del ben assoggettato alla formazione del credito e di eventuali terzi cessionari;
- la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
- i termini temporali di utilizzo.

L'attuazione degli interventi cui è connesso il riconoscimento di un credito edilizio avviene su aree e/o edifici anche di proprietà pubblica, nelle forme e nei modi previsti dal PI.

E' sempre ammesso il trasferimento di crediti edilizi in un ATO diverso da quello in cui l'immobile è localizzato, tra quelli previsti dal PAT, nel rispetto dei limiti quantitativi derivanti dal dimensionamento, dal consumo di suolo e dalle indicazioni della VAS, relativamente all'ATO di "atterraggio" dei crediti.

Art. 57 - Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. Soddisfazione del fabbisogno abitativo (D)

Il PAT riconosce la rilevanza della funzione abitativa quale fattore essenziale e imprescindibile per la persona, la famiglia e l'equilibrato assetto sociale.

L'obiettivo del soddisfacimento del fabbisogno abitativo caratterizza il PAT, ne pervade le strategie e gli obiettivi, e trova risposta in tutti gli ATO secondo modalità e forme coerenti e compatibili con l'ambiente, con i tessuti urbani, con la dotazione di infrastrutture e servizi e in riferimento ai diversi fabbisogni della popolazione.

Il PAT prevede che il soddisfacimento del fabbisogno di abitazioni avvenga prioritariamente mediante l'uso del patrimonio immobiliare esistente e mediante interventi di recupero, ristrutturazione e riconversione. Gli interventi dovranno essere caratterizzati da particolare qualità insediativa e costruttiva e dovranno partecipare in misura significativa alla formazione di adeguati stock di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale.

Il PAT assume la disposizione di cui all'articolo 39 punto 2 della LR 11/04, relativa alla riserva o cessione della superficie o del volume per soddisfare la quota di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla medesima disposizione.

La quantità di superficie o volume, nei limiti di cui al suddetto articolo, è determinata in sede di PI e localizzata secondo i seguenti criteri:
- in via prioritaria nelle aree assoggettate a trasformazione e il PI definirà inoltre il numero minimo di alloggi da realizzare per ciascun intervento;
- nel centro storico limitatamente agli interventi di ristrutturazione urbanistica, fatte salve diverse specifiche previsioni di PAT;
- distribuzione degli interventi e contenimento del numero di alloggi al fine di non favorire forme di separazione sociale.

Il PI, inoltre, individuerà e disciplinerà gli interventi per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale (social housing) finalizzata a soddisfare la popolazione che non può accedere al libero mercato della casa e non possiede i requisiti per l'assegnazione di alloggi pubblici. Detti intereventi potranno prevedere la cessione al Comune di alloggi da destinare a detta esigenza abitativa o, in alternativa, il convenzionamento per la locazione a canone convenzionato di durata non inferiore a otto anni.

In considerazione della rilevanza sociale del soddisfacimento del fabbisogno abitativo come sopra considerato e in coerenza con i principi della LR. 11/04, il PAT attribuisce pubblico interesse alla realizzazione di alloggi anche in riferimento al Bando Interessi Diffusi, noto come BID, e definisce le seguenti direttive da applicare in fase di attuazione e formazione del PI:
- le istanze BID saranno oggetto di verifica per accertare il sussistere delle già rappresentate esigenze abitative aventi carattere sociale, in relazione alle caratteristiche del nucleo famigliare, e l'adeguatezza del patrimonio immobiliare in uso o disponibile da parte del richiedente;

- il fabbisogno abitativo così determinato potrà essere soddisfatto, in via prioritaria e in alternativa alla urbanizzazione di nuove aree, mediante interventi edilizi di ristrutturazione edilizia e urbanistica nonché, in via subordinata, mediante addizione, integrazione e aggregazione volumetrica;
- ove l'assetto territoriale lo consenta, gli interventi dovranno avvenire mediante il completamento dei tessuti insediativi e risolvendo eventuali residuali esigenze urbanizzative;
- in assenza di adeguate urbanizzazioni, in sede di formazione del PI, potranno essere verificate le condizioni per operare, mediante forme di compensazione urbanistica o credito edilizio, il trasferimento della proposta di intervento in altra adeguata localizzazione;
- potranno essere valutate forme perequative che, insieme al soddisfacimento del fabbisogno abitativo del richiedente, prevedano la realizzazione di alloggi da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica e/o Sociale.

Il PAT riconosce l'interesse pubblico degli interventi per la risoluzione e il soddisfacimento dello specifico fabbisogno abitativo proprio di particolari tradizioni culturali e in particolare per la progressiva eliminazione di situazioni inidonee sotto il profilo insediativo, relazionale, sanitario e ambientale. Il PI potrà individuare siti per la realizzazione di strutture abitative speciali da disciplinare anche per l'eventuale applicazione di misure compensative e per la formazione di credito edilizio.

Art. 58 - Criteri per l'applicazione dello sportello unico per le attività produttive (D)

L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni e della L.R. 11/2004 e s.m.i., deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PAT.

In particolare, la possibilità di variazione degli strumenti urbanistici, prevista ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.447/1998 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi), e ai sensi dell'art.5 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici), si applica al PI, nel rispetto della disciplina del PAT e in applicazione della richiamata disciplina regionale.

(P) Gli interventi ammessi con le procedure dello sportello unico devono essere contenute in una percentuale non superiore al 50% della superficie coperta esistente con il limite di mq. 1.000, escludendo in ogni caso gli ampliamenti che:

- comportino la demolizione e ricostruzione totale degli edifici produttivi esistenti, con un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell'attività in zona propria;
- comportino aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del PAT;
- comportino l'ampliamento di strutture precarie;
- comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
- comportino nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente, che non siano motivate da specifiche esigenze normative o per esigenze non altrimenti risolvibili collegate ai processi produttivi dell'attività interessata;
- comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
- comportino ampliamenti lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio, parchi, ville venete, crinali, visuali panoramiche, ed analoghe componenti territoriali.

Resta in ogni caso la necessità di coerenza con i contenuti e gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT.

A tal fine, in sede di "sportello unico" va quantificata la "capacità di carico ambientale", ossia il livello soglia di attività antropiche oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali, e quindi degli ecosistemi presenti nel territorio.

In funzione del carico ambientale associabile ad una determinata scelta progettuale e del conseguente impatto sull'ambiente devono essere approntati interventi compensativi/mitigativi (es. contenimento consumo energetico) a tutela dell'ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.

Al fine di ridurre l'impatto dei nuovi interventi antropici su ecosistemi e paesaggio, deve essere privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed in particolare l'adozione di misure di recupero e ricostruzione degli assetti ambientali locali.
L'area di pertinenza della attività produttiva dovrà comunque essere oggetto di adeguata riqualificazione ambientale/ecologica attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante.

Eventuali ampliamenti delle zone produttive devono rientrare nei criteri del PTRC e nei limiti del dimensionamento.

Nell'Elaborato 4 – Carta delle Trasformabilità sono individuati gli ambiti degli interventi di edilizia produttiva convenzionata ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012. Il numero identificativo corrisponde al progetto SUAP approvato in sede di conferenza di servizi.

Art. 59 - Attività da trasferire per incompatibilità o opere incongrue con il contesto insediativo urbano e rurale (D)

Il PI, per quanto riguarda il contesto urbano:

- in coerenza con le indicazioni del PAT, precisa l'ambito delle Azioni di riqualificazione,
- indica gli strumenti di attuazione e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.
- disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.

Il PI, per quanto riguarda il contesto rurale:

- disciplina i criteri e le modalità del trasferimento delle attività incompatibili e delle opere o impianti incongrui,
- valuta la possibilità di operare con programmi complessi o di applicare lo strumento del credito edilizio di cui definirà gli ambiti e i contenuti.

Sino ad avvenuto trasferimento sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria. È fatta salva la possibilità per gli allevamenti zootecnici di realizzare, qualora necessari, tutti gli interventi edilizi che consentano l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 44, comma 2bis della LR. 11/04.
Nel caso il PI preveda il permanere di strutture edilizie compatibili con la zona agricola, le stesse potranno essere riutilizzate con funzioni compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono.

Art. 60 - Attività produttive/commerciali in zona impropria da confermare o bloccare (D)

Il PI individua le attività economico-produttive esistenti in zona impropria da confermare o bloccare sulla scorta dei seguenti criteri:

- consistenza, tipologia specifica di attività, rumorosità, inquinamento;
- compatibilità con il contesto;
- condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;
- dotazione di opere di urbanizzazione.

Rispetto a tale valutazione i PI indica le attività esistenti da confermare, relativamente alle quali definisce la specifica normativa, la possibilità di ampliamento (comunque non superiore al 50% della superficie coperta esistente e a mq 1.000 di s.l.p.), escludendo in ogni caso la possibilità di demolizione e ricostruzione, l'aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del PAT.

Il PI può stabilire inoltre, in relazione agli interventi ammissibili ed allo stato dei luoghi, l'integrazione delle opere di urbanizzazione, la riqualificazione dell'area pertinenziale, le opere di mitigazione degli impatti di varia natura nei confronti del contesto circostante.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Efficacia e valore del vigente Piano Regolatore Generale (P)

Il Piano Regolatore generale vigente, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 della LR 11/04:

- mantiene efficacia fino all'approvazione del PAT, fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia;
- acquista, a seguito dell'approvazione del PAT, il valore e l'efficacia di PI, per le sole parti compatibili con lo stesso PAT.

Ai sensi del precedente comma, fino alla entrata in vigore del PI, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica devono rispettare le previsioni del PRG vigente che, a seguito dell'approvazione del PAT, per le parti compatibili, acquista il valore e l'efficacia del PI.

Le disposizioni di PRG relative alle RSA4 ricadenti in zona agricola, ove compatibili con le altre previsioni di PAT, mantengono efficacia fino all'adeguamento del PI al PAT.

Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamento, degli edifici esistenti, nel rispetto delle norme relative ai beni culturali e ambientali, nonché gli interventi che si rendono necessari per:

- prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, etc.);
- razionalizzazione delle infrastrutture e il miglioramento dei servizi esistenti;
- messa a norma delle preesistenze.

Considerata la natura strutturale del presente piano, lo stato di attuazione del PRG e lo stato dei procedimenti relativi alla pianificazione urbanistica attuativa, l'entrata in vigore del PAT non determina decadenza dei piani urbanistici attuativi approvati e, nei termini di validità degli stessi, dei titoli abilitativi dei progetti di attuazione degli stessi, anche se difformi dalle previsioni di PAT e dalle presenti norme. Per le medesime considerazioni, potranno essere approvati e attuati i piani urbanistici attuativi adottati prima dell'adozione del presente PAT per i quali il medesimo non introduca nuove e diverse previsioni relative all'ambito, alle funzioni, al sistema infrastrutturale e alle destinazioni. Ai titoli abilitativi da rilasciare in attuazione di detti piani urbanistici attuativi non si applicano misure di salvaguardia del presente piano.
Potranno comunque essere adottati e approvati piani urbanistici attuativi e potranno essere rilasciati titoli abilitativi conformi al vigente PRG e compatibili con il PAT.
I piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati potranno comunque essere prorogati nei modi e nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione.
Il PI, in sede di adeguamento, può contenere previsioni e disposizioni tali da determinare l'esigenza di adeguamento dei piani urbanistici attuativi non convenzionati e l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia.

Gli accordi di programma sottoscritti prima dell'approvazione del PAT sono

confermati e ai titoli abilitativi da rilasciare in attuazione degli stessi non si applicano le misure di salvaguardia.

Art. 62 - Opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico (D)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della LR 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PAT senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- opere pubbliche in armonia con la VAS e/o previa verifica di sostenibilità;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme regionali e statali ed atti di pianificazione di livello superiore.

Art. 63 - Adeguamento del PAT a modifiche di piani sovraordinati. Misure di salvaguardia. Modifica di disposizioni legislative (P)

I riferimenti a normative e a strumenti di pianificazione sovraordinati al PAT riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione o sostituzione, opereranno automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo o adeguamento senza necessità di variante, salvo diversa specifica disposizione.

In caso di abrogazione, senza sostituzione con altra norma o con altra previsione di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al PAT i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Le previsioni derivanti dalla adozione di piani sovraordinati comportano l’applicazione del regime di salvaguardia.

I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del PAT modificando quelle richiamate. Tali modifiche non costituiscono variante al PAT.

Art. 64 - Ambiti di interesse nazionale (P)

Trattasi di strutture di interesse nazionale dove si applicano i regolamenti in vigore e le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.

Art. 65 - Monitoraggio VAS (P)

Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:
Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

FAMIGLIA	INDICATORE	U.M.	VERIFICA	AUTORITA' PREPOSTA AD EFFETTUARE LE MISURAZIONI	OBIETTIVI
PRESSIONE	Censimento delle emissioni in atmosfera delle attività	Descrizione mappatura	Annuale	Provincia di Vicenza	Monitorare le sorgenti puntuali di inquinamento dell'atmosfera
	Consumi domestici di acqua potabile	mc/anno l/ab/g	Annuale	Acque Vicentine s.r.l.	Verificare l'uso della risorsa idrica in funzione del carico insediativo
	SAU consumata	mq/anno Descrizione mappatura	Annuale	Comune di Vicenza	Documentare il consumo annuo di superficie agricola in rapporto a quanto previsto per il decennio (cfr. Registro di controllo della SAU trasformata di cui all'art. 19 delle NTA del PAT)
	Variazione della permeabilità del suolo	mq/anno Descrizione	Annuale	Comune di Vicenza	Documentare gli interventi di incremento – riduzione delle superfici permeabili nelle aree urbanizzate
	Esposizione alle sorgenti di inquinamento acustico ed atmosferico	mq/anno Descrizione	Annuale	Comune di Vicenza	Verificare l'aumento dei fattori di esposizione delle superfici residenziali secondo il metodo del paragrafo 7.5 "Il giudizio sulla sostenibilità del piano" del Rapporto Ambientale
	Produzione totale rifiuti urbani e sua disarticolazione merceologica	Kg/anno	Annuale	Comune di Vicenza	Verificare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti
STATO	Indicatori demografici (residenti, numero di famiglie, saldo naturale-migratorio, stranieri residenti)	n.	Annuale	Comune di Vicenza	Documentare l'andamento demografico con l'obiettivo di adeguare eventualmente il dimensionamento del Piano alle necessità
	Residenti nei centri storici e nelle borgate	n./località Descrizione	Annuale	Comune di Vicenza	Registrare le dinamiche residenziali nei centri storici e nelle borgate con l'obiettivo di tutelarne la residenzialità
	Volume residenziale	mc/anno	Annuale	Comune di Vicenza	Rappresentare il volume destinato alla residenza che viene utilizzato dai PI, con lo scopo di monitorare il dimensionamento del PAT
	Disponibilità di verde fruibile	mq/ab	Annuale	Comune di Vicenza	Indicare la dotazione pro capite di aree a verde pubblico a disposizione della popolazione residente
	Numero di passeggeri nelle linee di trasporto pubblico urbano	pax/anno	Annuale	Trenitalia	Documentare l'utilizzo del trasporto pubblico
	Accessibilità a servizi ed attrezzature	n.	Annuale	Comune di Vicenza	Esprimere il rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 300 m da attrezzature o spazi aperti di uso pubblico > 5.000 mq e la popolazione totale
	Funzionalità rete ciclopedonale	Km/anno Descrizione mappatura	Annuale	Comune di Vicenza	Documentare l'obiettivo di realizzare nuovi tratti in modo da formare una rete continua

RISPOSTA	Allacciamenti alla rete acquedottistica pubblica	n./anno Descrizione	Annuale	Acque Vicentine s.r.l.	Verificare la normativa di settore
	Interventi per la laminazione delle acque di precipitazione meteorica	mc/anno Descrizione mappatura	Annuale	Comune di Vicenza	Individua il volume di acqua invasata al fine di rispondere al principio dell'invarianza idraulica
	Dispositivi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche alla scala edilizia	mc/anno Descrizione	Annuale	Comune di Vicenza	Individua il volume di acqua piovana recuperata
	Valorizzazione degli ambiti naturalistici	Descrizione mappatura	Annuale	Comune di Vicenza	Documentare gli interventi di valorizzazione della naturalità degli ambiti individuati nella Carta della Trasformabilità, in particolare in riferimento alla rete ecologica
	Recupero e consolidamento del centro storico	mq/anno Descrizione mappatura	Annuale	Comune di Vicenza	Esprimere il rapporto tra estensioni di aree interessate da interventi di recupero del centro storico e ambiti in adiacenza ad esso rispetto al totale della superficie del centros storico e delle aree limitrofe coinvolte
	Recupero di aree occupate da edifici incongrui o elementi di degrado	n./anno	Annuale	Comune di Vicenza	Documentare gli interventi di demolizione rispetto al totale degli episodi individuati dal PAT
	Reccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani	%	Annuale	Comune di Vicenza	Verificare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti
	Valorizzazione delle concentrazione abitativa	%	Annuale	Comune di Vicenza	Descrivere il rapporto tra volume residenzialerealizzato in ambiti di completamento e ristrutturazione urbanistica confrontandolo con quello realizzato nelle zone di espansione
	Equilibrio ambientale degli insediamenti produttivi	% Descrizione mappatura	Annuale	Comune di Vicenza	Esprimere il rapporto fra supeficie fondiaria e opere di compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree produttive
	Interventi di bioedilizia	n./anno Descrizione mappatura	Annuale	Comune di Vicenza	Verificare il contributo al risparmio idrico ed energetico
	Sostenibilità degli edifici	%	Annuale	Comune di Vicenza	Evidenziare la percentuale degli edifici rispondenti a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici
	Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica	n./anno Descrizione mappatura	Annuale	Comune di Vicenza	Monitorare l'housing sociale
	Interventi sottoposti a Procedure di VIA	n. Descrizione	Annuale	Comune di Vicenza	Verificare l'applicazione di strumenti preventivi per la tutela ambientale
	Attività di monitoraggio delle opere sottoposte a VIA	Descrizione quali - quantitativa	Annuale	Comune di Vicenza	Controllo delle modalità di esecuzione delle opere

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune di Vicenza, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

Art. 66 - Compatibilità Idraulica

Nel corso del complessivo processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi è richiesta con progressiva definizione, l'individuazione puntuale delle misure compensative mediante redazione di valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della DGR 2948/09.

Per quanto non già precisato negli artt. 8, 32 e nel presente articolo 66, si rinvia alle prescrizioni del Parere del Genio Civile n.77541 del 30.11.2009 riportato in appendice alle presenti norme.

APPENDICE

Linee guida per la formazione del "Piano delle Acque"

Le Linee guida di seguito riportate sono riferite e applicabili all'intero territorio comunale in quanto tutti gli interventi di trasformazione, anche all'esterno delle aree con segnalazione di pericolosità idraulica, potrebbero determinare situazioni di difficoltà di deflusso delle acque e aggravare il rischio nelle aree a valle.
Le Linee guida sono in particolare finalizzate a:

- favorire l'adeguamento della ricettività dei corsi d'acqua alle notevoli sollecitazioni dovute alla immissione di rilevanti portate concentrate;
- favorire la moderazione delle piene nelle reti minori;
- arrestare e invertire il processo di progressiva riduzione degli invasi;
- favorire l'aumento e lo sfasamento dei tempi di corrivazione dei deflussi di piena;
- limitare, mitigare e compensare gli effetti di punta degli idrogrammi di piena;
- salvaguardare la permeabilità del territorio, favorendone la riqualificazione, e rimuovere le situazioni di fatto che compromettono la sicurezza idraulica e il regolare deflusso delle acque;
- prevedere la limitazione e la compensazione della residuale previsione di aumento delle aree impermeabilizzate per infrastrutture, urbanizzazioni e edificazione;
- mantenere e realizzare la separazione tra collettori fognari (acque nere) e collettori delle acque meteoriche e nel contempo adeguare le sezioni dei collettori di competenza pubblica o privata;
- attuare criteri di organizzazione urbana e di edificazione in grado di ridurre l'esposizione delle aree urbane ai fattori di rischio idraulico (conformazione delle superfici, limitazione alla realizzazione di locali interrati se non previa adeguata protezione idraulica) e nel contempo di non incidere negativamente sull'equilibrio idraulico a livello di bacino;
- concorrere alla individuazione, con le competenti autorità, degli ambiti ove prevedere la realizzazione di impianti e manufatti di regolazione o quelli ove predisporre, in alternativa, opportune diversioni;
- individuare, in funzione e in diretta correlazione con le previsioni di urbanizzazione del territorio, idonee superfici da destinare all'invaso di volumi equivalenti a quelli soppressi con la riduzione degli invasi e ai volumi per la compensazione degli effetti di punta degli idrogrammi di piena;
- prevedere, per quanto riguarda lo scarico delle reti bianche, la realizzazione di vasche di laminazione delle portate immesse in rete.

Le Linee guida sono costituite dalle misure tecniche di seguito indicate:

<u>Recupero dei volumi d'invaso.</u>
Dovrà avvenire mediante la realizzazione di invasi superficiali (nuove affossature, zone assoggettate a momentanea sommersione, ecc.), o profondi (vasche di laminazione, tunnel drenanti, nuove tratte di canale a cielo aperto, sovradimensionamento delle condotte acque meteoriche, ecc.).
Al fine di garantirne l'effettivo utilizzo e riempimento e quindi il loro sfruttamento per la moderazione delle portate scaricate, in corrispondenza della sezione terminale della rete di smaltimento delle acque bianche, dovrà

essere posizionato un dispositivo di controllo che limiti la portata scaricata al valore massimo indicato dal Consorzio di Bonifica.
Gli invasi superficiali dovranno essere collegati idraulicamente agli ambiti di intervento mediante fossature o condotte di idonea pendenza; ciascun ambito di intervento dovrà essere circoscritto idraulicamente al fine della determinazione puntuale delle portate defluenti.
Qualsiasi sia la sua configurazione, il sistema utilizzato deve avere i requisiti che ne garantiscano un'agevole pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria a cura dell'avente titolo.
Per tutte le opere di regolazione o compensative previste sopra dovranno essere assicurati i relativi programmi di gestione e manutenzione ed individuati i soggetti attuatori, pubblici o privati, a seconda della natura delle opere.
La realizzazione di invasi superficiali dovrà essere accompagnata da accordi/convenzioni con i proprietari delle aree che, tra l'altro, individui il responsabile della gestione delle opere.

Aree per insediamenti produttivi ed economici
Gli interventi previsti in queste aree, oltre a rispettare gli obiettivi di prevenzione e controllo del rischio idraulico, dovranno comunque sempre dimostrare di non portare alcun aggravio rispetto a:
- protezione degli acquiferi: lo studio della protezione degli acquiferi permette di localizzare, attraverso l'analisi della porzione di territorio che li sovrasta, le aree più "vulnerabili" nei confronti di un'eventuale sostanza inquinante proveniente dalla superficie e in grado di raggiungere le falde sottostanti;
- rischio di inquinamento delle acque sotterranee: questo parametro deriva dall'interazione tra vulnerabilità naturale intrinseca dell'acquifero sottostante, e carico antropico "pesato", riferito alla presenza di "centri di pericolo" per l'integrità delle acque sotterranee, consentendo la formulazione di valutazioni in ordine all'ammissibilità, o meno, di specifici usi del territorio o di specifiche attività.

Verde pubblico
Le aree a verde dovranno assumere una configurazione plano-altimetrica che attribuisca loro anche la funzione di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.
Tali aree dovranno essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano campagna circostante ed essere idraulicamente connesse con la rete scolante; considerato l'uso è esclusa la collocazione di eventuali cisterne o manufatti di servizio ad impianti pubblici o privati ad eccezione di quelli deputati alla gestione delle acque meteoriche o di irrigazione.
Gli interventi a sistemazione del verde dovranno di massima usare piante autoctone o naturalizzate in quanto quest'ultime oltre a una migliore integrazione con il paesaggio garantiscono un migliore adattamento all'andamento pluviometrico.
E' opportuno che le aree a verde siano dislocate a ridosso degli scoli consorziali, ove presenti, così da creare fasce di separazione il più ampie possibili rispetto ai lotti fabbricabili.

Realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture

Anche nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture dovranno essere adottati gli indirizzi sopra indicati.
In particolare per le strade di collegamento territoriale dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati.
Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare il tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento.

Mantenimento e ripristino dei fossi in sede privata.
I fossi in sede privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere eliminati o non devono essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate misure di compensazione della funzione idraulica in riferimento alla rete di deflusso e alla capacità di invaso.

Tombinature
In aree agricole è vietata la tombinatura dei fossi fatta eccezione per la costruzione autorizzata di accessi carrai.
Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o chiusura d'affossature esistenti, di qualsiasi natura esse siano, salvo che non si verifichino evidenti e motivate necessità di interesse pubblico.
In ogni caso l'intervento di tombinamento, anche attraverso specifici interventi compensativi, dovrà assicurare la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume d'invaso che di smaltimento delle portate e sarà subordinato all'autorizzazione del Comune, anche ai sensi dei regolamenti comunali di polizia rurale, sentito il Consorzio di bonifica competente.

Riduzione della permeabilità del suolo
Le pavimentazioni destinate a parcheggio, fatte salve le necessarie deroghe per le aree destinate a portatori di handicap e a ridosso della viabilità principale, dovranno essere di tipo drenante, realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza e, in ogni caso, gli effetti idraulici dovuti alla riduzione dell'indice di permeabilità dovranno essere mitigati e, per le parti non mitigabili, compensati mediante la realizzazione di specifici interventi (invasi di laminazione, …) funzionalmente integrati nelle opere principali.

Piano d'imposta dei fabbricati e piani interrati o seminterrati.
Il piano d'imposta dei fabbricati sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm (da stabilirsi in relazione delle condizioni di rischio idraulico della zona) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque esterne, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi (funzionanti anche in assenza di energia elettrica) di sollevamento delle acque interne fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale in idonei recipienti tali da poter garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne.
L'uso degli spazi del sottosuolo per finalità pubbliche nel rispetto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, ha come

obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari.

Impianti tecnologici.
Le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di Media Tensione e trasformazione di terzi, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 kV, devono essere collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti, così da consentirne la funzionalità anche in caso di allagamento delle aree circostanti.

Pluviali.
Anche al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si favorisce, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, alimentazione di lavatrici, usi tecnologici relativi (sistemi di climatizzazione passiva).
Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Sarà opportuno che tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 100 mq si dotino di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni adeguate da valutare in sede PI per contenere eventuali improvvise precipitazioni meteoriche e con un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua per gli usi sopraelencati. Essa andrà, tramite sfioratore sifonato, collegata alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire gli eccessi.

Corsi d'acqua consorziali.
Nel caso siano interessati canali appartenenti alla rete in manutenzione al Consorzio di Bonifica competente per territorio, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente, all'interno della fascia di metri 10 dal ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto a quanto previsto dal R.D. n. 368 del 1904 ed alla successiva normativa in materia di polizia idraulica e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato dal Consorzio di bonifica competente.
Nelle aree adiacenti agli scoli consorziali, a meno di diversa autorizzazione del Consorzio, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di metri 4.00 dal ciglio degli stessi o dall'unghia arginale verso campagna in modo da consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni periodiche.
Nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi.
Inoltre nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

Linee guida per la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica e di elettrodotti

Elettrodotti

In presenza di livelli di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge, non è consentita la costruzione di edifici o la realizzazione di servizi che consentano la permanenza delle persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive, sono considerate aree intensamente frequentate anche le aree esistenti o destinate in sede di PI al soddisfacimento di bisogni abitativi, sociali, sanitari, educativi e formativi, sportivi, ricreativi.

Al fine di perseguire l'opportuna concertazione in materia di programmazione di infrastrutture pubbliche e di pubblico interesse, per la realizzazione di nuovi elettrodotti con tensione superiore a 100 kV che attraversano aree urbane di tipo residenziale o zone che il PI destinerà a nuovi insediamenti residenziali, si ricercherà preliminarmente di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, tra il Comune e l'Ente gestore competente, con il quale si definiranno caratteristiche, tempi e mitigazioni delle opere da realizzare.

In aderenza al disposto di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge quadro n. 36/2001 detti elettrodotti dovranno essere realizzati preferenzialmente in cavo interrato.

In caso di impianti realizzati mediante cavo interrato, la presenza del cavo dovrà essere segnalata in superficie mediante apposita segnaletica.

Impianti di comunicazione elettronica

Sulla base della disciplina del PI, sarà predisposto un apposito Piano di Localizzazione degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla rete di telecomunicazione, coordinato e coerente con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di assicurare la corretta nuova localizzazione e per il risanamento, ove necessario, dell'attuale assetto impiantistico.
Detto Piano di localizzazione sarà integrato, in attuazione della pianificazione territoriale e urbanistica, in un apposito regolamento comunale.
Detto piano disciplinerà mediante apposite direttive l'individuazione dei siti, con preferenza per quelli compresi in aree di proprietà comunale o di cui si prevede la cessione gratuita al Comune, all'interno delle quali potranno essere installati gli impianti per la telefonia cellulare.
Il PI individuerà, con riferimento alla tutela del paesaggio e dei monumenti e alla vicinanza a servizi e siti sensibili, le categorie di edifici e/o le aree sensibili nei quali sarà vietata l'installazione di:

- sistemi radianti di impianti DVB-H, progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L;
- impianti di radiodiffusione.

Il Piano di Localizzazione, anche di concerto con gli operatori interessati, considererà eventuali localizzazioni alternative per gli impianti esistenti che

non risulteranno localizzati in coerenza con la nuova disciplina. La rilocalizzazione di detti impianti potrà avvenire anche in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di attività produttive.

Per assicurare la partecipazione diffusa al processo decisionale, il Comune promuoverà la costituzione di un Forum per il Piano delle Antenne secondo i meccanismi di Agenda 21 Locale, cui parteciperanno gli Enti Gestori e una rappresentanza dei Comitati cittadini, al fine di favorire il più possibile scelte concordate.

Le disposizioni non si applicano agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali iniziative politiche, sindacali o associative, fiere, convegni e concerti, altre analoghe manifestazioni.

Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

Linee guida per un corretto assetto dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità

In sede di formazione del PI, in riferimento alla materia della mobilità, si adotteranno i seguenti criteri/obiettivi progettuali:
- minimizzazione delle rotture di carico per ciascun percorso della rete TPL;
- percorsi riservati in sede fissa e/ protetta ad eccezione di limitati tratti per motivi di tutela del contesto ambientale e insediativo;
- perseguire la massima integrazione con il SFMR e TPL;
- massimizzare la realizzazione di servizi di trasporto in sede fissa e/o protetta.

Per la riqualificazione dei tronchi stradali, in ragione delle caratteristiche dell'asse stradale, del contesto territoriale e delle esigenze di riordino del sistema insediativo e della mobilità, si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
- separazione delle modalità veicolari da quelle ciclopedonali e TPL;
- riorganizzazione delle intersezioni (svincoli, controstrade, rotatorie, …);
- riqualificazione visiva (ristrutturazione della segnaletica, delle insegne pubblicitarie e identificative delle attività, della illuminazione pubblica);
- modificazione dell'organizzazione della carreggiata (realizzazione di guardrail, formazione di isole spartitraffico).

Le intersezione sulle principali infrastrutture stradali potranno avere immissione diretta esclusivamente dal livello "gerarchico/funzionale" immediatamente inferiore o superiore.

Nella progettazione e nella realizzazione di opere viarie si dovrà:
- seguire tracciati quanto più possibili modellati sulle caratteristiche morfologiche e ambientali del terreno, minimizzando la necessità di realizzare rilevati, sbancamenti, riporti e quanto altro possa alterare l'assetto dei luoghi;
- tener conto delle visuali potenzialmente apprezzabili dagli utenti, prevedendo i diversi modi di percezione;
- tenere conto dell'impatto visivo ed acustico delle nuove opere o della trasformazione di quelle esistenti nel caso di attraversamenti di siti di particolare interesse storico/naturalistico e paesaggistico;
- riqualificare il patrimonio stradale esistente attraverso infrastrutture atte a garantire e a migliorare la sicurezza stradale e consentire alle utenze deboli la loro fruibilità.
- curare adeguatamente i tratti in prossimità e in vista di luoghi che presentano particolare rilevanza per la percezione dei valori culturali e ambientali locali;
- minimizzare l'impatto delle opere sull'integrità delle aziende agricole;
- integrare la previsione territoriale e urbanistica e la progettazione con interventi di mitigazione e compensazione idraulica e per la fitodepurazione;
- evitare la realizzazione di accessi di insediamenti residenziali, industriali e commerciali alle strade di scorrimento primario (così come individuate dal D.M. 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione

delle strade) se non in presenza di opportune canalizzazioni o di altre opere che consentano l'accesso in condizioni di sicurezza.
- mitigare l’impatto visivo ed acustico delle nuove opere o delle trasformazioni di quelle esistenti.

Le canalizzazioni di pertinenza delle infrastrutture stradali e autostradali e delle altre infrastrutture di trasporto, compresi i piazzali, le aree di sosta e di servizio, gli svincoli, i caselli e le barriere, che recapitano le acque nei corpi idrici superficiali, le acque di prima pioggia saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta e in grado di consentire una adeguata sedimentazione prima dell’immissione nel recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche trattamenti di disoleatura favorendo sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione.

Linee guida per la formazione dell'elaborato tecnico RIR

La tabella che segue confronta le indicazioni del DM 9 maggio 2001 con quelle della LR 11/04 e fornisce indicazioni per la formazione del PI in coerenza con le disposizioni tecniche statali e regionali.

Tabella di confronto tra le indicazione dell'Allegato tecnico al DM 9 maggio 2001 e i contenuti PI riferiti alla LR 11/04

	Contenuti e finalità ex LR n.11/2004	**Elaborato tecnico RIR**
a)	suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);	Qualora sia identificata una ATO nella quale ricade uno o più stabilimenti a rischio di incidente rilevante, devono essere definite le previsioni e le strategie di intervento, nonché le misure di salvaguardia, come previsto dalla DGR 3178/2004, allegato b – "criteri per la suddivisione del territorio comunale in aree territoriali omogenee", individuando, eventualmente "aree progetto" .
b)	individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;	Nell'ambito di tali individuazione sono definiti gli eventuali obiettivi di riduzione della vulnerabilità territoriale e ambientale, nonchè gli elementi progettuali aggiuntivi del PUA che deve essere completato dai documenti tecnici specifici di livello particolareggiato.
c)	definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;	Idem c.s., qualora vi sia la necessità di introdurre varianti ai PUA sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante scenari di incidente rilevante.
d)	individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare la compatibilità delle destinazioni d'uso e degli indici edilizi con i requisiti minimi del DM 9 maggio 2001
e)	definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare le modalità per l'incremento delle condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio esistente da salvaguardare.
f)	definire le modalità per l'attuazione degli interventi di	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare le modalità per

	trasformazione e di conservazione;	l'incremento delle condizioni di sicurezza degli interventi di trasformazione e di conservazione, considerando le categorie edilizie di intervento ammissibile e i limiti all'incremento della vulnerabilità territoriale, determinata dall'eventuale incremento di persone, a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia.
g)	individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare le modalità per l'incremento delle condizioni di sicurezza nell'ambito delle trasformazioni finalizzate a realizzare interventi di valorizzazione e di sostenibilità ambientale.
h)	definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare le condizioni, i limiti minimi ai sensi del DM 9 maggio 2001 e gli eventuali obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi pubblici o di interesse pubblico e delle situazioni di protezione delle linee di comunicazione in caso di incidente rilevante. Nell'ambito delle opere e servizi pubblici, devono essere definite, anche in relazione al PEE, la localizzazione e l'accessibilità di presidi di intervento di emergenza (PS, VV.F, ecc.) nonché eventuali presidi di assistenza di pronto intervento.
i)	individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni;	Tale individuazione e disciplina sono da determinare tenendo conto delle particolarità degli stabilimenti a RIR e della necessità di definire parametri di capacità edificatoria e quelli per l' attribuzione di eventuali premialità per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, rispetto ai "requisiti minimi" indicati dal DM 9 maggio 2001
j)	dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole	La disciplina tiene conto delle indicazioni del PAT in materia di RIR, per gli insediamenti esistenti.
k)	dettare la normativa di carattere	Nel caso di presenza di stabilimenti

	operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;	RIR occorre tenere presente la valutazione di compatibilità territoriale e ambientale, nel coordinare i diversi strumenti di settore richiamati, considerando le diverse situazioni di interferenza e di correlazione tra il RIR e la localizzazione delle attività commerciali, la pianificazione e la gestione della mobilità veicolare, pedonale e ciclistica locale, della sosta, nonché dei diversi elementi di degrado e di inquinamento ambientale.

Dimensionamento ATO

VICENZA

Carico insediativo aggiuntivo			*Standards urbanistici richiesti*	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	2.136.670	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		***Rapporto tra aree a servizi ed abitante***
			mq		*mq/abitante*
Residenti	n	115.012	*Aree per servizi esistenti*	7.000.157	61
Abitanti teorici aggiuntivi	n	14.244	*Aree per servizi aggiuntive*	284.889	20
Totale abitanti teorici	n	129.256	*Totale aree per servizi*	7.285.046	56

Carico insediativo aggiuntivo			*Standards urbanistici richiesti*	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	285.879	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	1.062.410	*P.I.*	0

A.T.O 1				
Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	90.000	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		***Rapporto tra aree a servizi ed abitante***
			mq		*mq/abitante*
Residenti	n	15.054	*Aree per servizi esistenti*	889.156	59
Abitanti teorici aggiuntivi	n	600	*Aree per servizi aggiuntive*	12.000	20
Totale abitanti teorici	n	15.654	*Totale aree per servizi*	901.156	58

Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	2.000	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	0	*P.I.*	0

A.T.O 2				
Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	1.005.181	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		***Rapporto tra aree a servizi ed abitante***
			mq		*mq/abitante*
Residenti	n	62.780	*Aree per servizi esistenti*	2.645.035	42
Abitanti teorici aggiuntivi	n	6.701	*Aree per servizi aggiuntive*	134.024	20
Totale abitanti teorici	n	69.481	*Totale aree per servizi*	2.779.059	40

Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	63.515	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	0	*P.I.*	0

A.T.O 3				
Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	37.196	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		***Rapporto tra aree a servizi ed abitante***
			mq		*mq/abitante*
Residenti	n	3.697	*Aree per servizi esistenti*	174.988	47
Abitanti teorici aggiuntivi	n	248	*Aree per servizi aggiuntive*	4.959	20
Totale abitanti teorici	n	3.945	*Totale aree per servizi*	179.947	46

Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	23.400	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	0	*P.I.*	0

A.T.O 4				
Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	38.768	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		***Rapporto tra aree a servizi ed abitante***
			mq		*mq/abitante*
Residenti	n	5.953	*Aree per servizi esistenti*	498.465	84
Abitanti teorici aggiuntivi	n	258	*Aree per servizi aggiuntive*	5.169	20
Totale abitanti teorici	n	6.211	*Totale aree per servizi*	503.634	81

Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	11.414	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	1.002.694	*P.I.*	0

A.T.O 5				
Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	182.312	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		***Rapporto tra aree a servizi ed abitante***
			mq		*mq/abitante*
Residenti	n	8.294	*Aree per servizi esistenti*	317.020	38
Abitanti teorici aggiuntivi	n	1.215	*Aree per servizi aggiuntive*	24.308	20
Totale abitanti teorici	n	9.509	*Totale aree per servizi*	341.328	36

Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	0	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	7.805	*P.I.*	0

A.T.O 6

Carico insediativo aggiuntivo			Standards urbanistici richiesti	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	100.665	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		Rapporto tra aree a servizi ed abitante
			mq		mq/abitante
Residenti	n	3.153	*Aree per servizi esistenti*	854.123	271
Abitanti teorici aggiuntivi	n	671	*Aree per servizi aggiuntive*	13.422	20
Totale abitanti teorici	n	3.824	*Totale aree per servizi*	867.545	227

Carico insediativo aggiuntivo			Standards urbanistici richiesti	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	178.306	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	15.640	*P.I.*	0

A.T.O 7				
Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	290.165	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		***Rapporto tra aree a servizi ed abitante***
			mq		*mq/abitante*
Residenti	n	6.462	*Aree per servizi esistenti*	174.264	27
Abitanti teorici aggiuntivi	n	1.934	*Aree per servizi aggiuntive*	38.689	20
Totale abitanti teorici	n	8.396	*Totale aree per servizi*	212.953	25

Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	936	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	0	*P.I.*	0

A.T.O 8				
Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
			30 mq/abitante	
Residenziale	mc	392.383	*P.I.*	20

Abitante teorico	**mc**	**150**

			Aree a Standards		***Rapporto tra aree a servizi ed abitante***
			mq		*mq/abitante*
Residenti	n	9.619	*Aree per servizi esistenti*	1.447.106	150
Abitanti teorici aggiuntivi	n	2.616	*Aree per servizi aggiuntive*	52.318	20
Totale abitanti teorici	n	12.235	*Totale aree per servizi*	1.499.424	123

Carico insediativo aggiuntivo			***Standards urbanistici richiesti***	
			Primari	Secondari
	S.l.p.		*100mq/100mq S.l.p.*	
Commerciale/direzionale	mq	6.308	*P.I.*	0
	Superficie di zona		*10mq/100mq S.l.p.*	
Produttivo	mq	36.271	*P.I.*	0

Parere dell'Unità Periferica Genio Civile di Vicenza

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
n. 77541
Data 30.11.2009

Data 30 NOV 2009 | Protocollo N° 666988 57.00.14.00/20.26 E.360.20.1 | Allegati N°

Oggetto Piano di Assetto del Territorio del Comune di VICENZA.
Parere ai sensi della D.G.R. n°1322 del 10/05/2006 "Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici".
Pratica n°P29/2009. (identificativo da citare sempre nella relativa corrispondenza).

FAX
Comune di Vicenza
Corso A. Palladio, 98
36100 VICENZA

epc
Alla Regione Veneto
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 VENEZIA

Alla Regione Veneto Direzione Urbanistica
Calle Priuli, 99 Cannaregio
3200121 VENEZIA

Consorzio di Bonifica
Riviera Berica
Via Circonvallazione, 2
36040 SOSSANO

Al Consorzio Bonifica
Medio Astico Bacchiglione
Via Rasa
36016 THIENE

SETTORE URBANISTICA
PRESENTATO IL
30 NOV 2009

Visto il "Progetto di Piano di stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione" (PAI), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione n. 1 del 03/03/2004;

Vista la sentenza del T.A.R. per il Veneto n.938 del 13.03.2008 con cui viene annullata la D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007 relativa alle indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista la DGRV n. 1322 del 10/05/2006, che fornisce indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista la L.R. n. 11 del 23/04/2004 "Norme per il governo del territorio";

Vista la richiesta inviata da codesto Comune con nota prot. n.73676 del 12/11/2009, ns. prot. n.645231 del 18/11/2009 per il parere in relazione allo studio di compatibilità idraulica del Piano di Assetto del Territorio (PAT) in oggetto;

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Unità periferica Genio Civile di Vicenza
Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza - Tel. 0444 337811 - Fax 0444 337867
e-mail: geniovi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 P. IVA 02392630279

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Visto lo studio di compatibilità idraulica, redatto e approvato da tecnico con laurea di secondo livello e con adeguati profilo di studi e esperienza professionale così come imposto dalla normativa vigente (D.G.R.V. n. 1322/2006 e Sentenza T.A.R. Veneto n. 938/2008);

Visto il parere del Consorzio di Bonifica Riviera Berica espresso con nota prot. n. 9178 del 20/11/2009, ns. prot. n.660072 del 25/11/2009 che non si allega essendo stato già trasmesso dallo stesso a codesto Comune;

Visto il parere del Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione espresso con nota prot. n.9540 del 24/11/2009, ns. prot. n.659961 del 25/11/2009 che non si allega essendo stato già trasmesso dallo stesso a codesto Comune;

Visti ed esaminati gli elaborati del suddetto Piano relativi allo studio per la valutazione della compatibilità idraulica, pervenuti al Genio Civile di Vicenza dal Comune in oggetto contestualmente alla richiesta di parere suddetta, tra i quali vanno considerate anche le successive integrazioni, agli atti di questa struttura regionale;

Considerato che:

- il territorio comunale di Vicenza allo stato attuale presenta aree classificate di pericolosità idraulica P1, P2, P3 e P4 nel richiamato PAI;
- lo studio di compatibilità idraulica, relativo al PAT esaminato, evidenzia, aree esondabili con le caratteristiche delle situazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del Norme di Attuazione del suddetto PAI, queste sono esposte nella "Carta delle Fragilità" assieme alle aree a ristagno idrico agli atti dello scrivente. Tra queste inoltre vanno considerate anche le aree perimetrate da questo Genio Civile e non ancora assunte nel suddetto Piano dall'Autorità di Bacino e non completamente riportate nelle elaborazioni grafiche redatte da codesto Comune, ma agli atti dello stesso, poiché trasmesse dallo scrivente con nota n.584699 del 22.10.2009;
- il Piano in argomento prevede la riqualificazione e il completamento del tessuto urbanistico, del recupero del patrimonio esistente e delle nuove aree di espansione e pertanto risulta indispensabile associare a tali trasformazioni adeguati interventi che ne garantiscano l'invarianza idraulica nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico comunale, ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione dello stesso;

tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero essere inserite all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) assumendo in tal modo valore normativo:

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Unità periferica Genio Civile di Vicenza
Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza - Tel. 0444 337811 - Fax 0444 337867
e-mail: geniovi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 P. IVA 02392630279

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

- i successivi Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai contenuti della DGRV n. 1322/2006;
- è da considerarsi, a integrazione del presente, recepito quanto riportato nei pareri espressi dai Consorzi in indirizzo, ove integrino e non contrastino quanto riportato nel presente atto;
- nel futuro PI (Piano deli Interventi), nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e nei Piani di Recupero, dovranno essere adottate tutte le indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, così come integrate e corrette nel presente parere, ricordando che, come per il PAT, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica ad esso relativo dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Genio Civile che ne curerà l'istruttoria;
- nel particolare nel PI andrà approfondito quanto richiesto dal Consorzio Riviera Berica in merito alla salvaguardia del vincolo di inedificabilità per le aree di espansione naturale in località S. Agostino e Carpaneda e alla realizzazione di nuove aree di riduzione del rischio di esondazione per l'area di località Biron;
- lo stesso PI dovrà prevedere opere di riduzione del rischio idraulico per diverse località a confine con i corsi d'acqua in gestione all'U. P. Genio Civile di Vicenza, come già approfondito nella Conferenza Servizi indetta dal Comune in data 10.09.2009, nel particolare:
  - in fase di definizione dell'ampliamento del depuratore di Casale l'inserimento di uno scolmatore di piena sul fiume Retrone tra viale Fusinato e l'ex Cotorossi, abbinato all'abbassamento dei piani golenali a valle di Borgo Berga;
  - il completamento dei lavori di sopraelevazione arginale, in parte attuati nel 2000, nella tratta dell'Astichello tra via Fratelli Bandiera e la confluenza di questi nel Bacchiglione;

  il dettaglio e la definitiva approvazione degli stessi dovrà venire concordata con questo Ente regionale;

- qualsiasi intervento ricada nelle aree perimetrate come a rischio idraulico, non riportate nel PAI e trasmesse da questa Unità regionale lo scorso ottobre andrà comunicato a questo Genio Civile con all'oggetto "PAT di Vicenza: intervento in aree a rischio idraulico non presenti nel PAI, richiesta competenza Genio Civile per necessità di parere di compatibilità", che valuterà se sia necessario aprire una pratica di Compatibilità Idraulica anche in caso questi non siano in variante al piano urbanistico;
- i valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 50 anni nel caso di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%, sulla base delle suddivisioni interne correlate ai limiti di impermeabilizzazione e ad alcune destinazioni particolari imposti dal Comune quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica leggermente arrotondati *nel caso specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica* vengono generalmente determinati, per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), così come classificati nel PAT in argomento come segue:

  > 210 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 4 "servizi di gestione urbana con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 10%";

Segreteria Regionale per l'Ambiente e Territorio
Unità periferica Genio Civile di Vicenza
Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza - Tel. 0444 337811 - Fax 0444 337867
e-mail: geniovi@regione.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279 P. IVA 02392630279

> 210 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 4 "servizi di gestione urbana con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 10%";
> 230 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n.5 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 10%", n. 8 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%";
> 265 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. 2 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%", n. 7 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%", n. 8 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%";
> 320 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. 6 "area eventi stadio Menti", n. 7 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 20%";
> 500 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente negli ATO: n. 2 "aree a destinazione residenziale", n. 3 "aree a destinazione residenziale", n. 4 "aree a destinazione residenziale", n. 5 "aree a destinazione residenziale", n. 6 "aree a destinazione residenziale", n. 7 "aree a destinazione residenziale", n. 8 "aree a destinazione residenziale";
> 600 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 6 "aree a destinazione produttivo-logistica";
> 630 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 8 "servizio di gestione urbana con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%";

- i valori minimi (da inserire all'art. 32 della NTA) del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 200 anni nel caso si sai in ambito montano e ci si riferisca ad opere di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%, sulla base delle suddivisioni interne correlate ai limiti di impermeabilizzazione e ad alcune destinazioni particolari imposti dal Comune quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica leggermente arrotondati *nel caso specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica* vengono generalmente determinati, per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), così come classificati nel PAT in argomento, come segue:

> 270 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 4 "servizi di gestione urbana con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 10%";
> 290 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. 5 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 10%", n. 8 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%";

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Unità periferica Genio Civile di Vicenza
Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza - Tel. 0444 337811 - Fax 0444 337867
e-mail: geniovi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 P. IVA 02392630279

- > 325 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. 2 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%", n. 7 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%", n. 8 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%";
- > 390 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. 6 "area eventi stadio Menti", n. 7 "aree a destinazione residenziale con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 20%";
- > 600 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente negli ATO: n. 2 "aree a destinazione residenziale", n. 3 "aree a destinazione residenziale", n. 5 "aree a destinazione residenziale", n. 6 "aree a destinazione residenziale", n. 7 "aree a destinazione residenziale", n. 8 "aree a destinazione residenziale";
- > 720 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 6 "aree a destinazione produttivo-logistica";
- > 760 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata* entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. 8 "servizio di gestione urbana con sup. di nuova impermeabilizzazione non superiore al 15%";

- Resta inteso che in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. E' preferibile, altresì, che l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore.
- le misure compensative per la valutazione del volume di invaso utile alla laminazione delle piene si dovranno basare su curve di possibilità pluviometrica relative ai tempi di ritorno definiti dalla delibera regionale in argomento con riferimento anche alle misure per durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, possibilmente aggiornate all'ultimo anno disponibile;
- dovrà, altresì, venire inserito all'art. 8 "fasce di rispetto" delle N.T.A. che entro le fasce di rispetto idraulico dei 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine qualsiasi intervento che debba attuarsi dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio);
- tali fasce dovranno venire esplicitate anche numericamente (perlomeno in legenda) nella "carta dei vincoli";
- particolare attenzione e sensibilità si chiede di mantenere per le acque inquinate di prima pioggia provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi, in particolare quando è previsto che lo smaltimento degli afflussi raccolti da questi avvenga per infiltrazione nel suolo. In tali casi potrà essere utile valutarne la destinazione a un disoleatore per il trattamento, prima della consegna finale del corpo ricettore;

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Unità periferica Genio Civile di Vicenza
Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza - Tel. 0444 337811 - Fax 0444 337867
e-mail: geniovi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 P. IVA 02392630279

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

- in merito alla possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, lo scrivente Ufficio esprime parere negativo, anche ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e.s.m.e.i.. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- i fossi demaniali e privati esistenti, specialmente quelli aventi funzioni di scolo delle acque meteoriche e quindi di pubblica utilità, quali quelli ai bordi di strade e di aree impermeabilizzate più in genere dovranno essere soggetti a salvaguardia con continue attività di manutenzione e con il divieto di riduzione delle loro dimensioni e di interclusione senza opportune opere di compensazione nella raccolta delle stesse acque;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno;
- nelle NTA andrà inserito un articolo richiamante la necessità della valutazione di compatibilità idraulica per le future pratiche di concessione a costruire oltre che per i casi già affrontati sino ad oggi;
- si suggerisce lo studio per l'inserimento nel P.I. di bacini/aree di laminazione unitari utili alla riduzione della diffusione sparsa degli interventi di compensazione idraulica puntuali, più difficilmente controllabile e gestibile;
- si ritiene opportuno che nella carta delle fragilità del PAT sia esplicitata graficamente, numericamente e in legenda la posizione e l'estensione delle aree riconosciute dall'Autorità di Bacino a pericolosità idraulica (P1, P2, ...) la denominazione dei singoli corsi d'acqua (perlomeno nella carta dei vincoli);
- si ritiene, altresì, opportuno, per finire e per maggior chiarezza che nelle carte costitutive del PAT sia esplicitata la denominazione dei singoli corsi d'acqua (perlomeno in quella dei vincoli).

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Si tiene a precisare che il presente parere, rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste dal piano in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
GENIO CIVILE DI VICENZA
ing. Nicola Giardinelli

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO
BACINO IDROGRAFICO
BRENTA, BACCHIGLIONE, GORZONE
ing. Luigi Fietta

Rif.: ing. Riccardo Bozzola tel.0444.337803 /Cm. P29/2009. VICENZA

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Unità periferica Genio Civile di Vicenza
Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza - Tel. 0444 337811 - Fax 0444 337867
e-mail: geniovi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 P. IVA 02392630279